

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge.

ART. 2 (Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

La disposizione, al comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.

Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

ART. 3 (Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 rendono permanente la misura di esenzione in materia di tassa automobilistica e tassa di circolazione, già prevista per il solo anno 2027 dall'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162.

In particolare, al comma 1, si prevede, in favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dai commi successivi, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato, precisando che l'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dal 1° gennaio 2027.

I commi da 2 a 4 indicano i requisiti necessari per fruire dell'esenzione, confermando quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026.

In particolare, il comma 2 stabilisce che l'esenzione si applica a favore delle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione relativamente a più veicoli, il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Viene ulteriormente precisato, infine, che in caso di parità di importo della tassa, l'esenzione sia riconosciuta all'autovettura la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

Il comma 3 prevede che per i motocicli l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano essere soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad una



autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In caso di possesso di più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta per il motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Infine, in caso di parità di importo della tassa automobilistica l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

Il comma 4 precisa, infine, che per i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che non risultano beneficiari dell'esenzione per un'autovettura o per un motociclo, secondo quanto previsto dai due commi precedenti. Qualora uno stesso soggetto possieda più ciclomotori, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore in base all'ordine alfanumerico del numero di telaio in ordine crescente.

Inoltre, il comma 5, introducendo una precisazione ulteriore rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, specifica che in caso di fruizione legittima dell'esenzione in esame, le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori non determinano il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno. Si chiarisce, quindi, ulteriormente che l'esenzione spetta per un solo veicolo per anno di riferimento, come già desumibile dal comma 1.

Il comma 6 stabilisce, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, al fine di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente, il gestore del PRA, nella tenuta dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA), provvede a fornire agli enti impositori tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione in esame e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati rilevanti per l'applicazione della misura relativamente ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni e di consentire la verifica del presupposto concernente la regolare assicurazione del mezzo.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, si evidenzia che la relazione tecnica al vigente articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 ha stimato, per il solo anno 2027, un onere complessivo di 2.362 milioni di euro per l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il medesimo anno. La quantificazione in esame aveva considerato, prudenzialmente, tutti i versamenti (anno 2025) associati ai veicoli interessati senza considerare l'anno di riferimento, anche al fine di includere nella stima dell'onere i veicoli per i quali si riscontra un versamento ritardato.

Si ritiene che, per l'anno 2027, la norma in esame confermi quanto previsto dall'articolo 2 originario del decreto-legge n. 162 del 2026 poiché le previsioni di cui ai commi da 4 a 6, sebbene aggiuntive rispetto a tale disposizione, non modificano i presupposti dell'esenzione; pertanto, si conferma la valutazione della perdita di gettito effettuata per l'anno 2027 nella citata relazione tecnica.

Con riferimento agli anni successivi, pur ritenendo congrua la stima di 2.362 milioni di euro come valutazione di base della perdita di gettito su base annua, in via prudenziale, si tiene conto, a decorrere dall'anno 2028, anche di possibili effetti indotti non valutati con riferimento all'agevolazione vigente, in quanto introdotta limitatamente a un solo anno.

In particolare, i versamenti complessivamente effettuati dalle persone fisiche per le autovetture di proprietà con potenza non superiore a 80 kW (che risultano immatricolate al 31 dicembre 2025), al netto delle auto elettriche, ammontano a 2.500 milioni di euro, a fronte di una perdita di gettito stimata nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 in 2.226 milioni di euro. La differenza, pari a 274 milioni di euro, è riferibile alle autovetture che, pur avendo una potenza non superiore a 80 kW, risultano intestate a soggetti che già beneficiano dell'esenzione per un altro veicolo.

Si considera, pertanto, a decorrere dall'anno 2028, un ulteriore effetto negativo connesso alla possibile redistribuzione, all'interno del nucleo familiare, delle intestazioni dei veicoli acquistati, anche usati, al fine di beneficiare dell'agevolazione.

Poiché si tratta di un possibile effetto comportamentale non puntualmente quantificabile, la quota di gettito potenzialmente interessata da comportamenti di riallocazione è stimata,



applicando un parametro del 20 per cento al gettito riferibile alle seconde auto intestate a soggetti già esenti. Tale parametro tiene conto della possibilità che, nel tempo e per effetto delle compravendite, si determini, nell'ambito del medesimo nucleo familiare, una diversa intestazione dei veicoli rispetto alla situazione attuale. La perdita di gettito a regime è stimata in circa 55 milioni di euro annui, corrispondenti al 20 per cento della quota di 274 milioni di euro.

È stata, inoltre, svolta un'analisi specifica sulle nuove immatricolazioni di veicoli non esenti con potenza superiore a 80 kW.

In particolare, si ipotizza che una quota di tali immatricolazioni possa orientarsi verso veicoli rientranti nella fascia agevolata. Il conseguente effetto negativo, anch'esso riconducibile a un comportamento indotto, è stimato a regime in circa 15 milioni di euro annui. La stima è determinata sulla base della media, riferita al triennio 2023-2025, del gettito annuo relativo ai veicoli di nuova immatricolazione con potenza superiore a 80 kW. Tenuto conto che i comportamenti considerati richiedono un progressivo adeguamento delle intestazioni e delle decisioni di acquisto, si assume convenzionalmente che gli effetti indotti raggiungano il livello di regime nell'arco di tre anni. In particolare, al primo anno è imputato un terzo dell'effetto complessivo, al secondo anno due terzi e, dal terzo anno, l'intero importo. Tale profilo temporale riflette la gradualità del rinnovo del parco veicolare e dell'adeguamento dei comportamenti dei soggetti interessati.

Effetti esenzione tassa automobilistica

	2027	2028	2029	dal 2030
Effetti abrogazione articolo 2 decreto-legge 162 del 2026 (a)	+2.362,0	0,0	0,0	0,0
Effetti esenzione a regime (b)	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0
Effetti indotti (c)		-23,3	-46,7	-70,0
Totale	0,0	-2.385,3	-2.408,7	-2.432,0
<i>di cui</i>				
quota da ristorare alle Regioni e Province aut.	-2.293,5	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5
quota ristoro già assicurato dal decreto-legge n. 162 del 2026	-2.293,5	0,0	0,0	0,0
ulteriore stanziamento per Regioni e Prov. Aut.	0,0	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5

in milioni di euro

Il comma 7 stabilisce che le esenzioni in esame si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

Come già evidenziato nella relazione tecnica originaria, l'importo da ristorare agli enti impositori, previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dal comma 8, è determinato sottraendo dalla perdita complessiva di gettito la quota riferibile alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio la tassa automobilistica ha natura erariale, nonché il 30 per cento della quota relativa alla Regione Sardegna. Per quest'ultima, infatti, il ristoro è limitato al 70 per cento della perdita di gettito, in misura corrispondente alla compartecipazione regionale al gettito del tributo, che anche nel territorio sardo ha natura erariale. Tenuto conto che la norma estende, a regime, l'esenzione prevista per il solo anno 2027 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, la cui copertura finanziaria è stata prevista dal relativo articolo 7 del suddetto decreto-legge, le risorse da assicurare nell'ambito della presente legge a copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione dalla misura concernono gli effetti decorrenti dal 2028. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 in esame riconoscono (comma 10), a decorrere dall'anno 2027 un contributo annuale per la spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica annuale, comunque nel limite massimo di 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo. Il beneficio è concesso con riferimento a una sola autovettura, omologata da sei a nove posti, in relazione alla quale uno dei componenti del nucleo



familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica e che sia alimentata a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 133 kW.

Inoltre, si prevede (comma 11) che, qualora nel nucleo familiare di cui al comma 10 risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto per quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza in kW e le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano agli altri veicoli.

La valutazione degli effetti finanziari concernenti i commi da 10 a 13 è stata effettuata utilizzando le informazioni desunte dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), integrate con i dati disponibili relativi al parco veicolare nazionale.

Ai fini dell'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, sono stati considerati i nuclei familiari per i quali risultano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni: *i)* presenza di più di tre figli, di cui almeno uno minorenne; *ii)* proprietà di almeno un'autovettura omologata da sei a nove posti con alimentazione a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione e potenza non superiore a 133 kW; *iii)* esclusione delle autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Dalle elaborazioni effettuate risulta una platea pari a 47.553 nuclei familiari potenzialmente beneficiari della misura per un numero corrispondente di autovetture di proprietà di uno dei soggetti appartenenti al nucleo; considerando il limite previsto di 385,71 euro si determina, pertanto, un onere su base annua, a decorrere dall'anno 2027, pari a 18.342.000 euro. Prudenzialmente è stato applicato a tutti i nuclei interessati il valore massimo del *bonus* previsto pur considerando che il contributo dovrebbe ridursi nei casi in cui la tassa automobilistica dovuta sia inferiore. Non è stato però considerato nella stima un numero residuale di soggetti (circa 3 mila) che risultano proprietari di veicoli esenti ai fini del pagamento della tassa automobilistica.

Tale valutazione prudenziale dell'onere è dovuta anche alla necessità di considerare che l'ultimo anno disponibile dell'ANPR si riferisce al 2024 e che vi possono essere possibili beneficiari, soggetti passivi della tassa, ma non proprietari del veicolo.

Si rileva, inoltre, che, secondo quanto previsto dal comma 11, si realizza un possibile recupero di gettito, prudenzialmente non valutato, in relazione a quei soggetti che, beneficiando del contributo, non dovrebbero più fruire dell'esenzione disciplinata dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

I commi 12 e 13, infine, disciplinano le modalità di gestione dell'erogazione del contributo, stabilendo che lo stesso è riconosciuto dall'INPS e che la nuova prestazione non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Premesso che ai fini della corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce le necessarie informazioni all'INPS, si precisa altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità per l'attribuzione del contributo, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

Il comma 14, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 10 a 13, autorizza la spesa annua di euro 18.342.000 a decorrere dal 2027.

ART. 4 (Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

La disposizione introduce gli articoli 360-*bis*, 360-*ter* e 360-*quater* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e, contestualmente abroga gli articoli 371, 372 e 373 del medesimo decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Finalità dell'intervento, in particolare, è quello di prevedere che, per l'anno 2027, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetti la detrazione con aliquota del 50% della spesa sostenuta (rispetto al 36



per cento previsto a legislazione vigente) mentre per gli immobili diversi dall'abitazione principale la detrazione spetti nella misura del 36 per cento (in luogo del 30 per cento).

In particolare, l'articolo 360-*bis* prevede, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, riconosce, invece, una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Restano ferme le vigenti previsioni che prevedono l'accesso al beneficio della detrazione per gli IACP ed Enti analoghi per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci e quelle concernenti – a determinate condizioni - il trasferimento dell'agevolazione agli acquirenti di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione di interi edifici, con riduzione della classe di rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, eseguiti nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (cosiddetto *sisma acquisti*).

A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La quantificazione considera pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1.300,5 milioni di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.

Per delimitare la platea potenzialmente interessata, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Secondo la metodologia consolidata per la valutazione di disposizioni analoghe, il 50 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione. Su tale componente si applicano, distintamente per le abitazioni principali e per gli altri immobili, i differenziali di aliquota rispetto alla legislazione vigente. Il restante 50 per cento è attribuito all'effetto incentivante della misura: per le abitazioni principali si applica l'aliquota del 50 per cento; per gli immobili diversi dall'abitazione principale non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota rispetto alla legislazione vigente.

L'onere complessivo è quindi pari a circa 290,1 milioni di euro e tiene conto degli effetti indotti sulle basi imponibili IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.

Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:



	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-4,8	-51,5	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	24,1	0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0	37,2	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	3,1	-1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4,1	-11,2	-49,5	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	24,1	0

in milioni di euro

L'articolo 360-ter, riconosce, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i medesimi interventi realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Il beneficio è previsto anche per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027, relative a interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato A, numero 2), lettera a), tabella 3, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66. Anche per il cosiddetto *ecobonus*, restano ferme le norme vigenti concernenti gli interventi agevolabili e l'accessibilità al beneficio IACP ed Enti analoghi per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di efficientamento energetico, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La quantificazione considera pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 6 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.

Per distinguere le due platee di spese agevolabili e applicare i rispettivi differenziali d'imposta, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Applicando la metodologia consolidata si ipotizza, inoltre, che una quota pari al 50 per cento delle suddette spese annue sia attribuibile ad interventi che sarebbero stati effettuati indipendentemente dall'aliquota maggiorata, scontando un differenziale di aliquota dato dalla differenza tra la nuova aliquota e l'aliquota vigente, mentre il restante 50 per cento di spesa annua sia dovuto all'effetto incentivante dell'aliquota maggiorata, al quale è stata applicata, per l'abitazione principale, l'aliquota piena. Inoltre, si ipotizza che il 20 per cento della quota relativa all'effetto incentivante dell'aliquota maggiorata determini ulteriori effetti positivi ai fini Ires/Irpef, Irap e IVA.

Di seguito gli effetti finanziari:



	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-22,4	-239,5	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	112,2	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	173,2	-74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	14,4	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	18,8	-51,9	-230,1	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	112,2	0,0

in milioni di euro

L'articolo 360-*quater*, al nuovo comma 1, riconosce, a fronte delle spese sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di recupero edilizio effettuati nel medesimo anno e realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione dall'IRPEF pari al 50 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi di recupero edilizio realizzati su unità immobiliari differenti dall'abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 36 per cento delle spese stesse, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

A legislazione vigente, a fronte delle spese sostenute nel 2027 per gli interventi di recupero edilizio, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria del 30 per cento ed è elevata al 36 per cento per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente. La quantificazione considera, pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi effettuati sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per gli interventi effettuati su immobili differenti dalle abitazioni principali.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 31 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024.

Per delimitare la platea potenzialmente interessata, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Secondo la metodologia consolidata per la valutazione di disposizioni analoghe, l'85 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione. Su tale componente si applicano, distintamente per le abitazioni principali e per gli altri immobili, i differenziali di aliquota rispetto alla legislazione vigente. Il restante 15 per cento è attribuito all'effetto incentivante della misura: per le abitazioni principali si applica l'aliquota piena del 50 per cento; per gli immobili diversi dall'abitazione principale non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota rispetto alla legislazione vigente.

L'onere complessivo è pertanto stimato in circa 4.678,7 milioni di euro e tiene conto anche degli effetti indotti sulle basi imponibili IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA, calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.

Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-73,6	-785,1	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	368,0	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	266,4	-114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	22,2	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-10,2	-496,5	-614,4	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	368,0	0,0

in milioni di euro



Il comma 2 del medesimo articolo 360-*quater* proroga, per l'anno 2027, la detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di mobili, fino a un massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è fruibile in dieci quote annuali di pari importo.

La stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1 miliardo di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024. Per tale anno era previsto il limite massimo di spesa pari a 5 mila euro e nel tetto erano ricomprese le spese per l'acquisto di elettrodomestici.

La proposta in esame, ai fini della stima, considera una spesa pari a 900 milioni con una conseguente rata annua di detrazione pari a 45 milioni di euro (900 x 50% / 10).

La norma, inoltre, determina un effetto indotto nei settori produttivi coinvolti, generando maggiori entrate erariali in termini di IVA, IRES e IRAP. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, e sulla base della metodologia precedentemente adottata nella stima di questi effetti, si stima un incremento del gettito IVA pari a circa +8,1 milioni di euro e un incremento di gettito pari a circa +9,6 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Tenuto conto della ripartizione in dieci quote annuali, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-6,8	-72,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	33,8	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	15,5	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,3	-55,2	-52,2	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	33,8	0,0

in milioni di euro

Le disposizioni di cui alla lettera *d*) attengono a interventi di coordinamento normativo e non comportano effetti.

Si specifica, da ultimo, che ai fini della stima complessiva dell'onere associato alle disposizioni di cui al presente articolo, si assume, quale base di riferimento, un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 39,2 miliardi di euro, desunto dalle informazioni disponibili nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024. Per distinguere le due platee di spese agevolabili e applicare i rispettivi differenziali d'imposta, sulla base delle informazioni contenute nel volume «Gli immobili in Italia 2023», si assume che il 75 per cento della spesa complessiva sia riferibile ad abitazioni principali, mentre il rimanente 25 per cento è riferibile a interventi effettuati su immobili differenti.

Di seguito si riepilogano gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni sopra descritte:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-107,6	-1.148,1	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	538,1	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	492,3	-211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	41,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	14,0	-614,8	-946,2	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	538,1	0,0

in milioni di euro

Il **comma 2** prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 107 e 108, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, dunque, per sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali, nonché per favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la



sostituzione dei grandi elettrodomestici a uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, il fondo di cui al comma 109 della medesima legge n. 207 del 2024, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del predetto contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

ART. 5 (Modifiche al regime della c.d. “cedolare secca”)

La disposizione introduce l'articolo 364-*quinques* nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che, al comma 1, estende, per i contratti in prima stipulazione nel 2027 e per il successivo primo rinnovo (cd. automatico), l'imposta sostitutiva cd. cedolare secca al 21 per cento ai redditi da locazione degli immobili ad uso commerciale classificati C/1 di superficie fino a 200 mq, in luogo della tassazione ordinaria Irpef. Tale aliquota è ridotta al 10 per cento per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitane. Si prevedono, inoltre, specifiche disposizioni antielusive volte a escludere applicazioni opportunistiche della disposizione.

Per quanto concerne la stima degli effetti finanziari, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), aggiornato all'anno 2024, risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nell'anno da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) di superficie fino a 200 mq è di circa 840 milioni di euro, di cui circa il 70 per cento (588 milioni di euro) potrebbe optare per la cedolare al 21%, mentre il 30 per cento (252 milioni di euro) beneficerebbe della cedolare al 10% prevista per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitane, per un ammontare di canoni dei locali commerciali pari a 252 milioni di euro (840 milioni di euro x 30 per cento).

Mediante il modello di microsimulazione Irpef, si stima che circa l'85 per cento dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca, in quanto tali redditi, in Irpef, sarebbero assoggettati ad un'aliquota marginale media superiore al 21 per cento. Per ragioni di prudenza, invece, si assume che tutti i locatori di immobili commerciali nei capoluoghi di città metropolitane abbiano convenienza ad optare per la cedolare con aliquota del 10 per cento.

La base imponibile della cedolare secca interessata dalla misura è quindi pari a

- a) 499,8 milioni di euro per la cedolare secca al 21 per cento (588,0 milioni di euro x 85 per cento)
- b) 252,0 milioni di euro per la cedolare secca al 10 per cento

Quanto agli effetti negativi in termini di minore l'Irpef, la riduzione di base imponibile, al netto della deduzione forfetaria del 5 per cento) è pari 714,2 milioni di euro (499,8 milioni x 95 per cento + 252,0 milioni x 95 per cento).

La proposta comporta, quindi, un minor gettito complessivo di competenza annua pari a -156,9 milioni di euro e, in particolare:

- i) un recupero di gettito da cedolare secca pari a +130,2 milioni di euro (499,8 milioni di euro x aliquota 21 per cento + 252,0 milioni di euro x aliquota 10 per cento);
- ii) una perdita di gettito IRPEF di competenza annua stimata, con un'aliquota marginale del 35 per cento, in misura pari a -250,0 milioni di euro, cui si aggiungono, rispettivamente, -16,4 milioni di euro e -5,7 milioni di euro di addizionale regionale e comunale;
- iii) una perdita di gettito di -15,0 milioni di euro di imposta di registro e bollo.



Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari stimati considerando un arco temporale di 12 anni (la durata media dei contratti di 6 anni e il rinnovo di altri 6 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Dal 2041
Cedolare secca	0	260,3	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-130,2	0
IRPEF	-187,5	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-62,5	0	0
Addizionale regionale	0	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	0	0
Addizionale comunale	0	-7,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	1,7	0
Imposta di registro	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	0	0	0
Totale	-202,5	-28,5	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	-156,9	45,6	-128,5	0

in milioni di euro

Il comma 2 stabilisce la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota della cedolare secca sui canoni percepiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 in relazione ai contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nel 2027.

Il comma 3 stabilisce che l'aliquota è ridotta all'1 per cento se il contratto è stipulato con un conduttore di un'età inferiore a 36 anni.

Il comma 4 specifica che la riduzione dell'aliquota della cedolare secca prevista ai commi 2 e 3 si applica anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027, limitatamente ai canoni di locazione relativi al periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031. Anche in tal caso, al comma 5 sono previste talune esclusioni in funzione antielusiva. Il comma 6, sia con riferimento alle locazioni ad uso commerciale di cui al comma 1, sia alle locazioni abitative di cui ai commi 2 e 3 precisa che sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sostitutiva i contratti in scadenza nel 2027 e oggetto di primo rinnovo (cd. automatico) o di proroga in tale annualità.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno d'imposta 2025 e dei modelli RLI delle RegISTRAZIONI delle locazioni di immobili dell'anno di imposta 2024, si stima che il reddito imponibile dei nuovi contratti della cedolare secca al 10 per cento sia pari a circa 2.003,1 milioni di euro, di cui circa 1.214,4 milioni di euro riferibili a conduttori di età inferiore a 36 anni e 788,7 milioni di euro per i restanti conduttori.

Conseguentemente, la riduzione dell'aliquota dal 10 per cento all'1 per cento e dal 10 per cento al 5 per cento comporta un minor gettito da cedolare secca pari rispettivamente a -109,3 milioni (1.214,4 x 9 punti percentuali) e -39,4 milioni di euro (788,7 x 5 punti percentuali).

La riduzione dell'aliquota, tuttavia, non ha effetti solo sui contratti attualmente assoggettati a cedolare secca, ma può rendere conveniente il passaggio a cedolare secca di una quota dei canoni di locazione di immobili situati in un comune ad alta densità abitativa concessi in locazione a canone concordato attualmente assoggettati ad Irpef (indicati in sede dichiarativa con Utilizzo 8). Prudenzialmente, si ipotizza che l'intero ammontare dei suddetti canoni passi a cedolare secca ad aliquota dell'1 per cento e del 5 per cento, per un importo di nuovi contratti, nel 2027, stimato rispettivamente in misura di circa 51,1 e 33,3 milioni di euro. Applicando a tali canoni l'aliquota dell'1 per cento e del 5 per cento, si stima che il passaggio da Irpef a cedolare secca determini un incremento del gettito da



cedolare secca di competenza annua rispettivamente in 0,5 milioni (51,1 x 98 per cento x 1 per cento) e 1,7 milioni di euro (33,3 x 5 per cento).

La riduzione di base imponibile Irpef derivante dall'assoggettamento a cedolare secca di tali canoni è stimata complessivamente nella misura di 56,1 milioni di euro (84,4 x 95 per cento x 70 per cento) e, con un'aliquota marginale media del 35 per cento, comporta una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -19,6 milioni di euro e di circa -1 e -0,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Il passaggio di tali canoni a cedolare secca comporta, infine, una perdita di gettito in termini di imposta di bollo e registro, stimata, con un'aliquota del 2 per cento, in misura pari a circa -1,7 milioni di euro.

Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari stimati considerando un arco temporale di 5 anni (la durata dei contratti di 3 anni e il rinnovo di altri 2 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Dal 2034
IRPEF	-14,7	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	14,7	0,0
Addizionale regionale	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,1	0,0
Cedolare secca dal 10% al 5% o all'1%	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	148,7	0,0
Cedolare secca ulteriori canoni	0	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	-2,2	0,0
Bollo e Registro	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0	0	0,0
Totale	-165,1	-167,1	-169,2	-169,2	-169,2	-167,5	161,3	0,0

in milioni di euro

ART. 6 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione, al comma 1, introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-sexies che prevede, per l'anno 2027, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5 per cento, agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, con decorrenza dagli anni 2025, 2026 e 2027. Sono esclusi da tale disciplina gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 19, comma 1, lettera b). L'applicazione del regime agevolativo è facoltativa ed è riservata ai soggetti che, nell'anno 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro.

Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati contenuti nell'indagine ISTAT sulle retribuzioni contrattuali e sui rinnovi dei contratti collettivi. Da tali informazioni risulta che, nel triennio 2024-2026, sono stati rinnovati 35 contratti collettivi, relativi a circa 9,4 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato; tra questi 12 contratti sono stati siglati nel 2024 e hanno riguardato circa 5,4 milioni di lavoratori. Risultano, inoltre, circa 1,3 milioni di lavoratori con contratto attualmente scaduto e ulteriori 4 milioni di lavoratori con contratto in scadenza tra il terzo quadrimestre del 2026 e il 2027.

Con riferimento alla prima platea, pari a 9,4 milioni di lavoratori, è stata esclusa, sulla base del modello di microsimulazione IRPEF alimentato con i dati delle dichiarazioni dei redditi, la quota di soggetti il cui reddito di lavoro dipendente nell'anno 2026 risulta superiore al limite di 33.000 euro previsto dalla disposizione. Sulla base delle risultanze



del medesimo modello, è stata esclusa un'ulteriore quota di lavoratori che si presume rinuncino al regime agevolativo poiché l'applicazione dell'imposta sostitutiva non determinerebbe un beneficio, in quanto incapienti ovvero assoggettati a un prelievo ordinario di importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota sostitutiva per via di eventuali detrazioni.

La platea interessata è conseguentemente stimata in quasi 6.400 milioni di lavoratori dipendenti. Tale platea coincide in parte con quella che, nel 2026, ha beneficiato dell'analoga agevolazione introdotta in via temporanea dalla legge di bilancio per il 2026. Assumendo un incremento retributivo medio pari a 780 euro, corrispondente al 3,5 per cento del reddito medio della platea considerata, e tenuto conto degli aumenti retributivi che hanno avuto decorrenza dal 2024, non considerati dalla norma, la base imponibile agevolabile è stimata in 3.869 milioni di euro.

Con riferimento alla seconda platea, costituita da 1,3 milioni di lavoratori dipendenti con contratto attualmente scaduto, l'applicazione dei medesimi criteri di esclusione conduce a una stima di circa 865.000 potenziali beneficiari. Secondo le pubblicazioni dell'ISTAT, il tempo medio di rinnovo dei contratti è pari a circa 18 mesi. Sebbene per circa due terzi dei lavoratori interessati il contratto risulti scaduto da un periodo inferiore, in via prudenziale la platea è stata considerata per intero, anche in ragione del possibile effetto di accelerazione dei rinnovi indotto dalla disposizione.

La stima tiene conto dell'eventualità che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, uno stesso contratto sia oggetto di più rinnovi. In tale ipotesi, le quote incrementali che, per effetto dei successivi rinnovi, trovano applicazione nell'anno 2027 ai fini del riconoscimento del beneficio non sono cumulabili tra loro, ma sono imputate pro quota alle rispettive mensilità di riferimento, in relazione a ciascun contratto.

Per la platea in esame è stato assunto un incremento retributivo medio pari a 0 euro, tenendo conto sia dell'erogazione, nel 2027, di un numero limitato di tranches, sia della loro corresponsione per un periodo inferiore all'intero anno. Ne deriva un'ulteriore base imponibile agevolabile stimata in 337,3 milioni di euro.

La base imponibile complessivamente assoggettabile al regime agevolativo è pertanto stimata in 4.206,3 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media riferibile alla platea considerata e tenendo conto dell'imposta sostitutiva, determinata nella misura del 5 per cento, si stima una riduzione di gettito, in termini di competenza, relativa all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali pari a 1.194,6 milioni di euro, a fronte di un maggior gettito da imposta sostitutiva pari a 210,3 milioni di euro. L'effetto netto complessivo, in termini di competenza, è pertanto valutato in 984,3 milioni di euro di minor gettito.

Il profilo di cassa dei singoli tributi è riportato nella tabella seguente:

	2027	2028	2029	dal 2030
Irpef	-1.083,6	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-80,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-39,6	9,1	0,0
Imposta sostitutiva	210,3	0,0	0,0	0,0
Totale	-873,3	-120,1	9,1	0,0

in milioni di euro

ART. 7 (Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

La disposizione introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*septies*.

Le modifiche di cui al comma 2 attengono a interventi di coordinamento normativo.



L'articolo 360-*septies*, per il periodo di imposta 2027, prevede che, salvo espressa rinuncia del dipendente, siano assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Tenuto conto della contestuale proroga della misura prevista per lavoratori del comparto turistico, alberghiero e termale, di cui al successivo articolo 8, restano fermi i requisiti e gli ulteriori presupposti per l'applicazione della misura già previsti dai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026.

In linea con la norma vigente nel 2026, il beneficio è applicato dai sostituti di imposta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro. Non concorrono al raggiungimento del limite i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme, inoltre, le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Considerando i dati del monitoraggio ad agosto 2026, si riscontra che l'imposta sostitutiva riscossa risulta pari a 115,3 milioni di euro. Si stima per l'intero anno un importo complessivo dell'imposta sostitutiva pari a circa 250 milioni di euro, con la riduzione a poco meno della metà rispetto a quanto previsto, come effetto della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In relazione all'andamento riscontrato, tenendo conto di un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15% si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2027	2028	2029	2030
Irpef	-510,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-30,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-15,1	3,5	0,0
Imposta sostitutiva	250,8	0,0	0,0	0,0
Totale	-259,2	-45,2	3,5	0,0

in milioni di euro

ART. 8 (Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico-alberghiero e degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori che, nel periodo d'imposta 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.



La disposizione costituisce, di fatto, una proroga dell'analoga agevolazione vigente dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Ai fini della quantificazione sono stati pertanto utilizzati i dati relativi alle compensazioni dei crediti, desumibili dai versamenti effettuati mediante modello F24. Sulla base di tali dati, l'ammontare del trattamento per l'intero anno 2026 è stimato in circa 12,3 milioni di euro; il medesimo importo è assunto ai fini della stima per il 2027.

Di seguito gli effetti finanziari del provvedimento:

	2027	2028	2029
Trattamento integrativo	-12,3	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 9 (Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

Al comma 1 viene modificata, per il solo anno 2027, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, ampliando il secondo scaglione di cui viene innalzato il limite superiore da 50.000 euro a 55.000 euro secondo il seguente schema:

Scaglioni (in euro)	Aliquote	
	Vigente	2027
Fino a 28.000	23%	23%
da 28.000 a 50.000	33%	33%
da 50.000 a 55.000		33%
oltre 55.000	43%	43%

Ai fini della stima è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti. Il modello, a partire dagli ultimi redditi dichiarati e rivalutati all'anno in corso, ricalcola per ciascun contribuente le imposte dovute e i trattamenti fiscali spettanti applicando le modifiche normative previste dai provvedimenti, e le confronta con le corrispondenti grandezze calcolate secondo la normativa vigente, calcolando le variazioni. La somma di tutte le variazioni calcolate per ciascun contribuente costituisce la variazione di gettito, oggetto della valutazione.

Si stima, pertanto, una riduzione complessiva del gettito di competenza pari a circa 1.434,2 milioni di euro, di cui 1.433,0 milioni di euro di IRPEF e 0,9 e 0,3 milioni, rispettivamente di addizionale regionale e comunale, con ulteriori effetti negativi per circa 15,5 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.

L'intervento coinvolge circa 3,2 milioni di contribuenti.

Gli effetti finanziari delle misure stimate sono i seguenti:

	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-1.150,5	-494,4	211,9	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
TFR	-15,5	0,0	0,0	0,0
Totale	-1.166,0	-495,7	212,0	0,0

in milioni di euro

Il comma 2 prevede l'innalzamento della soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tale soglia è attualmente fissata a 85.000 euro e in base alla variazione normativa verrebbe incrementata fino a 100.000 euro. Resta ferma a 85.000



euro la soglia al di sotto della quale è prevista l'esclusione dal regime IVA; i soggetti che optano per il regime forfetario e che dichiarano compensi e ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro sono comunque assoggettati al regime IVA.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni utilizzando il modello di microsimulazione sui titolari di partita IVA, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi di tutta la platea interessata. Il modello, a partire dagli ultimi ricavi e redditi dichiarati, ricalcola per ciascun contribuente le imposte dovute applicando le modifiche normative previste dai provvedimenti. Nel caso specifico, sono stati presi in considerazione i contribuenti, professionisti e imprenditori, che hanno dichiarato ricavi compresi tra gli 85.000 e i 100.000 euro e che, al contempo, soddisfano tutte le altre condizioni per accedere al regime forfetario. Su questi sono state calcolate le imposte dovute nel regime ordinario (Irpef e addizionali) e si è proceduto a rideterminare il reddito in base ai rispettivi coefficienti di redditività e, quindi, all'imposta sostitutiva dovuta.

In base alle elaborazioni effettuate, si stima che, in seguito alla modifica normativa, circa 41.000 soggetti opereranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2027, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari per le imposte coinvolte, al netto delle minori entrate contributive.

Gli effetti sull'Irpef si registrano già nel 2027, in quanto i nuovi contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti per il 2028.

In base alle elaborazioni effettuate si stima che, in seguito alla modifica normativa, circa 41.000 soggetti opereranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2027, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari per le imposte coinvolte, al netto delle minori entrate contributive.

Gli effetti sull'Irpef si registrano già nel 2027 in quanto i nuovi contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti per il 2028.

	2027	2028	Dal 2029
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Totale	-247,2	-310,0	-302,6

in milioni di euro

Oltre agli aspetti fiscali, la norma determina ulteriori effetti a carico della finanza pubblica di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti dell'Inps. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere a un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, dell'accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La previsione ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari Inps ha stimato che:

- a) delle 41.000 nuove adesioni stimate sotto il profilo fiscale, 23.000 siano quelle iscritte alla gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti, con reddito medio annuo pari a 50.300 euro;



- b) gli interessati al regime contributivo agevolato siano 4.600 soggetti visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione a optare per il *forfait* contributivo è stata stimata sulla base delle attuali rilevazioni di adesioni da parte degli iscritti (circa il 20 per cento);
- c) l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Lo sviluppo decennale è stato effettuato sulla base delle recenti indicazioni macroeconomiche sottostanti il Documento Programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026.

Gli effetti sull'Irpef e sui contributi si registrano già nel 2027, in quanto i contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti Irpef per il 2028 e che i contributi saranno versati in misura ridotta.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui al comma 2.

	2027	2028	Dal 2029
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Effetti sui contributi	-15,4	-20,2	-20,4
Totale	-262,6	-330,2	-323,0

in milioni di euro

Il comma 3 della disposizione, per il solo 2027, innalza da 30.000 a 35.000 euro la soglia massima di reddito di lavoro dipendente e assimilati quale condizione di accesso e permanenza nel regime forfetario. Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando il modello sopra descritto, tale modifica riguarda circa 52.200 contribuenti.

Considerando l'applicazione della disposizione per il solo 2027, e tenendo conto che coloro che accedono per la prima volta al regime non verseranno acconti Irpef per il 2028, si stimano le seguenti variazioni per le imposte coinvolte e il relativo profilo finanziario, al netto delle minori entrate contributive:

	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5,0	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Totale	-69,1	-134,2	84,3	0,0

in milioni di euro

Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, stimati da INPS, delle 52.200 adesioni stimate sotto il profilo fiscale, 17.200 sono quelle iscritte alla gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti, con reddito medio annuo pari a 13.700 euro. Tra queste 7.000 sono rilevanti sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione a optare per il *forfait* contributivo, visto il reddito piuttosto



contenuto di 13.700 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40 per cento.

Di seguito, gli effetti della norma secondo l'ipotesi di entrata in vigore per il solo 2027.

2) Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del reddito da lavoro dipendente			
Anno	Contributi pieni	Contributi ridotti del 35 %	Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
	(in milioni di euro)		
2027	+24,6	+16,0	-8,6
2028	+8,2	+5,3	-2,9

Gli effetti sull'Irpef e sui contributi si registrano già nel 2027 in quanto i contribuenti che fluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti Irpef per il 2028 e per i contributi saranno versati in misura ridotta.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui al comma 3:

	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-8,6	-2,9	0,0	0,0
Totale	-77,7	-137,1	84,3	0,0

in milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 risultano pertanto i seguenti:

	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF	-318,1	-942,3	-450,5	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-48,8	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-23,4	-12,9	-14,1
Sostitutiva	0,0	570,3	282,2	282,2
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-24,0	-23,1	-20,4	-20,4
Totale	-340,3	-467,3	-238,7	-323,0

in milioni di euro

ART. 10 (Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

La disposizione in esame, al comma 1, lettera a), prevede l'inserimento nell'articolo 228 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2006, n. 117, della misura già prevista dall'articolo 6, comma 1, della



legge 15 maggio 2025, n. 76, che prevede l'esenzione del 50 per cento dell'ammontare dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, nel contempo prorogando il beneficio, già vigente per gli anni 2025 e 2026, anche per l'anno 2027.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), attengono a interventi di coordinamento normativo.

La legislazione vigente prevede, per il 2027, una tassazione con aliquota del 26 per cento. Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura sono state utilizzate le informazioni acquisite presso operatori di settore in base alle quali risulta che il numero di dipendenti coinvolti in Italia in piani di azionariato diffuso è pari a 108.000 soggetti. In assenza di dati circa l'ammontare dei dividendi da considerare, si ipotizza un ammontare medio degli stessi pari al limite previsto pari a 1.500 euro, per un ammontare complessivo di dividendi agevolati di circa 162 milioni di euro.

Applicando l'aliquota vigente del 26 per cento al 50 per cento di detto ammontare, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -21 milioni di euro. Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-21,0	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 11 (Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione introduce l'articolo 363-bis nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che prevede la proroga, anche per l'anno 2027, la franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro da applicare alla somma dei redditi imponibili dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Viene prorogata, al contempo, la parziale esenzione al 50 per cento per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La legislazione vigente stabilisce che, a decorrere dall'anno 2027, tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione anche per l'anno 2027 sono state effettuate elaborazioni sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presentate nel 2025 dai soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua per circa -119,2 milioni di euro oltre a minori entrate per -8,6 e -3,3 milioni di euro, rispettivamente di addizionali regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2027	2028	2029	2030
IRPEF	0,0	-208,6	89,4	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,3	1,0	0,0
Totale	0,0	-221,5	90,4	0,0

in milioni di euro

ART. 12 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)



La disposizione, al comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, fino al 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ciascun anno dal 2027 al 2029 per i canoni di abbonamento di beni strumentali immateriali avanzati, erogati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 disciplinano l'utilizzo del credito di imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre al comma 4 si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura e le procedure di concessione del credito di imposta finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

La misura determina oneri pari al limite di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, gli investimenti in beni immateriali agevolabili, realizzati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*, ammontano a circa 94 milioni di euro per l'anno 2026; pertanto, ne risulta la congruità dell'agevolazione fiscale fino al 30 per cento della spesa sostenuta.

ART. 13 (Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

La disposizione introduce l'articolo 364-bis nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 che, ai commi da 1 a 7, prevede anche per l'anno 2027 l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, secondo le modalità già previste dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe (cosiddetta assegnazione agevolata).

Il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il costo fiscalmente riconosciuto sarà pari all'8 per cento, oppure del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Si dispone, inoltre, che, nei casi di assegnazione e cessione ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva da parte degli enti che si avvalgono dell'istituto deve avvenire entro il 30 settembre 2027.

Ai fini della stima, si assume che i versamenti dell'imposta sostitutiva risultino in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (articolo 1, commi 31-36 della legge n. 207 del 2024 - legge di Bilancio 2025). In particolare, per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, legge 28 dicembre 2015, n. 208), prendendo come anno di riferimento il 2025, risultano importi a debito per circa 97,1 milioni di euro (codice 1836) e 19,7 milioni di euro (codice 1837), per un totale di 116,8 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.168 milioni di euro (116,8 / 10%) applicando, prudenzialmente, un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8 per cento). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta



sostitutiva con aliquota del 13 per cento e stimate in 151,5 milioni di euro (19,7 / 13 per cento).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50 per cento dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate interamente nell'esercizio di realizzo, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato, inoltre, che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16 per cento, IRPEF del 26 per cento e IRAP del 4 per cento e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4 per cento ed IRES del 46,6 per cento in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2027-2032 considerando che l'imposta sostitutiva sia versata nel 2027, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e IRAP dell'85 per cento:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta Sostitutiva	116,8	0	0	0	0	0	0	0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0	0	0
IRES	0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7	0
IRPEF	0	-24,7	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1	10,6	0
IRAP	0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0
TOTALE	136,5	-51,4	-30,1	-30,1	-30,1	-27,9	21,4	0

in milioni di euro

Con il comma 8, si ripropone, altresì, quanto previsto nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sui beni immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2026, al fine di realizzarne, dal 1° gennaio 2027 al 31 maggio 2027, l'estromissione dal patrimonio dell'impresa (cd. estromissione agevolata). I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 (60 per cento) e, per la restante parte, entro il 30 giugno 2028 (40 per cento), mentre gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2027.

Ai fini degli effetti finanziari della disposizione si fa riferimento ai dati relativi all'imposta sostitutiva versata per l'analoga misura disposta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, dall'analisi del codice tributo rilevabili dai dati F24 risultano versamenti per circa 9,9 milioni di euro, relativi al versamento della prima rata in pagamento nel mese di novembre 2025 e in circa 6,6 milioni di euro per la seconda rata, pari al 40% residuo.

In relazione agli effetti sulle imposte dirette, in conseguenza della estromissione dei beni, questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni della misura, tenuto conto dell'esclusione dall'IRAP per gli imprenditori individuali, operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Ai fini del calcolo degli effetti finanziari, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50 per cento dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate interamente nell'anno di realizzo. Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26 per cento.



Tutto ciò premesso, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione considerando che l'imposta sostitutiva, analogamente a quanto previsto dalla misura di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 è versata in due rate, pari al 60 per cento e al 40 per cento dell'ammontare dovuto, con scadenza l'una nel mese di novembre 2027 e l'altra nel mese di giugno 2028:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Dal 2034
Imposta Sostitutiva	9,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF	0,0	-9,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	4,0	0,0
TOTALE	9,9	-2,8	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	4,0	0,0

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti complessivi della disposizione.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta Sostitutiva	126,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7,0	0,0
IRPEF	0,0	-34,1	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	14,6	0,0
IRAP	0,0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0,0
TOTALE	146,4	-54,2	-35,4	-35,4	-35,4	-33,2	25,4	0,0

in milioni di euro

ART. 14 (Rivalutazione beni immobili d'impresa)

La disposizione introduce l'articolo 364-ter nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La norma intende consentire ai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa.

Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Ai fini fiscali, tale riserva è considerata in sospensione d'imposta e il saldo attivo può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione sarà riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, previo versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e al 4 per cento per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo.

Qualora i beni rivalutati siano ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si farà riferimento al costo ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la rivalutazione, con possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2025, recante il testo unico in materia di versamenti e riscossione.



Il riallineamento è consentito anche ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, per i quali l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, affrancabile mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati analizzati i versamenti relativi alla imposta sostitutiva dell'ultima proposta normativa assimilabile (decreto-legge n. 185 del 2008). Dividendo l'ammontare delle imposte sostitutive versate, così come rilevabile dai dati F24 (codici tributo 1824 e 1825), pari a 3,27 miliardi di euro, per le rispettive aliquote del 3 per cento sui maggior valori degli immobili e del 10 per cento sul saldo di rivalutazione sono stati ricalcolati i valori delle rivalutazioni pari a 103,4 miliardi di euro.

Prudenzialmente, nonostante la disposizione risulti essere meno conveniente rispetto a quella del 2008, gli effetti finanziari sono stati calcolati assumendo che la percentuale di adesione si attesti al 2,5 per cento come nel caso della precedente disposizione.

Gli effetti finanziari negativi negli anni successivi all'introduzione della disposizione derivano dalle maggiori quote di ammortamento deducibili e dalle minori plusvalenze imponibili sulla eventuale cessione degli immobili.

Per ragioni di prudenza, gli ammortamenti sono stati stimati considerando una vita utile residua di 33 anni a partire dal terzo anno successivo alla rivalutazione (quota di ammortamenti pari al 3 per cento) e le minori plusvalenze sono state stimate ipotizzando che tutti gli immobili rivalutati vengano ceduti entro 10 anni dall'anno in cui la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta.

Nella tabella che segue, sono indicati gli effetti finanziari.

CASSA	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	dal 2043
Sostitutiva immobili	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sostitutiva saldo	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	0,0	-16,9	-62,8	-36,8	-35,1	-33,5	-32,1	-30,7	-29,4	-28,2	-27,1	-26,1	20,2	0,0	0,0
IRPEF	0,0	0,0	0,0	-7,4	-27,4	-16,1	-15,3	-14,7	-14,0	-13,4	-12,8	-12,3	-11,9	9,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,0	-4,5	-2,4	-2,4	-2,0	-1,7	-1,5	-1,2	-1,0	-0,8	-0,5	-0,3	0,0	0,2	0,0
Totale	208,1	0,0	0,0	-29,1	-94,1	-56,7	-53,7	-51,1	-48,7	-46,4	-44,3	-42,3	-40,5	-17,1	20,2	0,2	0,0

in milioni di euro

ART. 15 (Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

La disposizione interviene sulla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), modificando le aliquote applicabili alle operazioni soggette all'imposta.

In particolare, la proposta prevede l'incremento dell'aliquota ordinaria applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, portandola dall'attuale 0,4 per cento allo 0,8 per cento.

Contestualmente, viene incrementata dall'attuale 0,04 per cento allo 0,08 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni ad alta frequenza, in modo da mantenere un coerente rapporto tra le diverse fattispecie di operazioni.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, è stata assunta quale base di riferimento la previsione di gettito relativa all'anno 2026 afferente al codice tributo 4058 ("Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi", di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), stimata in circa 1.380 milioni di euro.

In considerazione dell'incremento dell'aliquota dallo 0,4 per cento allo 0,8 per cento previsto dalla disposizione, il maggior gettito è determinato in misura pari a 1.380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (100 per cento del gettito previsto).

ART. 16 (Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)



La disposizione interviene sul trattamento fiscale degli utili percepiti dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dagli altri Enti non Commerciali, prevedendone la concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 55 per cento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi degli enti non commerciali presentate nel 2025 e relative al periodo d'imposta 2024, aggiornati in base ai dati più recenti pubblicati nel 31° Rapporto annuale ACRI del 2025, che evidenziano un incremento degli utili percepiti dalle Fondazioni Bancarie nel 2025 rispetto ai dati dichiarativi.

Con riferimento alla platea interessata, sono stati individuati gli utili parzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 153 del TUIR, dichiarati nel quadro RL, sezione I-A («Redditi di capitale»), che, per effetto della disposizione, concorrerebbero in misura maggiore alla determinazione della base imponibile IRES.

Mediante il modello di microsimulazione, per ciascun contribuente è stato rideterminato il reddito imponibile includendo il 55 per cento degli utili. Alla maggiore base imponibile così determinata è stata applicata l'aliquota IRES utilizzata dal contribuente (aliquota ordinaria del 24% o il 12% per i soggetti che, a legislazione vigente, beneficiano della riduzione alla metà dell'aliquota ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Sulla base delle elaborazioni effettuate, la disposizione determina un maggior gettito IRES, in termini di competenza, stimato in circa 21,5 milioni di euro annui.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari, con un acconto IRES pari al 75 per cento, tenuto conto che la disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027 e produce effetti sul calcolo dell'acconto dovuto per il medesimo periodo.

	2027	2028	2029	dal 2030
Ires	16,1	21,5	21,5	21,5

in milioni di euro

ART. 17 (Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

La disposizione introduce nel decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, un nuovo articolo 307-bis, recante la disciplina dell'imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali.

Tale articolo, al comma 1, introduce un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).

L'imposta si applica, con aliquota del 26 per cento, ai redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con riduzione della base imponibile al 48,08% per i titoli di Stato, e opera a condizione che il valore complessivo dei beni finanziari posseduti (fra cui, partecipazioni, titoli, strumenti finanziari) sia almeno pari a 800.000 euro e se il soggetto passivo è stato residente in Italia per almeno sei dei dieci anni antecedenti al trasferimento della residenza.

Il versamento dell'imposta è dovuto entro 180 giorni dal trasferimento della residenza con la possibilità, per i soggetti che trasferiscono la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale l'Italia abbia in vigore accordi collaborativi, di optare per il differimento del versamento al momento della cessione dei beni, subordinatamente al versamento di un



acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e alla contestuale prestazione di un'adeguata garanzia.

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno esercitato l'opzione per il differimento, l'imposta si applica ai redditi relativi ai beni e ai diritti ceduti nei primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto efficacia la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per i soggetti che hanno trasferito la residenza in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale l'Italia abbia in vigore sia accordi collaborativi e che hanno esercitato l'opzione per il differimento, l'imposta si applica ai redditi relativi ai beni e ai diritti ceduti nei primi dieci periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto efficacia la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'imposta non è dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo di differimento. L'imposta non è altresì dovuta per i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento, nonché per quelli non ceduti in caso di ritrasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il medesimo periodo. Le somme versate in eccedenza sono rimborsate.

La platea dei potenziali soggetti interessati dall'imposta è stata definita, in base alle informazioni disponibili sulla distribuzione della ricchezza finanziaria al netto dei depositi bancari delle famiglie, in riferimento alle famiglie la cui ricchezza si colloca al di sopra del valore soglia di 800.000 euro, che rappresentano il 73,1 per cento della ricchezza totale.

In base ai dati ISTAT sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente anni 2024-2025, si stima inoltre che, con riferimento all'anno 2025, il numero di soggetti emigrati all'estero si attesti intorno allo 0,28 per cento della popolazione residente di età superiore a 15 anni.

Moltiplicando tali percentuali per l'ammontare dei versamenti del 2025, relative all'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (6.581 milioni di euro), si stima che il gettito potenziale dell'*exit tax* sia pari a 13,47 milioni di euro, dei quali prudenzialmente si stima che solo il 50 per cento possa essere trattenuto a titolo di acconto (o che tutti i soggetti possano optare per il versamento differito), pervenendo a una stima di gettito annuo atteso pari a circa 6,74 milioni di euro annui (3,37 milioni di euro nel 2027 per tener conto del termine di 180 giorni dal trasferimento di residenza per effettuare il versamento).

Per ragioni di prudenza, si stima, inoltre, che il 50 per cento dei versamenti effettuati a titolo di acconto possano essere oggetto di istanze di rimborso, in quanto l'imposta, non verificandosi la cessione o la plusvalenza, risulterà non dovuta negli anni successivi. Tali rimborsi comporteranno effetti finanziari negativi pari a circa 3,37 milioni di euro annui, che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in esame, si collocano temporalmente a partire dalla conclusione del periodo quinquennale applicabile per i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea.

Prudenzialmente, non si stimano, invece, gli ulteriori effetti finanziari positivi che deriveranno dal versamento del saldo dell'imposta, da parte dei soggetti per i quali l'imposta diventerà dovuta al momento del realizzo della plusvalenza e che avevano optato per il versamento dell'acconto del 50 per cento in luogo dell'intera imposta.

	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
Versamenti acconto	3,37	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,37
Totale	3,37	6,74	6,74	6,74	6,74	3,37



in milioni di euro

ART. 18 (Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

La disposizione modifica il Titolo I della parte IV del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ridenominandone il capo I e sopprimendo le partizioni relative al capo II, III e IV. Inoltre, la disposizione inserisce nuovo articolo 362-bis, rubricato “*Incremento addizionale IRES per il settore finanziario*”.

Tale articolo, al comma 1 incrementa, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - e alla Banca d'Italia, portandola dal 3,5 per cento al 6,5 per cento.

La misura aumenta di 3 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e prevede, per i medesimi periodi d'imposta, una detrazione pari a 200.000 euro, fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari, con applicazione del metodo previsionale (comma 6) e un acconto pari al 100%, considerata anche la sterilizzazione delle DTA (comma 4) e l'applicazione della detrazione prevista.

	2027	2028	2029
Ires	554,1	463,2	0,0

in milioni di euro

Il medesimo articolo al comma 2 introduce, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, un'addizionale IRES di 3 punti percentuali.

Ai fini della stima, la platea delle imprese interessate dalla disposizione è stata identificata selezionando le assicurazioni ramo vita, ramo danni e riassicurazioni (codici ATECO 65.1, 65.2).

Si prevede, anche per tali enti, per i medesimi periodi d'imposta in cui è prevista l'applicazione dell'addizionale, una detrazione pari a 200.000 euro, fino a concorrenza della maggior imposta derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 2.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati mediante il modello di microsimulazione Ires, con applicazione del metodo previsionale con acconto del 100 per cento, e considerata anche la sterilizzazione delle DTA.

	2027	2028	2029
Ires	229,6	231,4	0,0

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari complessivi della disposizione.

	2027	2028	2029
Ires	783,7	694,6	0,0

in milioni di euro



Il comma 2 interviene sull'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, incrementando il limite massimo del credito d'imposta oltre il quale le imprese di assicurazione possono ridurre l'importo dell'imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio.

L'imposta è attualmente determinata nella misura dello 0,50 per cento delle riserve matematiche. L'importo versato costituisce un credito d'imposta utilizzabile per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, nonché dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 51 del medesimo testo unico, applicata sui redditi di capitale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi.

Qualora l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, incrementato dell'imposta da versare, ecceda l'1,25 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta dovuta per il medesimo anno è corrispondentemente ridotta.

Il predetto limite è stato progressivamente ridotto, in misura pari a 0,1 punti percentuali annui, dal 2,50 per cento previsto per il 2013 all'1,40 per cento previsto per il 2024, per essere successivamente fissato, a regime, all'1,25 per cento a decorrere dal 2025.

La disposizione proposta incrementa tale limite di 0,035 punti percentuali, elevandolo dall'1,25 all'1,285 per cento, con riferimento all'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio 2026 e degli esercizi successivi. L'imposta è versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del quadro RQ del modello Redditi SC 2025, relativo al periodo d'imposta 2024. In particolare, per ciascuna impresa di assicurazione sono stati considerati l'ammontare delle riserve matematiche, l'imposta teoricamente dovuta, determinata applicando alle riserve l'aliquota dello 0,50 per cento, l'imposta effettivamente da versare, calcolata tenendo conto del limite massimo previsto dalla normativa vigente, nonché gli importi compensati negli ultimi quattro anni.

Sulla base di tali informazioni è stato ricostruito, per ciascuna impresa, l'ammontare del credito d'imposta maturato e non ancora utilizzato al 1° gennaio 2025.

A partire da questi dati è stato stimato l'andamento dei versamenti delle imprese di assicurazione per gli esercizi dal 2026 in avanti, confrontando lo scenario a legislazione vigente, nel quale il limite è fissato all'1,25 per cento, con lo scenario conseguente alla disposizione proposta, nel quale il limite è elevato all'1,285 per cento. La differenza tra i versamenti stimati nei due scenari rappresenta il maggior gettito derivante dalla disposizione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari positivi conseguenti all'incremento del limite percentuale. Gli effetti sono imputati all'anno successivo rispetto a quello di riferimento delle riserve matematiche, in considerazione del fatto che l'imposta dovuta sulle riserve iscritte nel bilancio è versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Effetti finanziari	2027	2028	2029	2030
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita	258,0	9,8	3,7	0,0

importi in milioni di euro

ART. 19 (Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

La disposizione, ai commi 1 e 2, prevede, per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo, la riduzione dal 90 al 30 per cento, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile



delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali. Per il settore bancario, le spese interessate sono quelle contabilizzate nella voce 160, sottovoce b), del conto economico («Altre spese amministrative»); per il settore assicurativo, rilevano le spese iscritte nelle voci 24 del conto tecnico dei rami danni e 70 del conto tecnico dei rami vita («Altre spese di amministrazione»).

A legislazione vigente, gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consentono, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle banche e delle imprese di assicurazione, la deduzione del 90 per cento delle predette spese amministrative e degli ammortamenti dei beni strumentali. Tali componenti negative risultano, pertanto, già indeducibili nella misura del 10 per cento.

Per effetto della disposizione, la quota indeducibile aumenta di 60 punti percentuali, passando dal 10 al 70 per cento.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata con riferimento ai seguenti soggetti operanti nei settori creditizio e assicurativo:

i) banche e altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ii) imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

In coerenza con l'ambito soggettivo della maggiorazione IRAP introdotta dall'articolo 1, commi 74 e 75, della legge n. 199 del 2025, sono esclusi dall'applicazione della misura:

iii) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

iv) le società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 6;

v) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso di cui al comma 4;

vi) le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati di cui al comma 9.

La normativa in esame prevede, inoltre, la franchigia di 90.000 euro sulla maggiore imposta dovuta.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni IRAP, presentate nel 2025, relative al periodo di imposta 2024, desunti dal quadro IC, sezione II ("Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari – Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi") e sezione III ("Imprese di assicurazione").

In particolare, sono stati considerati gli importi indicati nei rigghi:

i) IC29 - Altre spese amministrative e IC28 - Ammortamento dei beni materiali e immateriali per gli intermediari finanziari;

ii) IC36 - Spese di amministrazione e IC35 - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali per la Banca d'Italia;

iii) IC40 - Altre spese di amministrazione e IC39 - Ammortamento dei beni strumentali per le imprese di assicurazione.

Sulla base di tali dati, l'ammontare complessivo delle componenti negative interessate dalla misura è stimato in circa 35 miliardi di euro, di cui 28,9 miliardi di euro relativi alle altre spese amministrative; 6,1 miliardi di euro relativi agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali.

L'incremento di 60 punti percentuali della quota indeducibile interessa, pertanto, componenti negative per un ammontare teorico pari a circa 21,0 miliardi di euro.

Con specifico riferimento agli enti creditizi, la quantificazione tiene conto del principio di correlazione. In base a tale principio, i ricavi derivanti da servizi infragruppo, ancorché contabilizzati in voci non comprese nel margine di intermediazione, assumono rilevanza ai fini IRAP nella stessa misura in cui i costi sostenuti per la prestazione dei relativi servizi concorrono alla determinazione della base imponibile.

A legislazione vigente, i riaddebiti relativi a costi contabilizzati tra le altre spese amministrative, deducibili nella misura del 90 per cento, sono conseguentemente ripresi a tassazione nella medesima misura. Per effetto della riduzione al 30 per cento della quota



deducibile, la parte dei riaddebiti correlata ai costi divenuti indeducibili non assume più rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile.

Ai fini della stima, la corrispondente riduzione della base imponibile degli enti creditizi è stata quantificata assumendo che i predetti riaddebiti siano pari al 5 per cento dell'ammontare delle spese amministrative che, per effetto della disposizione, divengono indeducibili.

Mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024, è stata rideterminata, per ciascun contribuente, la base imponibile, assumendo una quota indeducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti pari al 70 per cento, in luogo del 10 per cento previsto dalla legislazione vigente. È stata quindi ricalcolata l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027 e 2028 e per quelli successivi.

Per i periodi d'imposta 2027 e 2028 si è tenuto conto della maggiorazione di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP, per effetto della quale l'aliquota media applicabile alla platea interessata risulta pari a circa l'8 per cento.

Il maggior gettito IRAP derivante dalla disposizione è stimato, in termini di competenza, in circa: 1,63 miliardi di euro annui per i periodi d'imposta 2027 e 2028; 1,22 miliardi di euro annui a decorrere dal periodo d'imposta 2029.

La riduzione del gettito stimata dal 2029 è riconducibile alla cessazione della maggiorazione di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP, prevista esclusivamente per i periodi d'imposta 2027 e 2028.

Il maggiore versamento dell'IRAP determina, inoltre, minori entrate IRES, in quanto la maggiore imposta regionale pagata è parzialmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRES secondo la disciplina vigente.

Gli effetti finanziari di cassa, riportati nelle tabelle seguenti, sono determinati assumendo un acconto IRAP pari all'85 per cento; un acconto IRES pari al 75 per cento; che la maggiore indeducibilità trovi applicazione già in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2027:

Settore bancario	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.164,8	1.370,4	1.069,3	1.016,2	1.016,2	1.016,2
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-16,5	-22,0	-17,7	-4,1	0,0
Totale	1.164,8	1.353,9	1.047,3	998,5	1.012,1	1.016,2

in milioni di euro

Settore assicurativo	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	164,6	193,7	147,6	139,5	139,5
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-2,3	-3,1	-2,4	-2,2
Totale	164,6	191,4	144,5	137,1	137,3

in milioni di euro



Totale dei settori interessati	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.329,4	1.564,1	1.216,9	1.155,7	1.155,7	1.155,7
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-18,8	-25,1	-20,1	-6,3	-2,2
Totale	1.329,4	1.545,3	1.191,8	1.135,6	1.149,4	1.153,5

in milioni di euro

La disposizione introduce, inoltre, al comma 3, un nuovo comma 17-*bis* all'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al fine di prevedere che le spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari - con esclusione degli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - e dalle imprese del settore energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, siano deducibili in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della proposta sono stati analizzati i bilanci dei principali gruppi bancari italiani. Ne emerge che le spese di pubblicità non costituiscono generalmente una voce autonoma di conto economico, ma sono incluse nelle "altre spese amministrative". Analisi del settore mostrano che l'incidenza delle spese pubblicitarie sul totale dei costi operativi risulta contenuta, compresa tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento. Ai fini della stima si assume prudenzialmente un valore intermedio pari allo 0,5 cento.

Secondo i dati del Centro studi di Unimpresa, nel 2025 i costi operativi del settore si sono attestati a 57,8 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle spese di pubblicità è pertanto stimato in 289 milioni di euro ($57,8 \text{ miliardi} \times 0,5\%$).

Tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, si stima un incremento della base imponibile pari a circa 193 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile ($289 \text{ milioni} \times 2/3$), ed a circa 97 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo ($289 \text{ milioni} \times 1/3$). Con un'aliquota effettiva IRES del 19,5 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 37,6 milioni di euro nel 2027 e 18,8 milioni di euro nel 2028.

Competenza	2027	2028	2029
Ires	30,8	15,4	0,0
Addizionale Ires	6,7	3,4	0,0
Totale	37,6	18,8	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRES al 75 per cento, tenuto conto che gli effetti, per effetto del comma 4, si producono già in sede di acconto del periodo d'imposta 2027.

Cassa	2027	2028	2029	Dal 2030
IRES	23,1	19,3	3,9	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	28,2	23,5	4,7	0,0

in milioni di euro



Con riferimento alle imprese del comparto energetico, ai fini della stima degli effetti finanziari della proposta, in base a dati pubblicati da Confindustria, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità è stimato in misura pari a 130 milioni di euro. Tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, si stima un incremento della base imponibile pari a circa 86,7 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile ($130 \text{ milioni} \times 2/3$), e a circa 43,35 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo ($130 \text{ milioni} \times 1/3$). Con un'aliquota effettiva IRES del 16 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 13,9 milioni di euro nel 2027 e 6,9 milioni di euro nel 2028.

Competenza	2027	2028	2029
IRES	13,9	6,9	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRES al 75 per cento, e tenuto conto che gli effetti, per effetto del comma 4, si producono già in sede di acconto del periodo d'imposta 2027.

Cassa	2027	2028	2029	dal 2030
IRES	10,4	8,7	1,7	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi di cassa della misura.

Cassa	2027	2028	2029	dal 2030
IRES	33,50	28,0	5,6	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	38,6	32,2	6,4	0,0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 5 prevede, per l'anno di imposta 2027, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97 per cento vigente al 96 per cento.

La suddetta riduzione produce effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sull'acconto.

Ai fini della stima, non essendo disponibile il dato dichiarativo relativo alla quota ineducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, i dati relativi agli interessi passivi riportati nei bilanci bancari del 2024 o più recenti, se disponibili.

Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito, considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi ineducibili in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale.

	2027	2028	2029
Ires	0,0	181,4	0,0
Irap	0,0	73,4	0,0
Totale	0,0	254,8	0,0

in milioni di euro

ART. 20 (Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)



La disposizione prevede il differimento integrale della quota di deduzione, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027:

- a) dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 362, comma 12, decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- b) dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 362, comma 13 decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- c) relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dall'articolo 362, comma 14 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

In particolare, con riferimento allo *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti, la disposizione prevede una ulteriore sospensione, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, della quota residua del 2027 pari al 2,52 per cento e il recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	0	9,48%	7,47%

Con riferimento allo *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali, la disposizione stabilisce la sospensione della quota deducibile residua per il 2027, pari all'8,22%. Il recupero della quota sospesa avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	0	23,87%	23,87%

Con riferimento ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, la disposizione prevede la sospensione della quota deducibile residua del 2027, pari al 6,33 per cento. Il recupero è effettuato in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%



Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	0	23,75%	13,75%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.

Gli effetti finanziari complessivi, riportati nella tabella che segue, sono stati calcolati facendo operare la sospensione delle quote deducibili in sede di acconto nell'anno di sospensione, mentre il recupero in quote costanti negli anni successivi opera in sede di saldo.

	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	772,7	0,0	-386,35	-386,35	0,0
Irap	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	868,0	0,0	-434,05	-434,05	0,0

in milioni di euro

Dalle sospensioni delle quote deducibili sopraindicate, considerando anche gli effetti della sospensione per il 2027, prevista dalla legge di bilancio 2026, deriva un maggior reddito imponibile, a fronte del quale le eccedenze ACE e le perdite possono essere utilizzate in compensazione in misura limitata del 25 per cento (in luogo del limite di utilizzo del 42 per cento definito dalla legge di bilancio 2026). La regola vale sia per il singolo contribuente che per il consolidato fiscale.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari complessivi, inclusi quelli derivanti dal limite all'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, stimati tenendo conto che la disposizione opera in sede di calcolo dell'acconto del 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	1.978,5	0,0	-386,3	-386,3	0,0
Irap	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	2.073,8	0,0	-434,0	-434,0	0,0

in milioni di euro

ART. 21 (Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

La disposizione prevede, al comma 1, l'innalzamento delle aliquote IRAP di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027 (combinato disposto del comma 1, lettera *a*), e del comma 2), 2028 e 2029 (comma 1, lettera *b*) applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici ATECO:

B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale

09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte



35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

Mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024, è stata determinata, per ciascun contribuente di cui al comma 1, l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, tenendo conto che per il periodo di imposta 2027, contestualmente all'incremento di aliquota di 5 punti previsto dal comma 1, lettera a), con il comma 2 viene esclusa, per i medesimi soggetti, l'applicazione dell'incremento di aliquota di due punti percentuali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, per i soli soggetti di cui al comma 1.

Nella tabella che segue sono stimati gli effetti finanziari della disposizione, nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85 per cento e acconto IRES al 75 per cento, considerando che gli effetti si producono già in sede di acconto per effetto dell'applicazione del metodo previsionale secondo quanto previsto al comma 3.

	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRAP - Comparto energetico	734,2	882,2	905,7	136,4	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-8,4	-10,2	-10,5	-1,8	0,0
Totale	734,2	873,8	895,5	125,9	-1,8	0,0

importi in milioni di euro

La disposizione stabilisce, infine, il divieto per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo di traslare, direttamente o indirettamente, sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri, il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione delle medesime disposizioni.

ART. 22 (Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

La disposizione modifica l'articolo 168, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, prevedendo, con riferimento ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio: l'innalzamento al 90 per cento della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e ai veicoli ibridi; l'incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del limite di deducibilità previsto per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per gli autoveicoli ibridi. La stima è stata effettuata mediante il modello MOVE, che integra le informazioni relative alla composizione del parco circolante con i dati di natura dichiarativa. La platea dei veicoli riconducibili ai soggetti interessati dalla modifica normativa, ossia agenti e rappresentanti di commercio, è pari a circa 156 mila unità.

Il modello MOVE, integrando informazioni a carattere fiscale e stime sui costi di manutenzione e consumi medi oltre al costo dell'assicurazione e al valore attualizzato del veicolo, definisce in capo ad ogni singolo veicolo e proprietario la variazione delle spese deducibili considerando i limiti percentuali di deducibilità e dei costi di acquisto e detraibilità Iva a legislazione vigente e proposta.

Ai fini della quantificazione, si è assunto un ciclo medio di sostituzione dei veicoli pari a quattro anni, a partire dal quarto periodo i veicoli considerati saranno stabili a regime.



La disposizione, stabilendo nuove soglie di deducibilità per spese di manutenzione e di acquisto congiuntamente all'innalzamento del limite del costo del veicolo da dedurre a 35.000 euro, produce maggiori spese deducibili annuali pari a 15,8 milioni di euro e maggiori ammortamenti annuali deducibili pari a 14,2 milioni di euro a partire dal 2027. La platea di riferimento è composta per il 94,5 per cento da soggetti passivi di imposta Irpef.

In assenza di informazioni specifiche sulla distribuzione per alimentazione dei nuovi acquisti effettuati dalla platea considerata, si è assunta una distribuzione coerente con quella osservata nelle immatricolazioni totali di autovetture per tipologia di alimentazione relative all'anno 2025 e ai primi mesi del 2026 (fonte ANFIA e UNRAE). In particolare, è stata considerata una quota pari al 54 per cento per le autovetture ibride e al 6 per cento per le autovetture elettriche. La stima restituisce gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

CASSA	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
IRES	0	-0,4	-0,7	-0,9	-1,2	-1,0
IRPEF	0	-6,5	-10,2	-13,9	-17,6	-14,8
Addizionale regionale	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
IRAP	0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,6
IVA	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-7,5	-11,9	-16,3	-20,6	-17,5

in milioni di euro

ART. 23 (Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Le disposizioni modificano l'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

In primo luogo, si prevede un adeguamento del costo delle partite e dell'importo delle vincite, fissando il costo massimo della partita a 2 euro (in luogo di 1 euro) e il limite massimo dell'importo delle vincite a 200 euro (in luogo di 100 euro).

Si interviene, altresì, sulla misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Più specificamente, per entrambe le tipologie di apparecchio, l'aliquota PREU è incrementata di un punto percentuale, passando dal 24 per cento al 25 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e dall'8,6 per cento al 9,6 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) (VLT).

Nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per gli apparecchi di cui al già citato articolo 110, comma 6, lettera a), programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, la misura del prelievo erariale unico prevista dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stabilita al 20 per cento (in luogo della nuova misura del 25 per cento).



Al fine della stima degli effetti finanziari delle disposizioni, si rileva che, nell'ambito delle previsioni di bilancio per il triennio 2027-2029 da inserire nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica di cui al Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), sono state elaborate le seguenti previsioni di entrata sul capitolo 1821:

2027: 5 miliardi di euro
 2028: 4,9 miliardi di euro
 2029: 4,8 miliardi di euro

Nel suddetto capitolo confluiscono le entrate relative al PREU per gli apparecchi AWP e VLT. Il riparto delle entrate previste tra le due tipologie di apparecchi deve tener conto dell'andamento differenziato dei rispettivi mercati. In particolare, considerato il sensibile calo riscontrato nel mercato delle AWP, si ritiene di attribuire ai suddetti apparecchi le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 3,5 miliardi di euro;
 2028: 3,3 miliardi di euro;
 2029: 3,1 miliardi di euro.

Agli apparecchi VLT si attribuiscono, invece, le seguenti entrate a titolo di PREU:

2027: 1,5 miliardi di euro;
 2028: 1,6 miliardi di euro;
 2029: 1,7 miliardi di euro.

Si ritiene che dalla misura complessivamente considerata derivino, a regime, effetti positivi per il bilancio dello Stato, operando, congiuntamente, più elementi:

- a) l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU prevista rispettivamente per le AWP e le VLT;
- b) la riduzione dell'aliquota PREU per le AWP di cinque punti percentuali, controbilanciata dalla gradualità nell'attuazione della misura, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti agli operatori del settore per produrre, certificare e mettere in esercizio nuovi apparecchi con *pay-out* al 70 per cento o superiore, e dagli effetti positivi sulla raccolta (stimati in +30 per cento della loro raccolta a legislazione vigente) che si determineranno a seguito sia dell'incremento di almeno 5 punti percentuali del *pay-out* riconosciuto ai giocatori, sia dell'incremento dei tetti alla giocata e alla vincita, con un'inversione di tendenza della raccolta AWP rispetto al deciso calo registrato nelle ultime annualità.

In particolare, considerato il numero di AWP in esercizio al 2025 (circa 230.000), si stima per: il 2027 un'adesione alla proposta di circa il 10 per cento delle AWP (23.000); per il 2028 un'adesione di circa il 30 per cento delle AWP (69.000); a partire dal 2029 un'adesione a regime di tutte le AWP.

Dalla disposizione si stimano i seguenti effetti finanziari:

Anno	Raccolta AWP prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU AWP previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta AWP stimata con intervento normativo	Gettito PREU AWP stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di intervento normativo
2027 (stimata adesione 10% delle AWP)	14,583	3,500	15,021	3,660	+0,160
2028 (stimata adesione 30% delle AWP)	13,750	3,300	14,988	3,479	+0,179
Dal 2029 (stimata adesione di tutte le AWP)	12,917	3,100	16,792	3,358	+0,258

in miliardi di euro



Con riferimento agli apparecchi VLT, dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU si stimano i seguenti effetti:

Anno	Raccolta VLT prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU VLT previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta VLT stimata con intervento normativo	Gettito PREU VLT stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di intervento normativo
2027	17,442	1,500	17,442	1,674	+0,174
2028	18,605	1,600	18,605	1,786	+0,186
Dal 2029	19,767	1,700	19,767	1,898	+0,198

in miliardi di euro

Dalle stime emerge, quindi, come le modifiche disposte complessivamente determinano effetti positivi del gettito erariale:

2027: +334 milioni di euro
 2028: +365 milioni di euro
 dal 2029: +456 milioni di euro.

ART. 24 (Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

La disposizione, con i commi da 1 a 3, prevede interventi in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro individuati al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).

Il comma 1 modifica la lettera *a*) dell'articolo 110, comma 7, del TULPS, al fine di adeguare la disciplina di taluni apparecchi di gioco già da tempo presenti sul mercato unionale ed internazionale, contestualmente incrementando il limite del costo massimo per ciascuna partita (da 1 a 2 euro). Considerato che gli apparecchi della specie possono distribuire premi in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita, il valore complessivo di ogni premio, dato l'aumento del costo massimo per singola partita, potrebbe aumentare fino a 40 euro, consentendo agli operatori di offrire premi di qualità adeguata alle aspettative dei giocatori.

Il comma 2 ha la finalità di consentire la definitiva regolarizzazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *a*) e lettera *c*) del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003 e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera *c-bis*) e alla lettera *c-ter*) del medesimo articolo 110, comma 7 che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2026 e muniti di nulla osta di esercizio temporaneo in corso di validità alla medesima data. In particolare, si prevede che gli stessi possano essere mantenuti in esercizio previa presentazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, di una dichiarazione sostitutiva attestante la tipologia e l'ubicazione dell'apparecchio, la conformità dell'apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne la immutabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine si prevede, inoltre, il pagamento di una somma *una-tantum*, pari a euro 1.000 per ciascun apparecchio, da versare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2027. La disposizione determina effetti finanziari positivi correlati al versamento dell'*una tantum*. In particolare, ipotizzando la sussistenza di 15.000 apparecchi con le caratteristiche richieste dalla norma in disamina, si stimano, per il 2027, maggiori entrate per 15 milioni di euro.



Inoltre, si ritiene che dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriverà un ulteriore impatto positivo indiretto connesso alle entrate erariali a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI), che prudenzialmente non si stima, posto che da un lato si avrà una maggiore attrattività e conseguente aumento degli apparecchi in questione (comma 1) e dall'altro si manterranno in esercizio apparecchi della stessa specie e già da tempo installati che altrimenti avrebbero dovuto essere rimossi (comma 2).

Il comma 3 disciplina le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e introduce un'apposita sanzione per il caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato o di assenza nel luogo dichiarato in sede di autocertificazione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9, lettera c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in caso di difformità delle caratteristiche degli apparecchi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione.

Dall'introduzione delle nuove sanzioni amministrative di cui al comma 3 potrebbero derivare effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non vengono stimati.

ART. 25 (Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

La norma ha lo scopo di regolamentare e di prevedere una tassazione per l'offerta di giochi di puro intrattenimento, basati sulla sola abilità, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto, con la finalità di assicurare la sicurezza dei giocatori, la tutela della fede e dell'ordine pubblico oltre al perseguimento degli interessi erariali, in un settore in espansione, qual è quello degli *e-games* (*electronic games*), ossia videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme *on-line* in sale dedicate denominate sale LAN (acronimo di *local area network*), che si svolgono presso sale gioco ed esercizi aperti al pubblico.

In coerenza con tali finalità, con il comma 1, lettera a) viene inserita nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 una nuova lettera c-*quater*) al comma 7, che reca la disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Con il comma 1, lettera b), viene introdotto un comma 7.2. dopo il comma 7.1. dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di subordinare l'esercizio delle sale LAN e l'installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-*quater* del comma 7 al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si rimette a un provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione delle condizioni e le modalità di rilascio, sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni, la disciplina dei tornei e i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale. Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione ha durata biennale ed è subordinata al versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma *on-line* utilizzata.

La norma provvede, altresì, all'integrazione della vigente normativa sull'imposta degli intrattenimenti introducendo per la nuova categoria di apparecchi senza vincita in denaro specifiche basi imponibili forfetarie annue in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche e della maggiore redditività (comma 2) e un'aliquota del 8 per cento in relazione alla riconducibilità alla categoria degli apparecchi senza vincita in denaro (comma 3).

La misura dell'imponibile medio forfetario annuo è fissata in 15.000 euro e, per i grandi simulatori, in 25.000 euro. La norma specifica, altresì, che sia sottoposto a tassazione il singolo apparecchio o la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchio consenta l'accesso da remoto a più postazioni.

In considerazione della diffusione sul territorio dei giochi e delle postazioni di gioco in sale aperte al pubblico, sinora prive di specifica regolamentazione, la norma consente l'emersione e la sottoposizione alla nuova tassazione delle sale LAN già presenti sul territorio, che si sono avvalse della proroga del regime transitorio degli apparecchi senza



vincita in denaro, in scadenza al 31 dicembre 2026. Con il comma 4, viene consentita la temporanea prosecuzione dell'attività delle suddette sale, anche al termine del sopra menzionato periodo transitorio, previa presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva. Infine, con il successivo comma 5, fermi i controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli su quanto dichiarato dagli operatori e previo pagamento da parte degli stessi dell'imposta sugli intrattenimenti, si prevede che l'attività delle sale LAN può proseguire fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della regolamentazione di dettaglio, la quale resta in vigore, a regime, per gli operatori autorizzati.

Con riferimento agli effetti finanziari del nuovo regime autorizzatorio si evidenzia che non essendo, allo stato, disponibili dati certi sulla diffusione nel territorio delle sale LAN, si è ipotizzata, in via prudenziale, l'attuale esistenza di circa 200 sale e di 4.000 apparecchi/postazioni, con una media di 20 apparecchi o postazioni di gioco installati per ciascuna sala (200x20).

Con l'attuale regime transitorio l'imposta sugli intrattenimenti non era applicabile data l'assenza di una specifica disciplina con carattere di tassatività e determinatezza, pertanto, la norma colmando il vuoto normativo sopra esposto, produce maggiori entrate per l'erario a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI) stimate, per il primo anno di applicazione della disciplina introdotta dal presente articolo (2027), in circa 4,8 milioni di euro (8 per cento x (4.000x15.000)), considerando, prudenzialmente, l'imponibile medio forfetario annuo di 15.000 di euro.

Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti alle annualità successive, trattandosi di una tipologia di gioco particolarmente attrattiva, si può ipotizzare, a regime, la presenza di circa 2.300 sale LAN (una per ogni comune con più di 5.000 abitanti) e di circa 46.000 apparecchi postazioni (2.300x20), con maggiori entrate annue a titolo di ISI, a partire dal 2028, di circa 55,2 milioni di euro (8 per cento x (46.000x15.000)).

Infine, si stima una maggiore entrata a titolo di contributo per il rilascio delle autorizzazioni biennali per gli apparecchi, le sale, i giochi e le piattaforme, imputabile all'anno di avvio 2027 per oltre 1 milione di euro, e agli anni 2028 e successivi per oltre 10 milioni di euro annui, calcolati secondo la tabella che segue:

	Contributo unitario (biennale)	Soggetti tenuti al pagamento 2027	Entrate 2027	Soggetti tenuti al pagamento 2028	Entrate 2028	Soggetti tenuti al pagamento 2029*	Entrate 2029
Apparecchi /postazioni	200 €	4000	800.000 €	42.000	8.400.000 €	4000	800.000 €
Sale	1.000 €	200	200.000 €	2.100	2.100.000 €	200	200.000 €
Giochi	2.000 €	10	20.000 €	90	180.000 €	10	20.000 €
Piattaforme	10.000 €	5	50.000 €	15	150.000 €	5	50.000 €
			1.070.000 €		10.830.000 €		1.070.000 €

** Avendo il pagamento del contributo cadenza biennale, si è preferito, in via prudenziale, non fare assunzioni sull'apertura, nel 2029, di ulteriori sale LAN e ipotizzare il solo rinnovo, al termine del biennio, di quelle operanti negli anni 2027 e 2028.*

Dall'introduzione della presente disposizione si stimano, quindi, le seguenti maggiori entrate:

	2027	2028	2029
ISI	4.800.000 €	55.200.000 €	55.200.000 €
Contributo biennale	1.070.000 €	10.830.000 €	1.070.000 €



Totale	5.870.000 €	66.030.000 €	56.270.000 €
---------------	--------------------	---------------------	---------------------

Ipotizzandosi anche nelle annualità successive al 2029 la permanenza nel mercato del medesimo numero di soggetti, gli effetti descritti, seguendo la tempistica biennale delle autorizzazioni, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo.

ART. 26 (Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Le misure dispongono la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, sia delle concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, sia delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026.

Al comma 2 sono disciplinati gli importi e le modalità attraverso le quali i concessionari per le scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, dovranno versare gli oneri concessori stabiliti per ciascun diritto.

Considerata la durata triennale della raccolta, gli oneri di proroga sono incrementati del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, comma 96, lettera b).

Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di 5.693 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 4.180 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando, prudenzialmente, una percentuale di riduzione del 2 per cento dei diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 343,5 milioni di euro (circa 114,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5.693
Totale attività accessoria scommesse: 4.180
Riduzione 2 per cento: - attività principale 5.579
- attività accessoria 4.096
Gettito annuo
€ 14.250*5.579=€ 79,50 milioni
€ 8.550*4.096=€ 35,00 milioni
Totale entrate proroga 2027: € 114,5 milioni
Totale entrate proroga 2028: € 114,5 milioni
Totale entrate proroga 2029: € 114,5 milioni

Al comma 3 viene disciplinata la proroga per i concessionari per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevedendo l'obbligo del versamento di un corrispettivo, da versarsi in 9 rate, tre per ciascuna annualità, rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione rilasciati per gli apparecchi VLT e a quello previsto per i nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026.

Più specificamente, il corrispettivo è determinato, per l'intera durata della proroga, nella misura di 150 euro per ciascun nulla osta per apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 (AWP) e di 7.500 euro per ciascun diritto rilasciato per apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 (VLT).

Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP, previo versamento di un corrispettivo pari a



100 euro, ed è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il corrispettivo per la proroga è determinato dall'importo unitario maggiorato del 50% (150 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT, si rappresenta che le stesse sono state rilasciate ai concessionari previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro, conferendo loro il diritto all'installazione dell'apparecchio VLT per l'intera durata novennale della concessione. L'importo dovuto per il mantenimento in proroga è determinato come il prodotto tra il corrispettivo unitario originariamente previsto (15000 euro) maggiorato del 50 per cento e il periodo di durata della proroga (3 anni) diviso per gli anni di durata dell'originaria concessione (9 anni), secondo il seguente calcolo: $[(15000 + 50\% \times 15000) \times 3] / 9 = 7.500$ euro.

Tanto premesso, considerata la scadenza al 31 dicembre 2026 delle concessioni in corso, a seguito della proroga al 31 dicembre 2029 si stimano gli effetti finanziari di seguito esposti.

Per gli apparecchi AWP, ipotizzando la sussistenza di 243.000 nulla osta di esercizio rilasciati al 30 novembre 2026 e considerando il corrispettivo unitario di 150 euro, alla luce della maggiorazione del 50 per cento, si stimano effetti pari a circa 36,45 milioni di euro (243.000×150) da suddividere nei 3 anni di proroga con versamento, in ciascun anno, in tre rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre) di importo pari a circa 4,05 milioni di euro.

AWP	2027	2028	2029
15 marzo	4,05	4,05	4,05
15 luglio	4,05	4,05	4,05
1° ottobre	4,05	4,05	4,05
Totale	12,15	12,15	12,15

in milioni di euro

Per gli apparecchi VLT, ipotizzando la sussistenza di 61.737 diritti rilasciati al 30 novembre 2026, e considerato il corrispettivo di 7.500 euro fissato per la proroga triennale (2027-2029) di ciascun diritto, si stima un'entrata complessiva pari a circa 463,03 milioni di euro (61.737×7.500), da ripartire nei tre anni di proroga e da versare, per ciascun anno, in 3 rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre), secondo quanto riportato in tabella:

VLT	2027	2028	2029
15 marzo	51,45	51,45	51,45
15 luglio	51,45	51,45	51,45
1° ottobre	51,45	51,45	51,45
Totale	154,35	154,35	154,35

in milioni di euro

La presente disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2027	2028	2029
Scommesse su rete fisica	114,5	114,5	114,5
Apparecchi intrattenimento	166,5	166,5	166,5
Totale	281,0	281,0	281,0

in milioni di euro

Viene, inoltre, previsto, per entrambe le proroghe, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano determinate le garanzie economiche che i



concessionari sono tenuti a prestare, commisurate alla durata della proroga e idonee ad assicurare il versamento degli oneri concessori dovuti.

ART. 27 (Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

La norma dispone la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2026, prevedendo il versamento di indennità mensili commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione. Introducendo, altresì, un criterio di rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo.

Il comma 1, lettera *a*), dispone, per il triennio 2027-2029, il versamento, con cadenza mensile, delle indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni, commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto, determinato ai sensi della lettera *b*), come valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale sono dovute le indennità. La *ratio* della previsione di 81 scaglioni di fatturato va ravvisata nell'intento di rendere l'importo dell'indennità mensile da corrispondere aderente al fatturato in concreto realizzato da ciascuna sala, con un incremento di 100 euro di indennità mensile per ogni incremento di 200.000 euro del fatturato annuo. Tale previsione appare in linea con la necessità, evidenziata dal Consiglio di Stato, che l'Agenzia eserciti il «*potere dovere di rideterminare le condizioni del rapporto di concessione ... in modo da garantire l'equilibrio dell'originario rapporto(...)*», atteso che «*il fatturato costituisce, in linea con gli effetti conformativi della sentenza e con il portato della giurisprudenza unionale, un dato oggettivo, tracciabile e nella disponibilità dell'Amministrazione che consente di agganciare la rideterminazione a una grandezza economica riferibile in concreto alla singola concessione (...)*».

Dall'applicazione dei canoni differenziati in base al fatturato, si stimano, alla luce dell'ultimo fatturato disponibile (riferito all'annualità 2025), le seguenti entrate annue derivanti dalle proroghe delle concessioni Bingo per il triennio 2027-2029:

	2027	2028	2029
entrate derivanti dal canone determinato in base al fatturato	21,5	21,5	21,5

in milioni di euro

Il comma 2 stabilisce che le indennità per il proseguimento provvisorio delle concessioni sono rideterminate, secondo il criterio della commisurazione al fatturato, per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con conseguente decorrenza dal 1° gennaio 2018. In base i criteri di rideterminazione previsti vengono definiti 81 scaglioni di fatturato con connesse indennità comprese tra un importo minimo di euro 3.250 e un massimo di euro 11.250.

Il comma 3 prevede che le indennità di cui al comma 2 siano versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi indicati dalle norme sopra richiamate, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive



mensilità. Per gli importi che risultino a debito è prevista la facoltà di rateizzare il pagamento sino ad un massimo di 12 rate mensili.

Viene, inoltre, ridotto a 15.000 metri il limite della distanza minima stradale dalle altre sale da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro Comune.

La rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità in funzione del fatturato annuo riferibile a ciascuna concessione, in sostituzione del previgente sistema basato su un canone fisso e forfettario, comporterà gli effetti finanziari illustrati nella seguente tabella, con la considerazione che negli anni 2020 e 2021, legati all'emergenza epidemiologica da COVID 2019, sono stati corrisposti canoni per 7 mesi su 12, in base al periodo di apertura delle sale.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
canone rideterminato	15.567.000	15.546.600	8.953.000,00	6.201.650,00	10.192.200,00	14.333.400,00	14.575.800,00	14.581.200
canone corrisposto	17.910.000	17.730.000	9.039.162,46	8.756.926,15	14.338.620,00	6.110.924,75	8.035.687,50	8.077.200
differenza tra canone rideterminato e canone corrisposto	-2.343.000	-2.183.400	-86.162,46	-2.555.276,15	-4.146.420,00	8.222.475,25	6.540.112,50	6.504.000

Infine, posto che, con riferimento all'annualità 2026, in applicazione del canone fisso previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, era stato stimato un effetto finanziario positivo pari a 19,76 milioni di euro, dal nuovo canone rideterminato si stimano gli effetti finanziari di cui alla sotto riportata tabella:

	2026
canone fisso	19.760.000
canone rideterminato	14.452.200
differenza tra canone rideterminato e canone fisso	-5.307.800

Pertanto, per l'anno 2027, dalla rideterminazione del canone risultano stimati effetti positivi per circa 4,64 milioni di euro (9.952.329,14 – 5.307.800).

La disposizione determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2027	2028	2029
Bingo	21,50	21,5	21,5
Rideterminazione canone bingo 2018-2026	4,64		
Totale	26,14	21,5	21,5

in milioni di euro

ART. 28 (Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)



La disposizione è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2029, la concessione per le lotterie a estrazione istantanea, in scadenza al 30 settembre 2028.

Si prevede che, a fronte della proroga della concessione, il concessionario versi all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, in misura pari a 188 milioni di euro, importo derivante dalla rivalutazione su base annua di quanto a suo tempo corrisposto dal concessionario (800 milioni di euro per un novennio).

Ai fini della determinazione del corrispettivo per la proroga della concessione, si è assunto quale parametro di riferimento, in primo luogo l'importo richiesto nell'ambito della procedura di selezione espletata nel 2009, destinato a essere ripartito tra gli eventuali aggiudicatari, nel numero massimo di quattro. Poiché la concessione è stata aggiudicata all'unico operatore che ha presentato un'offerta, il relativo onere è stato integralmente sostenuto dall'aggiudicatario.

In secondo luogo, si è tenuto conto sia dell'incremento della raccolta registrato nel periodo 2009-2025, pari a circa il 38 per cento, sia di un ulteriore maggiorazione del 32 per cento, ritenuta idonea a remunerare la posizione di monoconcessionario, caratterizzata dall'assenza di rischi concorrenziali. Tale posizione si è determinata all'esito della procedura di gara del 2009, i cui parametri erano stati definiti sul presupposto di un assetto pluriconcessionario.

L'applicazione all'importo di 800 milioni di euro di una rivalutazione pari al 70 per cento determinerebbe oneri concessori, su base novennale, pari a circa 1,36 miliardi di euro. Rapportando tali importi ai 15 mesi di proroga, gli oneri concessori dovuti risulterebbero pari a circa 188 milioni di euro, che il concessionario dovrà versare in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

ART. 29 (Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

La disposizione istituisce un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, nonché dei giochi opzionali o di quelli complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì, in base al decreto ministeriale n. 214 del 3 dicembre 2025, da definirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Al fine della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, appare opportuno analizzare separatamente gli utili erariali derivanti dai diversi giochi.

L'istituzione della quinta estrazione settimanale per il gioco del Lotto e per il gioco del Superenalotto necessita di tempi tecnici stimabili in circa 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione direttoriale di indizione; tenuto conto di quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, è possibile ipotizzare che l'iniziativa sia accolta favorevolmente da parte dei giocatori.

La quarta estrazione aggiuntiva è stata istituita nel 2023, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, poi estesa all'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 e, successivamente, confermata dall'articolo 1, comma 94 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a decorrere dall'anno 2025. Tale istituzione ha comportato un aumento della raccolta pari a circa 135 milioni di euro, evidenziando un incremento percentuale superiore al 6 per cento.

Considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a cinque anziché quattro, si ipotizza un aumento della raccolta pari al 5 per cento rispetto all'anno 2025. Al fine di tener conto dell'effetto traslativo del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del martedì e del giovedì, generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva, si può ipotizzare un'ulteriore riduzione di un punto percentuale rispetto a quello riscontrato dalla quarta estrazione.

Pertanto, prudenzialmente, si ritiene che l'introduzione della quinta estrazione possa comportare, sia per il Lotto sia per il Superenalotto, una raccolta aggiuntiva del 4 per cento rispetto al 2025.



Con specifico riferimento al gioco del Lotto, si rappresenta che la raccolta nel corso dell'intero anno 2025 è stata pari a 2.223.473.509,50 euro, con un utile erariale pari a 589.801.858,03 euro per 208 concorsi, corrispondente a circa il 26,50 per cento della raccolta; prudenzialmente si può ritenere che l'utile derivante da un'ulteriore estrazione settimanale possa attestarsi intorno al 25 per cento della raccolta.

Pertanto, gli effetti connessi all'estrazione aggiuntiva possono attestarsi per il Lotto ad una raccolta pari a circa 63 milioni di euro, corrispondenti 8,5 mesi per il 2027, e 88,9 milioni di euro ($2.223.473 \times 4$ per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale, rispettivamente previsto, in circa 15,7 e 22,2 milioni di euro ($88,9 \times 25$ per cento).

Per quanto riguarda il gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, la raccolta di gioco nell'anno 2025 è stata pari a 1.663.806.000 euro, generando un utile erariale pari a 524.099.000 euro per 208 concorsi (circa il 31,50 per cento della raccolta di gioco), registrando un leggero decremento rispetto al 2024, corrispondente a circa il 5 per cento.

Deve, comunque, evidenziarsi che il volume della raccolta di gioco del SuperEnalotto - e del conseguente utile erariale - è strettamente connesso all'ammontare del *jackpot*, con un andamento variabile in relazione alla realizzazione o meno della sua vincita; infatti, nel 2026 si è registrato un aumento della raccolta rispetto all'annualità precedente, con una stima su base annuale in circa 1,85 miliardi.

Per il SuperEnalotto le stime definitive di raccolta aggiuntiva, applicando lo stesso ragionamento possono essere di una raccolta pari a circa 47,1 milioni di euro per gli 8,5 mesi del 2027 e 66,5 milioni di euro ($1.663.806 \times 4$ per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale rispettivamente previsto in 14,8 e 20,9 milioni di euro ($66,5 \times 31,5$ per cento).

In totale, pertanto, si stima che la quinta estrazione consente un'entrata aggiuntiva a titolo di utile erariale pari a 30,5 milioni di euro per il 2027 e 43,1 milioni di euro a decorrere dal 2028.

	2027	2028	Dal 2029
Lotto	15,7	22,2	22,2
SuperEnalotto	14,8	20,9	20,9
Totale	30,5	43,1	43,1

in milioni di euro

ART. 30 (Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La norma, in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, prevede l'abrogazione, dal 1° gennaio 2027, del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e già differito al 1° luglio 2026 (articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88), al 1° ottobre 2026 (articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152), al 1° dicembre 2026 (articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162) e, da ultimo, al 1° gennaio 2027 (articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193).

La misura determina effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno ed indebitamento, stimati in 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. La stima considera le previsioni aggiornate delle entrate riconducibili alla misura, riviste in sede di Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) tenendo conto del monitoraggio dei flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026. Tale revisione è stata ritenuta opportuna in quanto nel 2026 è intervenuta una modifica sostanziale della disciplina doganale unionale in materia di spedizioni di modico valore, ossia l'eliminazione, a partire dal 1° luglio 2026, della franchigia doganale e la contestuale introduzione di un



dazio forfettario di 3 euro per articolo, costituente, secondo le determinazioni della Commissione, base imponibile IVA.

Tale modifica delinea un contesto giuridico e fattuale radicalmente diverso da quello considerato in sede di elaborazione della stima della norma originaria, quando il dazio unionale non era in vigore, atteso che la relativa introduzione ha determinato adattamenti nel comportamento degli operatori, oltre che dei soggetti potenzialmente incisi, finalizzati a minimizzare l'onere derivante da tale prelievo.

La stima è stata elaborata a partire dai dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi ai flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026, assumendo come riferimento gli ultimi dati disponibili, relativi ai mesi di luglio e agosto, che incorporano già gli effetti dell'introduzione del dazio unionale. Riproporzionando su base annua la riduzione delle spedizioni registrata nei mesi di luglio e agosto 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025, si stima un volume annuo di spedizioni soggette al contributo nazionale pari a 61,7 milioni di euro. Applicando a tale volume la medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica della norma originaria, sono stati considerati i seguenti aspetti: una riduzione dei flussi in entrata del -7,6 per cento, dovuta all'incremento del prezzo medio delle spedizioni, stimata sulla base dell'elasticità media rinvenuta negli studi economici per i prodotti maggiormente diffusi in tale segmento; una quota di elusione pari al 20 per cento, dimezzata rispetto a quella considerata nella relazione tecnica della norma originaria, in considerazione del fatto che una parte dei comportamenti elusivi si ritiene sia già emersa a seguito all'introduzione del dazio unionale, nonché l'emanazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, sulla base della natura di contributo amministrativo in somma fissa della misura di diritto interno, ne hanno ritenuto l'esclusione dalla base imponibile Iva.

Sulla base della metodologia descritta e considerando un contributo pari a 2 euro per spedizione, il gettito stimato dal contributo di diritto interno di cui all'articolo 1, commi 126-128 della legge di bilancio 2026, nel nuovo contesto sopra descritto, si stima pari a 91,3 milioni di euro su base annua. Ne consegue che l'abrogazione del contributo disposta dalla norma in esame a partire dal 1° gennaio 2027 determina, in base alle stime aggiornate, una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In termini di saldo netto da finanziare, la disposizione determina effetti finanziari negativi per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, dovendosi procedere all'azzeramento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti agli importi stimati in sede di introduzione del contributo.

ART. 31 (Lotteria dei corrispettivi)

La disposizione interviene in materia di lotteria dei corrispettivi al fine di autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi.

Inoltre, al comma 2, si prevede il pagamento dei premi di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplinante le limitazioni per l'uso del contante, senza identificazione del vincitore e con la sola esibizione del titolo. La norma concerne adempimenti la cui gestione amministrativa è demandata all'Agenzia delle dogane e monopoli, ai quali potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle convenzioni che saranno stipulate per la tenuta e gestione del conto.

ART. 32 (Definizione delle pendenze del versamento *una tantum* ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

La disposizione introduce una definizione agevolata per il versamento del debito residuo derivante dall'*una tantum* dovuta per l'anno 2015 dagli operatori della filiera della gestione



e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevista dall'articolo 1, comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'originaria disposizione aveva previsto il versamento di 500 milioni di euro complessivi derivanti dalla riduzione del compenso spettante ai concessionari del gioco con apparecchi da intrattenimento, da ripartire con gli operatori della filiera del gioco secondo quanto previsto dalla citata norma interpretativa. Contestualmente il comma 921 della medesima legge di stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione del comma 649 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tenuto conto del contenzioso instauratosi, il versamento complessivo da parte dei concessionari, anche per conto degli altri componenti della filiera, è stato solo parzialmente assolto.

Il Consiglio di Stato ha chiarito, con proprie sentenze, la caratteristica di specialità dell'obbligazione dei concessionari da cui discende l'obbligo dei concessionari stessi di versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito nei confronti dell'Erario, fermo restando la possibilità di potere agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della filiera.

Ciononostante, la riscossione delle somme ancora non versate (89,47 milioni di euro) appare problematica, anche in considerazione del fatto che i concessionari sono tenuti a versare quote di competenza degli operatori della filiera che gli stessi non hanno ancora versato, con incerti esiti di recupero in via di regresso, atteso il tempo intercorso e le vicende modificative ed estintive che hanno interessato molti operatori della filiera, in un mercato che si è nel tempo ridimensionato.

Pertanto, al fine di definire i recuperi delle somme dovute per l'*una-tantum* suddetta e per evitare l'alea del giudizio connessa all'eventuale prosecuzione del contenzioso, la norma prevede, per i concessionari che rinuncino alla prosecuzione del contenzioso e all'eventuale instaurazione di nuovi giudizi, la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo ancora dovuto, parametrata al grado di assolvimento dell'obbligo di versamento posto a loro carico e l'esonero dal versamento degli interessi. Più specificamente, si prevede che l'importo residuo dovuto da ciascun concessionario sia ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per la percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo ($89,47 \text{ milioni di euro} \times 20\% = 17,85 \text{ milioni di euro}$).

La comunicazione dell'importo dovuto, stabilito mediante l'applicazione del criterio di cui al comma 3, dovrà essere effettuata da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 10 giugno, e il versamento dovrà essere effettuato in tre rate di pari importo entro il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.

Dall'applicazione dei criteri stabiliti al comma 3, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla adesione alla definizione del contenzioso pregresso, si stimano, in base al grado di assolvimento dei concessionari, i seguenti effetti finanziari:

CONCESSIONARIO	PERCENTUALE DI ASSOLVIMENTO DEL DEBITO ORIGINARIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL RESIDUO PAGARE	RESIDUO INIZIALE	RIDUZIONE	RESIDUO RIDOTTO
1	100%				
2	94%	24,48%	1,13	0,27	0,86
3	91%	23,52%	2,76	0,65	2,11



4	87%	22,58%	4,92	1,11	3,81
5	88%	22,77%	5,74	1,31	4,43
6	86%	22,46%	6,19	1,39	4,8
7	84%	21,68%	7,05	1,52	5,53
8	83%	21,43%	8,21	1,76	6,45
9	83%	21,58%	16,3	3,51	12,79
10	77%	20,02%	19,15	3,83	15,32
11	69%	17,89%	6,98	1,24	5,74
12	54%	14,08%	3,24	0,45	2,79
13	40%	10,47%	7,8	0,81	6,99
			89,47	17,85	71,62

in milioni di euro

Al comma 5 si prevede, inoltre, che in caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario.

Infine, si stabilisce che le disposizioni in disamina non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della loro entrata in vigore.

Dalla proposta si stima il recupero dell'80 per cento delle somme ancora pendenti per circa 71,62 milioni di euro nell'anno 2027.

ART. 33 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, intervengono sulle accise gravanti su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e sull'imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette sigarette elettroniche), anticipando al 1° luglio 2027 le variazioni previste a partire dal 1° gennaio 2028.

Al comma 1, lettera *a)*, si interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, previsto dall'articolo 39-*octies*, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, al numero 1) viene stabilito che il valore della componente specifica dell'accisa, pari a 38,50 euro per 1.000 sigarette, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028, entri in vigore a partire dal 1° luglio 2027, in luogo del valore di 35,50 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'anno 2027. Inoltre, con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3) viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, già previsto a decorrere dal 2028, pari a 227 euro per 1.000 sigarette, in luogo di 221 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'intera annualità 2027.

Sempre con riguardo alle sigarette, con il comma 1, lettera *d)*, numero 2), viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'aliquota di base del 48 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista dal vigente calendario fiscale per il 2028, in luogo di quella pari al 48,5 per cento prevista, a legislazione vigente, per l'anno 2027.

Dalle disposizioni si stimano effetti sul gettito dell'accisa per circa 81,76 milioni di euro per il 2027. Tenuto conto che nel 2028 i livelli delle componenti previste non sono oggetto di variazione, non derivano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente.

Si riportano di seguito le tabelle descrittive degli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 – Effetti di gettito



PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	281
Aliquota di base	48,5
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce prezzo 31 dic 2025	di al	Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
			Q. F.	Accisa	IVA				
€/pac.	€/Kg					€			
5,00	250,0	9	4	175,92	45,08	38	1.651	423	2.075
5,20	260,0	2.841.902	13	174,11	46,89	36.944.726	494.803.556	133.256.785	628.060.341
5,30	265,0	15.269	17,5	173,21	47,79	267.201	2.644.682	729.689	3.374.371
5,40	270,0	302.524	22	172,31	48,69	6.655.524	52.127.883	14.729.886	66.857.769
5,50	275,0	14.279.540	26,5	171,41	49,59	378.407.814	2.447.655.979	708.122.397	3.155.778.376
5,70	285,0	1.408.574	31,38	173,73	51,39	44.201.042	244.711.505	72.386.601	317.098.106
5,80	290,0	22.639.352	32,55	176,15	52,3	736.910.894	3.987.921.780	1.184.038.087	5.171.959.868
6,00	300,0	781.663	34,9	181,00	54,1	27.280.028	141.480.946	42.287.951	183.768.898
6,20	310,0	28.561	37,25	185,85	55,9	1.063.906	5.308.106	1.596.573	6.904.680
6,30	315,0	4.719.213	38,42	188,28	56,8	181.312.173	888.533.471	268.051.313	1.156.584.784
6,50	325,0	3.746.230	40,76	193,13	58,61	152.696.341	723.509.431	219.566.550	943.075.980
6,80	340,0	6.215.907	44,29	200,40	61,31	275.302.507	1.245.667.700	381.097.239	1.626.764.939
7,20	360,0	15.794	48,98	210,10	64,92	773.607	3.318.391	1.025.369	4.343.760
TOTALI		56.994.538	-			1.841.815.802	10.237.685.083	3.026.888.862	13.264.573.945

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	281
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce prezzo 31 dic 2025	di al	Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
			Q. F.	Accisa	IVA				
€/pac.	€/Kg					Totale			
5,00	250,0	9	-2,00	181,92	45,08	-19	1.708	423	2.131
5,20	260,0	2.841.902	7,00	180,11	46,89	19.893.314	511.854.968	133.256.785	645.111.753
5,30	265,0	15.269	11,50	179,21	47,79	175.589	2.736.294	729.689	3.465.983
5,40	270,0	302.524	16,00	178,31	48,69	4.840.381	53.943.026	14.729.886	68.672.912
5,50	275,0	14.279.540	20,50	177,41	49,59	292.730.573	2.533.333.220	708.122.397	3.241.455.617
5,70	285,0	1.408.574	29,50	175,61	51,39	41.552.924	247.359.624	72.386.601	319.746.225
5,80	290,0	22.639.352	31,00	177,70	52,3	701.819.899	4.023.012.775	1.184.038.087	5.207.050.863
6,00	300,0	781.663	33,40	182,50	54,1	26.107.534	142.653.440	42.287.951	184.941.392
6,20	310,0	28.561	35,80	187,30	55,9	1.022.492	5.349.520	1.596.573	6.946.093
6,30	315,0	4.719.213	37,00	189,70	56,8	174.610.890	895.234.754	268.051.313	1.163.286.067
6,50	325,0	3.746.230	39,39	194,50	58,61	147.564.006	728.641.766	219.566.550	948.208.315
6,80	340,0	6.215.907	42,99	201,70	61,31	267.221.828	1.253.748.379	381.097.239	1.634.845.617
7,20	360,0	15.794	47,78	211,30	64,92	754.654	3.337.344	1.025.369	4.362.713
TOTALI		56.994.538	-			1.678.294.066	10.401.206.818	3.026.888.862	13.428.095.680
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE						-163.521.736	163.521.736	0	163.521.736
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA						-81.760.868	81.760.868	0	81.760.868

Si prevede, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 2 – Effetti sui prezzi 2027

EFFETTO SUI PREZZI PER FASCIA			
Prezzo iniziale	Prezzo a seguito proposta	Variazione	Quota di mercato
€ 5,00	€ 5,13	€ 0,13	0,0



€ 5,20	€ 5,33	€ 0,13	5,0
€ 5,30	€ 5,43	€ 0,13	0,0
€ 5,40	€ 5,53	€ 0,13	0,5
€ 5,50	€ 5,63	€ 0,13	25,1
€ 5,70	€ 5,83	€ 0,13	2,5
€ 5,80	€ 5,93	€ 0,13	39,7
€ 6,00	€ 6,13	€ 0,13	1,4
€ 6,20	€ 6,32	€ 0,12	0,1
€ 6,30	€ 6,42	€ 0,12	8,3
€ 6,50	€ 6,61	€ 0,11	6,6
€ 6,80	€ 6,91	€ 0,11	10,9
€ 7,20	€ 7,30	€ 0,10	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 13 centesimi a pacchetto dal secondo semestre del 2027.

Il comma 1, lettera a), numero 2), interviene in materia di sigaretti, di cui all'articolo 39-octies, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo l'aumento dell'accisa minima da 49 euro/chilogrammo convenzionale a 51 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028.

Sempre con riguardo ai sigaretti, il comma 1, lettera d), numero 1) interviene sulla lettera b) dell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anticipando al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 28 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 27,5 per cento.

Dalle disposizioni derivano effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 1,68 milioni di euro per il 2027. Per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti previste per il 2027 coincidono, per il 2028, a quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

Tabella 3 – Effetti gettito

Anno	Accisa minima a legisl. vigente	Accisa minima proposta	Aliq. prop. a legisl. vigente	Aliq. prop. proposta	Gettito in mln di euro
2027	49,00	51,00	27,50	28,00	1.683.615

Il comma 1, lettera a), numero 2) prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino a usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-octies, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aumento dell'accisa minima da 165,5 euro/chilogrammo convenzionale a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, anticipando i livelli di imposizione già previsti dalla legislazione vigente a decorrere dall'anno 2028.

Inoltre, il comma 1, lettera d), numero 3), interviene sulla lettera d) dell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anticipando al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 61,1 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 60,9 per cento.



Da tale intervento derivano effetti positivi di gettito stimati in circa 6,59 milioni di euro per il 2027. Come per i sigaretti, anche per il tabacco trinciato per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti rimangono quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

Tabella 4 – Effetti di gettito

PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	22
Aliquota di base	60,9
Accisa minima	165,5

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
-	216,7	27	-9,57	165,50	39,07	-259	4.481	1.058	5.539
-	240,0	755	7,22	165,50	43,28	5.454	125.021	32.694	157.716
-	243,3	108	9,63	165,50	43,88	1.043	17.924	4.752	22.677
-	257,5	14.558	19,82	165,50	46,43	288.535	2.409.310	675.917	3.085.227
-	260,0	667.051	21,61	165,50	46,89	14.414.980	110.396.997	31.278.038	141.675.035
-	262,5	25.325	23,41	165,50	47,34	592.856	4.191.273	1.198.881	5.390.155
-	263,3	33.218	24,01	165,50	47,49	797.563	5.497.573	1.577.521	7.075.095
-	263,3	9.328	24,02	165,50	47,49	224.049	1.543.721	442.969	1.986.690
-	265,7	14.120	25,73	165,50	47,92	363.309	2.336.866	676.632	3.013.499
-	266,7	1.848.637	26,41	165,50	48,09	48.822.511	305.949.474	88.900.968	394.850.442
-	267,5	68.127	27,01	165,50	48,24	1.840.118	11.275.063	3.286.459	14.561.523
-	270,0	44.271	28,81	165,50	48,69	1.275.454	7.326.887	2.155.566	9.482.452
-	273,3	23.766	30,25	166,46	49,29	718.915	3.956.055	1.171.416	5.127.471
-	275,0	90.668	30,43	167,48	49,59	2.759.024	15.185.058	4.496.221	19.681.278
-	275,6	30.303	30,49	167,82	49,69	923.939	5.085.454	1.505.758	6.591.212
-	276,7	1.832.295	30,62	168,49	49,89	56.104.873	308.723.388	91.413.199	400.136.586
-	280,0	37.387	30,99	170,52	50,49	1.158.629	6.375.264	1.887.679	8.262.943
-	286,7	181.611	31,73	174,58	51,69	5.762.518	31.705.656	9.387.475	41.093.131
TOTALI		4.921.556	-			136.053.512	822.105.467	240.093.203	1.062.198.669

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Aliquota di base	61,1
Accisa minima	169,5

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
-	216,7	27	-13,57	169,50	39,07	-367	4.589	1.058	5.647
-	240,0	755	3,22	169,50	43,28	2.432	128.043	32.694	160.737
-	243,3	108	5,63	169,50	43,88	610	18.357	4.752	23.110
-	257,5	14.558	15,82	169,50	46,43	230.304	2.467.541	675.917	3.143.458
-	260,0	667.051	17,61	169,50	46,89	11.746.774	113.065.203	31.278.038	144.343.240
-	262,5	25.325	19,41	169,50	47,34	491.557	4.292.573	1.198.881	5.491.454
-	263,3	33.218	20,01	169,50	47,49	664.692	5.630.445	1.577.521	7.207.967
-	263,3	9.328	20,02	169,50	47,49	186.739	1.581.031	442.969	2.024.000
-	265,7	14.120	21,73	169,50	47,92	306.828	2.393.347	676.632	3.069.979
-	266,7	1.848.637	22,41	169,50	48,09	41.427.962	313.344.023	88.900.968	402.244.991
-	267,5	68.127	23,01	169,50	48,24	1.567.608	11.547.572	3.286.459	14.834.032
-	270,0	44.271	24,81	169,50	48,69	1.098.369	7.503.971	2.155.566	9.659.537
-	273,3	23.766	27,21	169,50	49,29	646.667	4.028.303	1.171.416	5.199.719
-	275,0	90.668	28,41	169,50	49,59	2.575.875	15.368.207	4.496.221	19.864.427
-	275,6	30.303	28,81	169,50	49,69	873.030	5.136.363	1.505.758	6.642.121
-	276,7	1.832.295	29,61	169,50	49,89	54.254.256	310.574.006	91.413.199	401.987.204
-	280,0	37.387	30,43	171,08	50,49	1.137.692	6.396.201	1.887.679	8.283.880
-	286,7	181.611	31,15	175,16	51,69	5.657.184	31.810.991	9.387.475	41.198.466



TOTALI	4.921.556	-	122.868.212	835.290.767	240.093.203	1.075.383.970
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE			-13.185.300	13.185.300	0	13.185.300
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA			-6.592.650	6.592.650	0	6.592.650

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco l'anticipo al 1° luglio 2027 della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale (42 per cento, in luogo del vigente 41 per cento), con conseguenti effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 12,71 milioni di euro per il 2027.

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 5 – Effetti di gettito

Anno	% accisa equivalente a legisl. vigente	% accisa equivalente proposta	Gettito in mln di euro
2027	41,00	42,00	12.713.887

Il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilendo per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi l'anticipo al 1° luglio 2027 dell'aliquota fissata per il 2028 ai fini della determinazione dell'imposta di consumo gravante sui suddetti prodotti. In particolare, dal 1° luglio 2027 l'aliquota base è stabilita al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi, in luogo rispettivamente del 20 per cento e del 15 per cento previsti a legislazione vigente.

Si stimano, pertanto, effetti positivi sul gettito in termini di imposta di consumo derivanti dalle disposizioni per circa 9,45 milioni di euro per il 2027.

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

Tabella 6 – Effetti di gettito

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2027			Maggior gettito stimato 2027
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contenenti nicotina	0,189885	773.357.695	146.849.258	13.349.933
Non contenenti nicotina	0,141295	333.891.312	47.177.151	5.550.253
Totale		1.107.249.007	194.026.409	18.900.186
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE				18.900.186
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA				9.450.093

Si riporta un prospetto riepilogativo degli effetti complessivi derivanti dalle disposizioni.



Prospetto riepilogativo	
Prodotto	Anno 2027
Sigarette	81,76
Sigaretti	1,68
Tabacco trinciato	6,59
Tabacco riscaldato	12,71
PLI e aromi	9,45
TOTALE	112,19

in milioni di euro

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) e f), intervengono sul testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di introdurre alcune modifiche e integrazioni nel settore dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina (art. 62-*quater*.2 del TUA) e dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-*quinquies* del TUA).

La lettera e) interviene sull'articolo 62-*quater*.2 del TUA, da un lato, estendendo anche a tali prodotti l'applicazione dei poteri inibitori attribuiti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in relazione alle offerte di vendita effettuate mediante canali telematici in violazione della normativa vigente e, dall'altro, introducendo uno specifico apparato sanzionatorio per le ipotesi di vendita a distanza dei medesimi prodotti. A tal fine con le disposizioni di cui al numero 2) viene inserito il nuovo comma 16-*bis*, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 nei confronti dei fabbricanti e degli importatori che effettuano vendite a distanza ai consumatori, nonché di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 nei confronti dei distributori e dei rivenditori che realizzano le medesime condotte. L'intervento è volto a completare il quadro normativo applicabile ai prodotti disciplinati dall'articolo 62-*quater*.2, assicurando per tali prodotti il medesimo livello di tutela e di presidio sanzionatorio già previsto per i tabacchi lavorati, i prodotti liquidi da inalazione, gli aromi e i prodotti contenenti nicotina (cosiddetti *nicotine pouches*).

La lettera f), numero 1), interviene sull'articolo 62-*quinquies* del TUA relativamente all'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, introducendo dopo il comma 4, i commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, al fine di rafforzare il presidio amministrativo e fiscale nel settore dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, attraverso l'assoggettamento dei soggetti obbligati di cui al comma 4 all'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica del possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.67 (comma 4-*bis* per i produttori e fornitori nazionali e comma 4-*ter* per i rappresentanti fiscali).

Viene, inoltre, prevista, a carico dei produttori e fornitori nazionali, la prestazione di una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti, mentre, per i rappresentanti fiscali alla prestazione di una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le suddette cauzioni sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (comma 4-*quater*).

Al comma 4-*quinquies* viene prevista la decadenza dall'autorizzazione in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 4-*bis* o 4-*ter* o qualora sia venuta meno la



garanzia di cui al comma 4-*quater*, e la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto (comma 4-*quinqies*).

Il comma 4-*sexies* demanda, infine, a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione dei termini e delle modalità applicative del nuovo regime autorizzatorio, con riguardo sia ai soggetti già operanti nel settore sia ai nuovi operatori.

Con il successivo numero 2) della lettera f) viene inserito il comma 6-*bis* all'articolo 62-*quinqies*. La disposizione prevede, anche per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vendita a distanza effettuata in violazione della normativa vigente. In particolare, le sanzioni, di misura ridotta rispetto a quelle previste per gli altri prodotti interessati dalla disciplina della vendita a distanza, vanno da 6.000 a 30.000 euro per i fabbricanti e gli importatori e da 100 a 1.000 euro per i distributori e i rivenditori. L'intervento è finalizzato a colmare l'attuale assenza di una disciplina sanzionatoria espressamente riferita alle vendite a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, assicurando strumenti di contrasto alle violazioni della normativa vigente adeguati e coerenti con la specifica natura e funzione di tale categoria merceologica.

Le attività di monitoraggio delle offerte di vendita, accertamento delle violazioni, adozione dei provvedimenti inibitori e irrogazione delle relative sanzioni sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 34 (Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

Le disposizioni intervengono sulla disciplina relativa alla commercializzazione e vendita dei prodotti dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quater.2* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con il comma 1, lettera a), sono apportate modifiche all'articolo 62-*quater*, relativo all'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, viene riformulato il comma 2 prevedendo che i depositi impiegati per la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, debbano essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Viene stabilito, inoltre, che l'autorizzazione non è cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 62-*quater*, introducendo il principio di unicità del titolo autorizzativo, in base al quale il medesimo soggetto può essere titolare esclusivamente dell'autorizzazione per la rivendita di prodotti liquidi da inalazione, di cui al comma 5-*bis*, ovvero dell'autorizzazione alla gestione di un deposito dei suddetti prodotti, con esclusione del cumulo delle due posizioni.

Con la modifica al comma 4 dell'articolo 62-*quater* viene introdotto il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti, sopprimendo il richiamo alla vendita a distanza.

Viene soppressa la lettera c) al comma 5-*bis*, eliminando il principio di non discriminazione dei canali di approvvigionamento dai criteri di riferimento, ai fini dell'adozione della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie.

Con le disposizioni di cui al numero 4) vengono inseriti, dopo il comma 5-*ter*, i commi da 5-*quater* a 5-*novies*, disciplinando l'inserimento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nelle tariffe di vendita, la determinazione dei prezzi e i canali di approvvigionamento.



In particolare, il comma 5-*quater* attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione del provvedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe di vendita, e il comma 5-*quinquies* dispone che il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti e le relative variazioni siano stabiliti in conformità a quello richiesto dal fabbricante. Il comma 5-*sexies* stabilisce che il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di novanta giorni per i procedimenti di cui al comma 5-*quater* e di quarantacinque giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 5-*quinquies*.

Al comma 5-*septies* viene disposto che le tariffe di vendita al pubblico dei prodotti siano stabilite con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che le componenti del prezzo di vendita al pubblico diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto sono liberamente determinate tra le parti.

Il comma 5-*octies* prevede che i soggetti che fabbricano o detengono i prodotti, di cui al comma 1-bis dell'articolo 62-*quater*, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e li immettono sul mercato nazionale debbano avvalersi di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito ubicato nel territorio dello Stato. La disposizione di cui al comma 5-*novies* è finalizzata a garantire la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione dell'obbligo di approvvigionamento presso depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Viene, inoltre aggiunto, al comma 7 un ulteriore periodo, inserendo la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.

Viene, infine, introdotto il comma 7-*sexies* che prevede il divieto vieta l'immissione sul mercato di componenti o elementi idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre il limite previsto dall'articolo 21, comma 6, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo n. 6 del 2016 e disciplina, altresì, le modalità e le tempistiche di smaltimento delle relative scorte.

Le misure intervengono con l'obiettivo di assicurare una maggiore omogeneità della filiera distributiva e della rete di vendita, rafforzando gli strumenti di presidio e di contrasto dell'amministrazione, attraverso la disciplina dei depositi autorizzati e all'introduzione di strumenti cautelari e disciplinari, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), vengono introdotte modifiche all'articolo 62-*quater*.1, eliminando la figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera c), nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 4-*ter*, 5, 6, 9 e 16.

Viene, inoltre, modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina, devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 16 dell'articolo 62-*quater*.1.

Al comma 6 è attribuita all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.

Con la disposizione di cui al comma 9 si prevede che sia tenuto a richiedere l'inserimento nella tabella di commercializzazione anche il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis*), titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea che intende immettere in consumo nel territorio nazionale.

Al comma 13 viene soppressa la lettera c), che prevedeva la non discriminazione dei canali di approvvigionamento tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1.



Vengono, inoltre, introdotti dopo il comma 13-*bis*.2, i commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies* al fine di prevedere, rispettivamente, che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 debbano approvvigionarsi dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non è cumulabile in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-*bis*, e che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano, si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 4-*bis*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale. Tali disposizioni mirano a rafforzare la tracciabilità della filiera e l'efficacia dei controlli sulle forniture provenienti dall'estero.

Infine, viene modificato il comma 16 prevedendo il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Alle disposizioni, aventi la finalità di conformare le previsioni di cui al comma 16 dell'articolo 62-*quater*.1 relative ai prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, non si ascrivono effetti finanziari.

Con il comma 1, lettera c), si introducono modifiche all'articolo 62-*quater*.2, riguardante i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco. Si elimina il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera b), numero 2), nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 6, 7, 8 e 18.

Al comma 3 viene aggiunto un periodo prevedendo che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 18 dell'articolo 62-*quater*.2.

Al comma 8 si prevede la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di disporre, con provvedimento d'urgenza e in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione, e, con l'inserimento del comma 11-*bis*, viene previsto che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano, si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.

Infine, viene modificato il comma 18, lettera a) e lettera d), prevedendo rispettivamente il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.

Le disposizioni, prive di effetti finanziari, sono volte a rafforzare la tracciabilità della filiera e l'efficacia dei controlli sulle forniture provenienti dall'estero e a prevedere la conformità ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dei depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.

Con il comma 2 vengono fissati i criteri di riferimento per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di disciplina delle modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 3 estende i criteri previsti dal precedente comma 2 anche ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commercializzati in via esclusiva presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Il comma 4 rimanda al decreto di cui al comma 2 la disciplina delle modalità di contestazione delle violazioni, dei criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e delle



procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13.

Il comma 5 introduce, per l'inosservanza delle disposizioni attuative, una pena pecuniaria disciplinare da euro 5 a euro 258, quando la natura e la gravità della violazione non siano tali da comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. È, inoltre, prevista la possibilità di sospensione o revoca in presenza di violazioni abituali o persistenti.

Il comma 6 sopprime il secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 11, si estende il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti non contenenti nicotina anche ai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione.

Il comma 7 introduce una disciplina transitoria al fine di consentire l'adeguamento alle nuove previsioni dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, dell'articolo 62-*quater*.1, commi 3 e 4-*bis*, e dell'articolo 62-*quater*.2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Infine, il comma 8 demanda ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione del presente articolo.

ART. 35 (Ritenuta d'acconto nelle transazioni *business to business*)

La disposizione interviene sull'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introdotto con l'articolo 1, comma 113 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), con l'obiettivo di contrastare due tipologie di evasione: l'*assessment gap* o l'omessa dichiarazione, cui consegue ovviamente il mancato versamento dell'imposta, e il *collection gap* che consiste nel mancato versamento di tutto o parte dell'imposta liquidata in dichiarazione.

A legislazione vigente è previsto che, nell'anno 2028, all'atto del pagamento di fatture elettroniche, sia effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento, al netto dell'IIVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029.

La disposizione innalza tali aliquote all'1 per cento per il 2028 e al 2 per cento a decorrere dal 2029.

Tenuto conto che la disposizione si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2027	2028	dal 2029
IRPEF	0,0	292,0	584,0
IRES	0,0	442,5	885,0
Totale	0,0	734,5	1.469,0

in milioni di euro

ART. 36 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori 30 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione.

In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per



ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 30 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 30 e 50 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa un semestre, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, si è proceduto a calcolare l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 50 mila euro). Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra gennaio 2026 – giugno 2026 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 50 mila euro.

La disposizione comporta effetti finanziari positivi stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

ART. 37 (Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

Il comma 1 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

La disposizione non si applica alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che aveva consentito la ripartizione del credito di imposta, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo.

Le compensazioni utilizzabili nel 2027 per i crediti d'imposta in esame, al netto della quota per la quale è stata esercitata l'opzione di cui al citato articolo 9, comma 4, sono stimate in 20.537 milioni. Il nuovo profilo di utilizzo in dieci rate annuali di pari importo determina i seguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Effetti finanziari della rideterminazione del profilo temporale della compensazione dei crediti d'imposta												
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
A - Utilizzo in compensazione secondo il profilo temporale a normativa vigente	20.537											
B - Utilizzo in compensazione secondo la nuova articolazione temporale	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0	
C - Effetti differenziali in termini di fabbisogno (B-A)	-18.483,30	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0	

In milioni di euro

La disposizione non produce effetti in termini di indebitamento netto, dal momento che gli effetti su tale saldo sono stati registrati nell'anno 2023, in corrispondenza della spesa sostenuta in relazione ai crediti d'imposta in esame.

Il comma 2 introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione un nuovo articolo 3-bis, volto a disciplinare l'utilizzo in compensazione dei crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale nuova previsione, al comma 1, stabilisce l'utilizzabilità in compensazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, entro il limite dell'importo disponibile comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate. A tal fine, viene rimesso ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione



delle modalità attuative del nuovo articolo 3-bis, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all'aggiornamento dell'importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Inoltre, la nuova disciplina viene coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, del medesimo testo unico. Al medesimo decreto ministeriale viene rimessa la fissazione della decorrenza delle nuove disposizioni.

Si demanda, altresì, a un provvedimento adottato d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle modalità attuative.

Il credito previsto dall'articolo 24-ter del TUA, cui si riferisce la disciplina introdotta al comma 2, è riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a favore degli esercenti attività di autotrasporto e può essere fruito mediante rimborso o mediante compensazione nel sistema dei versamenti unitari tramite il codice tributo 6740 e che l'utilizzo in compensazione rappresenta la modalità prevalente di fruizione dell'agevolazione. Ad esempio, per l'anno 2024 risultano utilizzati in compensazione crediti per euro 1.262.920.186,01 a fronte di crediti complessivamente riconosciuti pari a euro 1.332.727.371, con un'incidenza della compensazione pari a circa il 94 per cento dell'intero beneficio fiscale accordato al settore.

L'elevata rilevanza finanziaria delle compensazioni effettuate mediante il codice tributo 6740 rende opportuno il rafforzamento dei presidi di controllo relativi alla corretta utilizzazione dei crediti riconosciuti ai sensi del predetto articolo 24-ter del T.U.A., in particolare nei casi in cui il procedimento di riconoscimento del credito e quello di utilizzo in compensazione siano gestiti da amministrazioni diverse.

In tale contesto, la misura è finalizzata a consentire la verifica automatizzata della disponibilità del credito prima dell'esecuzione della compensazione mediante modello F24, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate.

La disciplina si coordina con l'articolo 5 del testo unico senza sovrapposizioni applicative. Il nuovo articolo 3-bis introduce, infatti, una verifica preventiva della disponibilità quantitativa del credito, mentre l'articolo 5 continua a disciplinare la sospensione delle deleghe caratterizzate da profili di rischio e gli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione, rafforzando la tutela del gettito erariale, è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non si stimano. Gli adeguamenti informatici necessari ai fini dell'attuazione della presente disposizione consistono nell'implementazione di specifici flussi telematici di interoperabilità tra i sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi ai crediti riconosciuti. Le attività progettuali, realizzative e gestionali necessarie saranno assicurate mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 inserisce all'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, un nuovo comma 5-bis. La norma è finalizzata a inibire l'acquisto e la cessione di crediti in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. In tal modo detti importi, già non utilizzabili in compensazione dal soggetto che ne è titolare, non potranno essere trasferiti a terzi, in quanto la norma stabilisce una nullità contrattuale *ex lege* volta a contrastare la cessione a terzi di crediti fiscali rimasti nella disponibilità di imprese cessate. Tale effetto preclusivo inibisce, in maniera definitiva, l'utilizzabilità del credito e il potenziale effetto di cassa negativo. Pertanto, la disposizione è suscettibile di generare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non stimati.



ART. 38 (Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

La disposizione, ai commi da 1 a 3, prevede un rafforzamento dell'azione di contrasto al fenomeno della violazione dell'obbligo della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo un'azione di accertamento e verifica della corrispondenza dei dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli all'effettiva consistenza del parco circolante.

Il comma 4 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative di cui al medesimo comma 3, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2027, l'intestatario del documento unico di circolazione possa chiedere, per le targhe di cui all'articolo 100, comma 8, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. Per il rilascio di ciascuna targa personalizzata, il corrispettivo è a carico del richiedente ed è fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in euro 10.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027, e per le persone fisiche in euro 1.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in euro 500, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento di cui al comma 7.

Il comma 6 stabilisce che la specifica combinazione di cui al comma 5 è utilizzabile per un solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale è abbinata, con possibilità, da parte dello stesso titolare, di nuovo abbinamento, in tutti i casi di alienazione o radiazione del veicolo precedente abbinato. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica con il centro di elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale della Motorizzazione civile che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata, immatricolano il veicolo e rilasciano il documento unico di circolazione, nonché una targa provvisoria con le caratteristiche di cui all'articolo 102, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992. Alla consegna delle targhe di cui al comma 5 provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio del documento unico di circolazione nelle more del quale è consentita la circolazione previa apposizione al veicolo della targa provvisoria di cui al secondo periodo. La targa rilasciata non è alienabile.

Il comma 7 prevede che, al fine di recepire le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nel medesimo termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, sono altresì stabilite, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, le modalità di rilascio della targa personalizzata e le necessarie disposizioni attuative ed operative.

Il comma 8 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dal comma 5, al netto di quelle previste al secondo periodo del medesimo comma, siano destinate a un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali da destinare ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.



Il comma 9 demanda l'attuazione dei commi precedenti a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 39 (Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

La disposizione modifica la detrazione per le erogazioni liberali ai partiti politici disciplinata dagli articoli 15, comma 1, e 109, comma 5, del decreto legislativo n.117 del 2026.

A legislazione vigente, per le persone fisiche è riconosciuta una detrazione dall'IRPEF pari al 26 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore dei partiti politici, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui. Tale detrazione è riconosciuta nella stessa misura anche per i soggetti passivi IRES.

La disposizione in esame riduce, a decorrere dal 2027, la misura della detrazione dal 26 al 19 per cento.

In base ai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024, a legislazione vigente la detrazione risulta essere pari a 5,7 milioni di euro, totalmente riconducibili a contribuenti Irpef.

Applicando una riduzione proporzionale della detrazione, a parità di base agevolabile e di condizioni di fruizione della detrazione, si stima un recupero di gettito pari a circa 1,5 milioni di euro su base annua.

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari della norma considerando l'entrata in vigore dal 2027.

	2027	2028	dal 2029
IRPEF	0	+2,63	+1,5

in milioni di euro

ART. 40 (Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), è volta a differire, dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi derivanti dall'ulteriore differimento dell'applicazione dell'imposta (cosiddetta *plastic tax*), in termini di cassa, stimati sulla base della metodologia adottata nella relazione tecnica originaria e in quelle relative ai successivi differimenti dell'efficacia della norma.

	2027	2028	2029	dal 2030
Imposta sui manufatti in plastica monouso	-146,1	0	0	0
II.DD.	0	40,9	-17,5	0
IRAP	0	10,7	-4,9	0
Totale	-146,1	51,6	-22,4	0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), è volta a differire dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di



consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, derivanti dall'ulteriore differimento dell'applicazione dell'imposta (cosiddetta *sugar tax*) stimati sulla base della metodologia adottata nella relazione tecnica originaria e in quelle relative ai successivi differimenti dell'efficacia della norma.

	2027	2028	2029	dal 2030
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate	-170,1	0	0	0
IRES	0	23,8	-10,2	0
IRPEF	0	23,8	-10,2	0
IRAP	0	12,6	-5,8	0
Totale	-170,1	60,2	-26,2	0

in milioni di euro

ART. 41 (Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

La disposizione amplia i termini che regolano la sostituzione dell'abitazione principale con i benefici "prima casa". In particolare, viene modificata la nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, che disciplina le condizioni per la fruizione dell'agevolazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta al 2 per cento.

Con il comma 1, lettera *a*), viene esteso da diciotto mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel comune dell'immobile acquistato (lettera *a*, comma 1, della Nota I), mentre con la lettera *b*) si porta da uno a due anni il termine per riacquistare un'altra abitazione principale dopo la vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato (comma 4, ultimo periodo, della Nota I).

Con il comma 1, lettera *c*), si interviene sul comma 7 della Nota I, allineando a due anni il termine per maturare il credito d'imposta per il riacquisto e si afferma che il credito spetta anche quando la vendita dell'immobile pre-posseduto segue il nuovo acquisto entro il termine biennale (armonizzando la disciplina alla prassi consolidata).

Con il comma 2, infine, si stabilisce che la disposizione si applichi anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. In linea con quanto osservato per analoghe disposizioni di estensione dei termini previsti per adempimenti funzionali al mantenimento dall'agevolazione "prima casa", si stima che i contribuenti adottino i comportamenti necessari ad evitare la decadenza dall'agevolazione.

ART. 42 (Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

Le lettere *a*) dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto *bonus* donne. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, che si configurano come limite di spesa, relativa alle assunzioni dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, per individuare la platea rientrante nel campo di applicazione è stata utilizzata una specifica analisi condotta sugli archivi INPS relativamente alle attivazioni di contratti avvenute con Esonero donne ai sensi del decreto-legge n. 60 del 2024 nell'anno 2025 e quelle avvenute con la proroga ai sensi del decreto-legge n. 62 del 2026 nei primi 8 mesi del 2026. È stato quindi stimato un contingente annuo interessato dalla norma



pari a 32.100. Le retribuzioni alla base del calcolo dell'esonero sono state opportunamente rivalutate, rispetto a quelle utilizzate per il decreto-legge n. 62 del 2026 e l'effetto finanziario è determinato come differenza rispetto alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per la stessa platea di lavoratrici. Si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, sulla base dei dati del monitoraggio si è provveduto a riparametrare l'apporto di risorse necessarie per l'esonero in favore di donne nelle regioni ZES.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nell'anno 2027

(24 mesi con tetto max sgravio 650/800 euro su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Donne regioni NON ZES	Donne regioni ZES	Totale
2027	-9,8	-19,6	-29,4
2028	-24,3	-45,2	-69,5
2029	-19,4	-35,5	-54,9
2030	0,0	0,0	0,0

(Importi in milioni di euro)

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera a) del comma 1, la lettera a) del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029.

Le lettere b) dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto *bonus* giovani e dispongono, pertanto, un esonero contributivo del 100 per cento per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti *under 35* non dirigenziale nel 2027, per massimo 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni indicate.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, è stata considerata la stessa base tecnica utilizzata nella relazione tecnica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026. Si è tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista dal medesimo articolo.

Si è in questo modo individuata la seguente platea di riferimento, distinta tra coloro che ricadono nell'applicazione del comma 2 del citato articolo 2 e coloro che ricadono invece nell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo:

Giovani regioni NON ZES - c.2	21.360
Giovani regioni NON ZES - c.4	4.640
Giovani regioni ZES - c.2	14.480



Giovani regioni ZES - c.4	1.440
Totale giovani	41.920

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. In continuità con quanto effettuato in sede di decreto-legge n. 62 del 2026 nella presente relazione tecnica è stato stimato l'onere non considerando interazioni con quanto previsto a legislazione vigente in tema di esoneri contributivi di giovani *under* 35 per le stesse motivazioni ivi rappresentate. Pertanto, l'onere di seguito riportato rappresenta il costo lordo rispetto alla contribuzione ordinaria. I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24/12 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro (650 euro nelle regioni ZES)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Onere di esonero contributivo (limite di spesa)			
Anno			Totale
	Giovani regioni NON ZES	Giovani regioni ZES	
2027	-72,3	-38,4	-110,7
2028	-131,7	-73,3	-205,0
2029	-59,4	-34,9	-94,3
2030	0,0	0,0	0,0

(Importi in milioni di euro)

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera b) del comma 1, la lettera b) del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, 205,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029.

Le lettere c) dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto bonus ZES del decreto-legge n. 62 del 2026, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2027 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese. Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto come di seguito si illustra. Osservando i dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al bonus ZES, di cui all'articolo 24 del decreto Coesione (circolare Inps n. 10 del 2026), accolte e considerando i primi dati di monitoraggio relativi alla misura del decreto-legge n. 62 del 2026, si è stimata una platea interessata dal dettato normativo in esame pari a circa 8.000 individui.

Non si è tenuto conto delle possibili interazioni con altri esoneri previsti a normativa vigente, utilizzando un importo medio di esonero pari a 500 euro, ricavato in via



prudenziale sulla base delle indicazioni fornite dai monitoraggi effettuati dall'Istituto. L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 650 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2027	-30,8
2028	-61,6
2029	-30,8
2030	0,0

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera c) del comma 1, la lettera c) del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Complessivamente dai commi 1 e 2 in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Giovani	Donne	ZES	effetto complessivo (lordo fisco)	effetto fiscale	effetto complessivo (netto fisco)
2027	-110,7	-29,4	-30,8	-170,9	0,0	-170,9
2028	-205,0	-69,5	-61,6	-336,1	66,8	-269,3
2029	-94,3	-54,9	-30,8	-180,0	103,9	-76,1
2030	0	0	0,0	0	16,3	16,3
2031	0	0	0,0	0	-29	-29,0
2032	0	0	0,0	0	0	0,0

Il comma 3, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede la concessione dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 trasformino, per i lavoratori, contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della trasformazione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età a condizione che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia complessivamente inferiore a dodici mesi e sia stato instaurato tra il 1° maggio 2026 e il 30 novembre 2026. Le trasformazioni di cui al presente articolo devono comportare un incremento occupazionale netto. Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto volta a individuare le trasformazioni di giovani *under 35* avvenute nel 2025 e che presentino le caratteristiche indicate nel dettato normativo in esame. Utilizzando le informazioni presenti nei monitoraggi effettuati dall'Istituto sulle norme previste dal cosiddetto decreto Coesione, si stima una platea interessata di 16.200 lavoratori nel periodo agosto-dicembre e un importo medio mensile di esonero pari a 450 euro. Si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo gennaio e dicembre 2027, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Prudenzialmente l'onere di seguito riportato viene stimato rispetto alla contribuzione ordinaria.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24 mesi per trasformazioni di contratti di giovani under 35 anni formalizzate tra gennaio e dicembre 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
------	---



2027	-45,1
2028	-90,1
2029	-45,1
2030	0,0

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l'anno 2029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalla disposizione derivano pertanto i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi
per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	incentivo stabilizzazione	effetto fiscale	effetto complessivo (netto fisco)
2027	-45,1	0,0	-45,1
2028	-90,1	17,6	-72,5
2029	-45,1	28,0	-17,1
2030	0	3,1	3,1
2031	0	-7,3	-7,3
2032	0	0	0,0

Complessivamente, pertanto, dai commi da 1 a 3 derivano i seguenti effetti finanziari:



(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, lordo fisco)	effetto fiscale	Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, netto fisco)
2027	-216,0	0,0	-216,0
2028	-426,2	84,4	-341,8
2029	-225,1	131,9	-93,2
2030	0,0	19,4	19,4
2031	0,0	-36,3	-36,3
2032	0,0	0,0	0,0

Il comma 4 prevede che le disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente articolo, siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 43 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

La disposizione prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni.

In particolare, la maggiorazione della deduzione attualmente riconosciuta passa dal 20 per cento all'80 per cento per le lavoratrici madri e dal 20 per cento al 40 per cento per gli *under 36* (la disciplina vigente consente una maggiorazione del 30 per cento in presenza di requisiti più stringenti, connessi al numero di figli, all'area geografica di residenza e alla condizione di disoccupazione pregressa).

Ai soggetti beneficiari della misura non si applicano anche i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 15 dell'articolo 104 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'allegato G del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

In base ai dati dichiarativi provvisori relativi all'anno 2024, all'agevolazione originaria, prevista inizialmente per il solo anno 2024 e successivamente prorogata per il triennio 2025-2027, le assunzioni per le quali è stato fruito il beneficio sono il 14 per cento del totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato risultanti dalle certificazioni uniche. L'adesione relativamente contenuta alla misura originaria può essere riconducibile alla presenza di condizioni di accesso stringenti, nonché all'onerosità degli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio. La previsione di un incremento consistente del risparmio fiscale derivante dall'assunzione di lavoratrici madri, per le quali la maggior deducibilità aumenta all'80 per cento, potrebbe pertanto accrescere l'attrattività dell'agevolazione e favorire una maggiore partecipazione delle imprese.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla maggiorazione dell'80 per cento per le lavoratrici madri, il numero di possibili assunzioni di donne a tempo indeterminato è stato stimato in misura pari alla differenza delle lavoratrici risultanti nelle certificazioni uniche del 2024 rispetto a quelle del 2023.



Incrociando i codici fiscali dei sostituiti d'imposta delle CU con le dichiarazioni dei redditi, si è osservato che, delle 376 mila assunzioni femminili a tempo indeterminato risultano, 54 mila sono riferibili a imprese che hanno beneficiato della maggior deduzione del 20 per cento nel 2024.

In base al Rapporto CNEL-Istat sul lavoro delle donne, nel 2024 il 43,7 per cento delle donne lavoratrici risulta avere almeno un figlio. Applicando tale incidenza alla platea delle nuove assunzioni, le neoassunte madri sono stimate complessivamente in circa 164 mila unità (376 mila x 43,7 per cento), di cui circa 23 mila (54 mila x 43,7 per cento) presso imprese che hanno beneficiato dell'agevolazione. Moltiplicando il numero di lavoratrici madri per il costo medio del lavoro dei soggetti interessati dalla misura (48 mila euro circa), calcolato sulla base dei dati dichiarativi, è stato determinato il costo del lavoro potenzialmente agevolabile.

In linea con quanto osservato sui dati dichiarativi del 2024, prudenzialmente, si assume che l'incremento della maggiorazione dal 20 all'80 per cento, corrispondente a un beneficio fiscale potenziale pari a quattro volte quello previsto a legislazione vigente, determini un aumento delle adesioni da parte delle imprese beneficiarie in misura pari al 200 per cento. Ai fini della quantificazione, l'incremento della platea è stimato applicando al rapporto tra la nuova e la vigente misura dell'agevolazione (80/20) un coefficiente di elasticità dell'adesione pari a 0,5. Tale ipotesi implica una risposta delle imprese meno che proporzionale rispetto all'aumento dell'intensità dell'incentivo.

L'adozione di un'elasticità inferiore all'unità è motivata dall'evidenza relativa al periodo d'imposta 2024, che ha mostrato un livello di adesione contenuto rispetto alla platea potenzialmente interessata. Tale circostanza suggerisce che il ricorso all'agevolazione sia influenzato non soltanto dall'entità del beneficio fiscale, ma anche da ulteriori fattori, quali i requisiti di accesso alla misura e gli adempimenti amministrativi richiesti. Quindi, poiché l'intervento proposto incide esclusivamente sulla percentuale di maggiorazione, senza modificare le condizioni di accesso o gli obblighi procedurali previsti dalla disciplina vigente, si ritiene prudenzialmente corretto assumere una crescita delle adesioni meno che proporzionale rispetto all'incremento del beneficio fiscale.

Per il costo del lavoro delle lavoratrici madri che hanno beneficiato della maggior deduzione le imprese otterranno una maggior deduzione del 60 per cento, mentre sul 20 per cento del costo del lavoro agevolato aggiuntivo la maggiorazione sarà dell'80 per cento.

In riferimento alle assunzioni degli *under 36*, dai dati delle Comunicazioni Uniche sono state stimate la quota di incremento complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023 e la quota di incremento dei dipendenti *under 36* a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023.

Dall'incremento così definito è stata esclusa la quota riferibile a madri *under 36* (43,7 per cento madri in coppia + madri single in base a dati Istat Cnel), in quanto si assume che i datori di lavoro, a fronte di assunzioni di lavoratrici madri *under 36* optino per la maggiorazione più alta.

Gli effetti complessivi della misura, riportati nella tabella seguente, riflettono l'ipotesi in cui la disposizione preveda che, ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta di applicazione, non si tenga conto della nuova maggiorazione; pertanto, il beneficio rileva solo in sede di versamento del saldo.

	2027	2028	2029
IRES	0,0	-354,0	0,0
IRPEF	0,0	-50,3	0,0
Addizionale regionale	0,0	-4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,7	0,0
Totale	0,0	-410,0	0,0

in milioni di euro



ART. 44 (Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

La disposizione introduce, nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*octies* in materia di *Flat tax* sugli incrementi reddituali giovani lavoratori.

La nuova disposizione, ai commi 1 e 2, prevede che la quota del reddito di lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto alla medesima tipologia di reddito percepito nell'anno precedente, debitamente reso comparabile, sia assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota pari all' 1 per cento. La quota incrementale massima agevolabile è pari a 2.500 euro.

Si specifica che la disposizione si applica ai lavoratori del settore privato di età inferiore a 30 anni e con reddito da lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta, a 28.000 euro.

Il comma 3 fa salva la possibilità, per il lavoratore di optare per l'applicazione della tassazione ordinaria, mentre il comma 4 specifica, in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, talune incompatibilità con norma agevolative operanti sulla stessa base imponibile non si applicano i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e di cui all'articolo 6 della presente legge.

La norma, al comma 5, mantiene in capo al lavoratore, anche in caso di applicazione del regime sostitutivo, il trattamento integrativo e il "*bonus*" a riduzione del cuneo fiscale spettano alle stesse condizioni previste per i soggetti sottoposti al regime di tassazione ordinario.

Ai fini della stima sono state considerate le certificazioni uniche dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2025, in base alle quali si stima un ammontare di reddito agevolabile di circa 2.186,2 milioni di euro.

Tramite modello di microsimulazione Irpef, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua di circa -400,1 milioni di euro e di circa -45,9 e -21,8 milioni di euro rispettivamente di Addizionale regionale e di Addizionale comunale.

Si stima inoltre un ammontare di imposta sostitutiva di circa 21,9 milioni di euro.

Considerando la durata dell'agevolazione prevista per il solo anno d'imposta 2027, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-400,1	0	0	0
Addizionale regionale	0	-45,9	0	0
Addizionale comunale	0	-28,4	6,6	0
Imposta sostitutiva	21,9	0,0	0	0
Totale	-378,2	-74,3	6,6	0

in milioni di euro

ART. 45 (Modifiche alla disciplina dei *fringe benefit* per i giovani lavoratori)

La disposizione prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'innalzamento a 2.000 euro della soglia di esenzione dei *fringe benefit* riconosciuti ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni.

La normativa vigente prevede, fino al periodo d'imposta 2027, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e di 1.000 euro per i restanti lavoratori.

La disposizione in esame prevede l'estensione del limite di 2.000 euro anche ai lavoratori di età non superiore a 30 anni, indipendentemente dalla presenza di figli fiscalmente a carico.

Ai fini della quantificazione sono stati utilizzati i dati delle certificazioni uniche relative al periodo d'imposta 2025. Sulla base di tali dati, per i lavoratori di età non superiore a 30 anni e senza figli a carico risultano circa 33,3 milioni di euro di somme riconducibili al welfare aziendale eccedenti l'attuale soglia di esenzione di 1.000 euro e comprese entro il limite di 2.000 euro. A normativa vigente, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a IRPEF.

In via prudenziale, e in coerenza con la metodologia adottata in occasione dell'introduzione delle disposizioni che hanno elevato, per gli ultimi periodi d'imposta, le soglie di esenzione rispettivamente a 1.000 e 2.000 euro, l'ammontare sopra indicato è stato incrementato del 50 per cento, al fine di tenere conto di un possibile maggiore utilizzo dell'agevolazione conseguente all'innalzamento della soglia. La base agevolabile è stata pertanto stimata in circa 50 milioni di euro.

Applicando a tale base un'aliquota marginale media IRPEF del 33 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 16,5 milioni di euro a titolo di IRPEF, cui si aggiungono minori entrate per circa 0,9 milioni di euro a titolo di addizionale regionale e 0,3 milioni di euro a titolo di addizionale comunale.

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione trova applicazione limitatamente al periodo d'imposta 2027.

	2027	2028	2029	2030
Irpef	-16,5	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-16,5	-1,3	0,1	0,0

In milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato in circa 50 milioni di euro del monte retributivo, considerando un'aliquota media contributiva in via prudenziale del 40 per cento, si determinano minori entrate contributive per 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 46 (Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

I commi 1 e 2 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, già istituito dall'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132, svolga attività nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione



professionale, individuando misure volte a sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica.

Il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al presente articolo, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 47 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

La disposizione autorizza, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi per l'anno 2027.

Con il comma 1 si intende prorogare e rifinanziare il trattamento di CIGS in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2026, dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Nel corso degli ultimi anni si è registrato, infatti, un significativo aumento del ricorso a tale strumento di sostegno al reddito, anche a causa della forte crisi economica che ha colpito alcuni settori. Lo stanziamento, pari a 100 milioni di euro, è stato calcolato proprio tenendo conto di tale incremento delle istanze e della previsione che il prossimo anno molte aziende richiederanno la medesima misura, in quanto nella maggior parte dei casi hanno già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio. Si evidenzia che nel 2025 sono state autorizzate n. 45 richieste di cassa integrazione per un importo pari a 95.416.113,77 euro. L'andamento delle richieste di integrazione salariale nell'annualità in corso presenta un aumento delle stesse. Al 1° settembre 2026 sono state, infatti, presentate n. 39 istanze ed emanati 35 decreti.

Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate nelle annualità 2023, 2024, 2025 e le risorse autorizzate al 1° settembre 2026, al netto delle richieste di sostenibilità finanziaria inoltrate dalle Regioni per il trattamento di mobilità in deroga:

ANNO	ISTANZE PERVENUTE	N. BENEFICIARI CIGS AUTORIZZATE	TOTALE AUTORIZZATO
2023	16	2736	39.699.669,37 €
2024	29	5582	53.048.085,98 €
2025	45	6387	95.416.113,77 €
2026	39*	5066*	72.351.044,47€*

*Dati al 1° settembre 2026

Il comma 2 proroga l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri relativi, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2027 medesimo e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, opportunamente integrate per la circostanza che si è registrato dall'inizio del 2026 un ricorso maggiore al trattamento di integrazione salariale per le aree di crisi industriale complessa, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, come



ricordato in premessa, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 3 proroga, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato per l'anno 2026 con l'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2027. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 4 intende garantire la continuità per l'anno 2027 del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa n. 1497 lavoratori, di cui n. 1440 dipendenti da Ilva, n. 49 dipendenti da Sanac e n. 8 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è determinato pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027. In merito alle condizionalità previste si precisa quanto segue. L'iscrizione alla piattaforma è funzionale a consentire la presa in carico dei lavoratori e a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali maturate. A tal fine, i lavoratori sono tenuti a sottoscrivere il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma SIISL, secondo le modalità e i termini definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. La previsione di specifici obblighi di attivazione risponde all'esigenza di collegare il sostegno economico alla partecipazione effettiva a percorsi di politica attiva, formazione e riqualificazione professionale, o all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua, evitando che il trattamento integrativo si configuri quale misura meramente assistenziale e favorendo, invece, un concreto accompagnamento dei lavoratori nella fase di transizione. In coerenza con tale impostazione, la disposizione stabilisce che il lavoratore beneficiario decada dal trattamento integrativo qualora rifiuti, senza giustificato motivo, di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione professionale, non lo frequenti regolarmente o rifiuti un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza opera quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti mediante i mezzi di trasporto pubblici.

La disposizione di cui al comma 5 prevede la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato.

Il comma 6 prevede il rifinanziamento per l'anno 2027 delle misure di sostegno al reddito



per i lavoratori dei *call center*, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Il comma 7 riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa. La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2027 pari a 63,3 milioni di euro.

Il comma 8 intende prorogare per l'anno 2027 la disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 e già prorogata per l'anno 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 172 della legge n. 199 del 2025 che consente, previo accordo in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale o, in alternativa, laddove sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La proroga prevede un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Con il comma 9 si intende prorogare per l'anno 2027, nel limite di spesa di un milione di euro, i trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate. La ratio della previsione normativa della deroga si rintraccia nella circostanza che diversamente i succitati lavoratori non potrebbero accedere ad alcun tipo di sostegno al reddito a causa del sequestro o confisca dell'azienda. Pertanto, la motivazione è quella di garantire una tutela anche ai dipendenti che non sono coinvolti nei fatti di rilievo penale che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti della società.

Si tratta di un intervento introdotto nel nostro ordinamento, inizialmente, solo per il per il triennio 2018-2020, e poi rifinanziato nei vari anni.

La quantificazione del limite di spesa per l'annualità 2027 si riferisce allo stanziamento dell'anno precedente adeguato al monitoraggio della spesa e risultato congruo alle esigenze delle aziende istanti per l'annualità 2026.

Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate a partire dal 2022:

Anno di riferimento	Numero beneficiari	Totale autorizzato
2022	26	€ 243.565,12
2023	9	€ 126.642,6
2024	54	€ 365.030,26
2025	215	€ 1.000.260,83

Il comma 10 intende prorogare per l'anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27



del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e di Accordi di programma.

Per il 2026, la misura è stata rifinanziata mediante l'articolo 14, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. La quantificazione dell'onere finanziario è stata effettuata utilizzando il parametro di calcolo fornito dall'INPS (con il messaggio numero 1702 del 22-05-2026) relativo alla spesa mensile (1.638,63 euro comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare - ANF) e annuale (19.663,56 euro complessivo per 12 mesi) per singola posizione. Si è ipotizzata la corresponsione dell'indennità per 12 mesi e si è moltiplicato l'importo totale per la platea dei potenziali beneficiari. Quest'ultima è stata definita sottraendo dal totale dei beneficiari del 2025 (pari a 2014) i dati già consolidati e definitivi relativi ad alcune Regioni per l'annualità 2026. Tale platea, infatti, può solo diminuire, e non aumentare, in quanto per accedere al beneficio è necessario avere il requisito della continuità e avere espletato le politiche attive. Inoltre, alcuni beneficiari del 2026 possono non rientrare nell'ambito di quelli del 2027 a seguito della stipula di un contratto a tempo indeterminato o a seguito del pensionamento. Il limite di spesa per l'anno 2027 è stabilito in 30 milioni di euro.

Il comma 11 disciplina la prosecuzione per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese, prevedendone il relativo rifinanziamento. L'intervento si pone in linea di continuità con quanto previsto inizialmente dai commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dalle successive disposizioni che ha rifinanziato la misura. In particolare, la normativa vigente ha riconosciuto un'indennità di importo corrispondente al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori cessati dalla fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga e, successivamente, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana che abbiano concluso il periodo di percezione della NASpI. Il rifinanziamento dell'intervento per l'anno 2027 risponde, pertanto, all'esigenza di confermare una misura avente carattere eccezionale, ma ancora necessaria in ragione del permanere delle condizioni che ne avevano originariamente giustificato l'introduzione. Ai fini della quantificazione degli oneri, è stato preso a riferimento il numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari della misura nell'ultima annualità di autorizzazione, tenendo conto delle risultanze amministrative disponibili presso l'INPS e dei dati forniti dalla Regione Siciliana. La stima della platea interessata per l'anno 2027 è pari a n. 35 soggetti. L'onere unitario è stato determinato sulla base del valore medio annuo dell'indennità, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, pari a euro 19.663,56 € per beneficiario. Ne deriva un fabbisogno finanziario complessivo valutato in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027.

I commi 12 e 13 modificano le seguenti disposizioni di legge:

- a) comma 1, lettera a): modifica il comma 1 e il comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 243 del 2016 estendendo da 114 mesi a 138 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012;
- b) comma 2, lettera a): modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 234 del 2021 estendendo da 54 mesi a 78 mesi, a decorrere dal 30 giugno 2022, mesi la concessione dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012 per quanto attiene l'area portuale Mare di Sardegna.

La stima è stata condotta sulla base dei dati, relativi a platee medie e retribuzioni medie, rilevati dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2026 (lettura fino a luglio).

Lo schema seguito ricalca le precedenti relazioni tecniche ipotizzando l'invarianza delle platee e considerando la decorrenza dei periodi di proroga dal 1° gennaio 2027 per tutte le realtà portuali.



Sono stati considerati gli importi dei massimali di integrazione salariale attualmente vigenti e le retribuzioni giornaliere rispettivamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DPFP 2026.

Non sono stati indicati gli oneri per ANF in quanto sostituiti dal 1° marzo 2022 dall'Assegno universale Unico.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli oneri per ciascun anno 2027-2028 in cui sono evidenziate le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione.

**Stima onere 2027 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS
ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari**
(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2027	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027
Gioia Tauro	55	12	252	53,1	85,6	736.000,0	391.500,0	1.127.500,0
Taranto	287	12	252	53,1	73,9	3.840.400,0	1.763.800,0	5.604.200,0
Cagliari	111	12	252	53,1	101,3	1.485.300,0	935.100,0	2.420.400,0
Totale	453		252	53,1		6.061.700,0	3.090.400,0	9.152.100,0

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

**Stima onere 2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS
ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari**
(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2028	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	55	12	252	54,2	87,8	751.200,0	401.600,0	1.152.800,0
Taranto	287	12	252	54,2	75,8	3.920.000,0	1.809.100,0	5.729.100,0
Cagliari	111	12	252	54,2	103,9	1.516.100,0	959.100,0	2.475.200,0
Totale	453		252	54,2		6.187.300,0	3.169.800,0	9.357.100,0

(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo degli oneri 2027-2028, espressi in migliaia di euro, distintamente per riferimento normativo:



**Riepilogo oneri 2027-2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS
ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari**
(importi in migliaia di euro)

Porti	Riferimenti normativi	Anno 2027			Anno 2028		
		Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	art. 4, L. 243/2016	4.576,4	2.155,3	6.731,7	4.671,2	2.210,7	6.881,9
Taranto							
Cagliari	art. 1, cc. 997-998, L. 234/2021	1.485,3	935,1	2.420,4	1.516,1	959,1	2.475,2
Totale		6.061,7	3.090,4	9.152,1	6.187,3	3.169,8	9.357,1

Il comma 14 reca la copertura dei complessivi oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 9.152.100 euro per l'anno 2027 e a 9.357.100 euro per l'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

ART. 48 (Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

La disposizione novella la legge n. 443 del 1985 e dopo il secondo comma dell'articolo 4 della medesima prevede l'inserimento del terzo comma con il quale vengono modificati i limiti dimensionali stabiliti dallo stesso articolo al primo comma, per le imprese che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027. I nuovi limiti dimensionali sono di seguito esposti:

- a) 22 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera a), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) 11 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera b), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) 38 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera c), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d) 10 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera d);
- e) 12 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera e), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 17 a condizioni che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il terzo comma, come specificato dal quarto comma introdotto dalla norma in esame, si applica a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti di cui al terzo comma, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento.

Dalla disposizione derivano minori entrate contributive conseguenti dai nuovi limiti dimensionali che consentono una ricomposizione settoriale delle imprese con conseguente



riduzione del costo del lavoro per applicazione di minori aliquote contributive e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori.

Dagli archivi INPS sono stati estrapolati, per l'anno 2025, con riferimento alle aziende del settore artigianato (già presenti nel 2018) i dati relativi ai lavoratori, alle giornate lavorate e ai monti retributivi distinti per dimensione aziendale, per ognuna delle cinque categorie previste dalla modifica normativa (lavorazioni non in serie, lavorazioni in serie, settore artistico e abbigliamento su misura, trasporto e edilizia). Si precisa che la rilevazione per dimensione aziendale è correlata alle fattispecie interessate dalla disposizione in esame per dare modo di effettuare elaborazioni con riferimento solo alle aziende che si collocano nell'intorno dei limiti dimensionali attualmente previsti e come riproposti dalla norma in esame. Nella tabella seguente sono riportate le basi tecniche utilizzate ai fini della stima degli effetti finanziari.

Anno 2025	N° lavoratori	Giornate medie annue	Retribuzione giornaliera	Monte retributivo
Az. ART. in serie lett. A)	37.356	219	74	605,4
Az. ART. non in serie lett. B)	2.028	212	89	38,3
Az. ART. lav. artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura lett. C)	600	219	73	9,6
Az. ART. Trasporti lett. D)	10.912	201	90	197,4
Az. ART. Edilizia lett. E)	6.664	208	98	135,8

La stima è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

- decorrenza della norma al 1° gennaio 2027; si ipotizza l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel corso dell'anno;
- l'incremento occupazionale per effetto delle nuove assunzioni deve essere successivo al 1° gennaio 2027;
- differenziale di aliquote contributive nella ricomposizione settoriale delle imprese e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori come anche di seguito illustrato;
- incremento medio del monte retributivo per effetto del numero massimo di nuove assunzioni consentite dalla norma proposta per le varie tipologie di aziende artigiane: +23 per cento per la lettera a); 25 per cento per la lettera b); 20 per cento per la lettera c); 25 per cento per la lett. d); 21 per cento per la lettera e); per tali incrementi occupazionali si è ipotizzato che il 50 per cento dei lavoratori siano assunti con contratto di apprendistato;
- percentuale prudenziale di adesione per effetto di nuove assunzioni: 40 per cento;
- invarianza della platea dei lavoratori e delle aziende;
- aliquota fiscale a carico del datore di lavoro e del lavoratore: 23 per cento.

Stima degli effetti finanziari

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Minori entrate contributive carico del datore di lavoro al lordo degli effetti fiscali	Minori entrate contributive carico del lavoratore al lordo degli effetti fiscali	Totale minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali datore di lavoro	Effetti fiscali lavoratore	Minori entrate contributi al netto degli effetti fiscali
-------------	--	--	---	----------------------------------	----------------------------	--



2027	-12,8	-0,9	-13,7		0,2	-13,5
2028	-26,2	-1,8	-28,0	5,0	0,4	-22,6
2029	-26,8	-1,8	-28,6	8,2	0,4	-20,0
2030	-27,5	-1,9	-29,4	6,3	0,4	-22,7
2031	-28,1	-1,9	-30,0	6,4	0,4	-23,2
2032	-28,8	-2,0	-30,8	6,6	0,5	-23,7
2033	-29,5	-2,0	-31,5	6,7	0,5	-24,3
2034	-30,2	-2,1	-32,3	6,9	0,5	-24,9
2035	-30,9	-2,1	-33,0	7,1	0,5	-25,4
2036	-31,7	-2,2	-33,9	7,2	0,5	-26,2

ART. 49 (Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

La disposizione in esame introduce dal 1° gennaio 2027 un trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250, nonché degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite. Il trattamento afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale competono l'erogazione delle relative prestazioni e l'acquisizione della contribuzione ordinaria e addizionale prevista dalla disposizione.

La prestazione è riconosciuta in relazione alle giornate di lavoro non prestate per sospensioni dell'attività dovute a intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi carattere transitorio, tra le quali rientrano i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti, la mancanza di lavoro e la perdita di commesse, la perdita consistente del prodotto e i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali o dell'Unione europea.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, i lavoratori devono possedere, alla data di presentazione della domanda, un'anzianità di lavoro effettivo pari ad almeno trenta giorni, maturata presso il datore di lavoro richiedente, anche su più unità navali. Il predetto requisito non è richiesto per le sospensioni determinate da intemperie stagionali. Per gli armatori e i proprietari armatori il requisito si considera soddisfatti decorsi trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di novanta giornate nell'anno ed è determinato in misura pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata per le giornate di lavoro non prestate. L'importo della prestazione non può superare il limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tale limite non trova applicazione ai trattamenti concessi per intemperie stagionali, per i quali non è altresì dovuta la contribuzione addizionale.

I periodi di fruizione del trattamento sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Per tali periodi la contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Le somme occorrenti alla relativa copertura sono versate, a carico della gestione o del fondo competente, al fondo pensionistico di appartenenza del beneficiario.

La disposizione prevede, infine, che i lavoratori dipendenti ricompresi nel relativo ambito di applicazione cessino di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di versare la relativa contribuzione.



Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, dagli archivi dell'INPS sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2025, le informazioni relative ai lavoratori dipendenti appartenenti alla platea interessata, distinti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e al numero delle giornate lavorate.

Numero lavoratori, imponibile e giornate retribuite nell'anno - Anno 2025

CSC della pesca: 1.19.01 e 1.20.01

SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Giornate nell'anno con stessa azienda	CSC 1.19.01 (esclusi ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			CSC 1.20.01			CSC 1.19.01 (con ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			TOTALE 1.19.01+1.20.01		
	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate
Fino a 30	477	486.102	8.866	975	1.136.844	15.311	28	23.672	637	1.480	1.646.618	24.814
Oltre 30	7.881	58.043.853	1.693.856	8.019	115.360.153	1.550.851	672	5.417.465	159.942	16.572	178.821.471	3.404.649
Totale	8.358	58.529.955	1.702.722	8.994	116.496.997	1.566.162	700	5.441.137	160.579	18.052	180.468.089	3.429.463

SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Giornate nell'anno con stessa azienda	CSC 1.19.01 (esclusi ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			CSC 1.20.01			CSC 1.19.01 (con ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			TOTALE 1.19.01+1.20.01		
	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate
Fino a 30	127	108.009	2.165	383	477.886	6.451	3	2.382	47	513	588.277	8.663
Oltre 30	549	2.735.094	75.020	1.700	16.340.084	231.302	11	52.536	1.411	2.260	19.127.714	307.733
Totale	676	2.843.103	77.185	2.083	16.817.970	237.753	14	54.918	1.458	2.773	19.715.991	316.396

Il numero degli armatori e dei proprietari armatori rilevato negli archivi gestionali dell'Istituto risulta pari a circa 1.200 unità.

Ai fini della stima dell'onere derivante dalla disposizione in esame in esame sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro:

- decorrenza della norma: 1° gennaio 2027;
- lavoratori a tempo indeterminato e determinato con oltre 30 giorni di lavoro nell'anno solare: concessione del trattamento di sostituzione della retribuzione per un periodo di 45 giorni per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio al 100 per cento dei lavoratori; 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per altre cause non imputabili al datore di lavoro al 100 per cento dei lavoratori;
- lavoratori a tempo indeterminato e determinato indipendentemente dal requisito delle giornate lavorate nell'anno solare: 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per intemperie stagionali al 100 per cento dei lavoratori. Per le prestazioni concesse per tali causali non si applica la disciplina degli importi massimi della prestazione ai sensi dell'articolo 3 comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, né è dovuto il versamento della contribuzione addizionale;
- contribuzione ordinaria: aliquota contributiva ordinaria a carico dei datori di lavoro applicata è pari al 2 per cento da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore indipendentemente dal numero di giornate lavorate;
- contribuzione addizionale: aliquota contributiva addizionale a carico dei datori di lavoro applicata è pari al 4 per cento da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore indipendentemente sul numero di giornate di trattamento sostitutivo della retribuzione, ad esclusione di quelle fruite per intemperie stagionali.

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) pari al 33 per cento per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di trattamento sostitutivo.

Nelle tavole che seguono sono riportati gli oneri per prestazione e coperture figurative e le entrate contributive derivanti dall'applicazione della modifica normativa in esame per il decennio 2027-2036.



**Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della PESCA -
ONERI PER PRESTAZIONE E COPERTURE FIGURATIVE**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per FERMO PESCA								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-33,0	-4,8	-37,8	-14,9	-2,2	-17,1	-47,9	-7,0	-54,9
2028	-33,6	-4,9	-38,5	-15,3	-2,3	-17,6	-48,9	-7,2	-56,1
2029	-34,1	-5,0	-39,1	-15,7	-2,3	-18,0	-49,8	-7,3	-57,1
2030	-34,8	-5,1	-39,9	-16,0	-2,4	-18,4	-50,8	-7,5	-58,3
2031	-35,5	-5,2	-40,7	-16,3	-2,4	-18,7	-51,8	-7,6	-59,4
2032	-36,2	-5,3	-41,5	-16,6	-2,5	-19,1	-52,8	-7,8	-60,6
2033	-36,9	-5,4	-42,3	-17,0	-2,5	-19,5	-53,9	-7,9	-61,8
2034	-37,6	-5,5	-43,1	-17,3	-2,6	-19,9	-54,9	-8,1	-63,0
2035	-38,4	-5,6	-44,0	-17,6	-2,6	-20,2	-56,0	-8,2	-64,2
2036	-39,2	-5,7	-44,9	-18,0	-2,7	-20,7	-57,2	-8,4	-65,6

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per ALTRE CAUSE NON IMPUTABILI AI DATORI DI LAVORO								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-3,7	-0,5	-4,2	-1,7	-0,2	-1,9	-5,4	-0,7	-6,1
2028	-3,7	-0,5	-4,2	-1,7	-0,3	-2,0	-5,4	-0,8	-6,2
2029	-3,8	-0,6	-4,4	-1,7	-0,3	-2,0	-5,5	-0,9	-6,4
2030	-3,9	-0,6	-4,5	-1,8	-0,3	-2,1	-5,7	-0,9	-6,6
2031	-3,9	-0,6	-4,5	-1,8	-0,3	-2,1	-5,7	-0,9	-6,6
2032	-4,0	-0,6	-4,6	-1,8	-0,3	-2,1	-5,8	-0,9	-6,7
2033	-4,1	-0,6	-4,7	-1,9	-0,3	-2,2	-6,0	-0,9	-6,9
2034	-4,2	-0,6	-4,8	-1,9	-0,3	-2,2	-6,1	-0,9	-7,0
2035	-4,3	-0,6	-4,9	-2,0	-0,3	-2,3	-6,3	-0,9	-7,2
2036	-4,4	-0,6	-5,0	-2,0	-0,3	-2,3	-6,4	-0,9	-7,3

Anno	Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per INTEMPERIE STAGIONALI								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-4,3	-0,7	-5,0	-1,8	-0,3	-2,1	-6,1	-1,0	-7,1
2028	-4,4	-0,7	-5,1	-1,9	-0,3	-2,2	-6,3	-1,0	-7,3
2029	-4,5	-0,7	-5,2	-1,9	-0,3	-2,2	-6,4	-1,0	-7,4
2030	-4,6	-0,8	-5,4	-1,9	-0,3	-2,2	-6,5	-1,1	-7,6
2031	-4,7	-0,8	-5,5	-2,0	-0,3	-2,3	-6,7	-1,1	-7,8
2032	-4,8	-0,8	-5,6	-2,0	-0,3	-2,3	-6,8	-1,1	-7,9
2033	-4,9	-0,8	-5,7	-2,1	-0,3	-2,4	-7,0	-1,1	-8,1
2034	-5,0	-0,8	-5,8	-2,1	-0,3	-2,4	-7,1	-1,1	-8,2
2035	-5,1	-0,8	-5,9	-2,1	-0,4	-2,5	-7,2	-1,2	-8,4
2036	-5,2	-0,9	-6,1	-2,2	-0,4	-2,6	-7,4	-1,3	-8,7

Anno	COMPLESSO - Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione								
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	-41,0	-6,0	-47,0	-18,4	-2,7	-21,1	-59,4	-8,7	-68,1
2028	-41,7	-6,1	-47,8	-18,9	-2,9	-21,8	-60,6	-9,0	-69,6
2029	-42,4	-6,3	-48,7	-19,3	-2,9	-22,2	-61,7	-9,2	-70,9
2030	-43,3	-6,5	-49,8	-19,7	-3,0	-22,7	-63,0	-9,5	-72,5
2031	-44,1	-6,6	-50,7	-20,1	-3,0	-23,1	-64,2	-9,6	-73,8
2032	-45,0	-6,7	-51,7	-20,4	-3,1	-23,5	-65,4	-9,8	-75,2
2033	-45,9	-6,8	-52,7	-21,0	-3,1	-24,1	-66,9	-9,9	-76,8
2034	-46,8	-6,9	-53,7	-21,3	-3,2	-24,5	-68,1	-10,1	-78,2
2035	-47,8	-7,0	-54,8	-21,7	-3,3	-25,0	-69,5	-10,3	-79,8
2036	-48,8	-7,2	-56,0	-22,2	-3,4	-25,6	-71,0	-10,6	-81,6



**Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della PESCA -
ENTRATE CONTRIBUTIVE**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Entrate per trattamento sostitutivo della retribuzione														
	Contribuzione ordinaria ddl 2%			Contributo addizionale 4% per FERMO PESCA			Contributo addizionale 4% per ALTRE CAUSE			Contributo addizionale 4% per INTEMPERIE STAGIONALI			Totale Entrate contributive al loro degli effetti fiscali		
	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale	TI	TD	Totale
2027	4,2	0,4	4,6	1,9	0,3	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,3	0,7	7,0
2028	4,4	0,4	4,8	1,9	0,3	2,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,5	0,7	7,2
2029	4,5	0,4	4,9	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,7	0,7	7,4
2030	4,5	0,4	4,9	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,7	0,7	7,4
2031	4,6	0,5	5,1	2,0	0,3	2,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6,8	0,8	7,6
2032	4,7	0,5	5,2	2,1	0,3	2,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,8	7,8
2033	4,8	0,5	5,3	2,1	0,3	2,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,1	0,8	7,9
2034	4,9	0,5	5,4	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,8	8,1
2035	5,0	0,5	5,5	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,4	0,8	8,2
2036	5,1	0,5	5,6	2,2	0,3	2,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,5	0,8	8,3

Il contributo ordinario, posto a carico delle imprese interessate, è determinato in misura pari al 2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti e della retribuzione convenzionale degli armatori e dei proprietari armatori.

Il contributo addizionale, posto a carico dei datori di lavoro che richiedono il trattamento, è determinato in misura pari al 4 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali. In via prudenziale le entrate contributive sopra indicate che afferiscono alla Gestione delle prestazioni temporanee non sono computate ai fini degli effetti sulla finanza pubblica del provvedimento in esame essendo prevista la contemporanea cessazione di iscrizione al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, quindi, di versamento della relativa contribuzione. Sul versante delle prestazioni si evidenzia che l'articolo 1, comma 164 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. Tale misura viene prorogata ogni anno. Dal 2027 la misura non è prorogata in quanto sostituita, in via strutturale, dalle complessive tutele previste dalla disposizione in esame.

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:



Maggiori oneri, valori in milioni di euro		
	Maggiori oneri SNF	Maggiori oneri IN e FB
2027	68,1	47,0
2028	69,6	47,8
2029	70,9	48,7
2030	72,5	49,8
2031	73,8	50,7
2032	75,2	51,7
2033	76,8	52,7
2034	78,2	53,7
2035	79,8	54,8
2036	81,6	56,0

ART. 50 (Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

La disposizione in esame in tema di riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata, unitamente a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, delinea un percorso graduale con il quale, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e cessano dal servizio per i raggiunti limiti di età, vengono progressivamente rimossi dapprima il posticipo della liquidazione della prima quota di importo del trattamento e successivamente la liquidazione del trattamento in diverse quote annuali.

Alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023 e di quanto indicato nell'Ordinanza n. 25 del 2026 della medesima Corte la disposizione in esame unitamente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 delinea un processo graduale e coordinato di eliminazione dei meccanismi dilatori per le fattispecie indicate.

In sintesi, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dal 2027 e cessano dal servizio per limiti di età il processo graduale e coordinato sopra citato prevede quanto segue:

- a) se maturano i requisiti nell'anno 2027 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a nove mesi;
- b) se maturano i requisiti nell'anno 2028 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a sei mesi;
- c) se maturano i requisiti nell'anno 2029 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a tre mesi;
- d) se maturano i requisiti dall'anno 2030 non è più previsto un periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento;
- e) se maturano i requisiti nell'anno 2031 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 60.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 60.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;
- f) se maturano i requisiti nell'anno 2032 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 70.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 70.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;
- g) se maturano i requisiti nell'anno 2034 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 90.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza



tra 100.000 euro e 90.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;

- h)* se maturano i requisiti dall'anno 2035 non è più prevista la suddivisione della prestazione in più quote annuali.

Come sopra illustrato, il processo delineato è frutto di due interventi normativi coordinati: quello iniziale di cui al citato articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025 e la presente disposizione.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione afferiscono al differenziale rispetto alla normativa vigente che ovviamente considera la disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025.

Le valutazioni finanziarie sono effettuate considerando analoghe basi tecniche e metodologie di computo utilizzate in sede di legge di bilancio 2026.

In sintesi:

2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.678 euro);

2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);

2025: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 36.789 (importo medio 33.377 euro);

si è tenuto inoltre conto:

- a)* di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
- b)* della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
- c)* del processo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alle variazioni della speranza di vita;
- d)* prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

(valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Maggiore onere per prestazioni (lordo effetti fiscali)	0	337	701	1.142	414	443	445	280	370	50
Maggiore onere per prestazioni (netto effetti fiscali)	0	280	582	948	344	368	369	232	307	42

ART. 51 (Ape sociale)

La disposizione proroga per l'anno 2027 le complessive disposizioni relative alla prestazione cosiddetta Ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1,



comma 179, lettere da *a)* a *d)* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adeguando il requisito anagrafico in vigore per il triennio 2024-2026 (63 anni e 5 mesi) in 63 anni e 6 mesi.

Tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2026, che hanno richiesto un parziale rifinanziamento dell'intervento, dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni (stima accolte: 2024: 17.200; 2025: 21.600; 2026: 25.000 circa) nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2027, stimati in circa 27.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2027	2028	2029	2030	2031	2032
180	370	350	300	170	30

Articolo 52 (Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

Il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinato a finanziare interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.

ART. 53 (Misure in favore degli anziani)

La disposizione prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, sia istituito un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria.

La Carta è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate con la Carta di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Per l'attribuzione della Carta ai beneficiari è autorizzata, al comma 2, una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del predetto Fondo L'INPS, salvo quanto sopra indicato, provvede alle attività derivanti dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dal complessivo disposto dei commi 1 e 2 derivano, pertanto, i seguenti oneri, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2027: 1.645 milioni di euro, di cui 1.637 milioni di euro per spesa per prestazioni relative all'ammontare accreditato sulla Carta e 8 milioni di euro per l'attribuzione della Carta ai beneficiari.

Il predetto limite di spesa è stato determinato sulla base dei seguenti elementi dedotti dal Casellario dei pensionati, anno 2025.



Numero di pensionati con età ≥ 75 anni - Casellario pensionati - Anno 2025				
Reddito pensionistico complessivo lordo (escluse rendite Inail e indennità di accompagnamento)	75	76-79	80 e oltre	totale
Inferiore o uguale a 28000	386.139	1.579.117	3.491.151	5.456.407

Il comma 3 proroga la sperimentazione della prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti, istituita dall'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in attuazione della delega di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33, e innalza il requisito economico di accesso alla medesima calcolato attraverso l'ISEE, il cui valore è elevato per l'anno 2027 da 6.000 a 12.000 euro.

Considerati i dati di monitoraggio disponibili a luglio 2026 sulle richieste della prestazione universale, risulta che il tasso di adesione è notevolmente inferiore rispetto alle stime iniziali effettuate. Risultano pervenute circa 7.000 domande con un tasso di accoglimento del 61 per cento. L'aumento della soglia ISEE a 12.000 euro servirebbe a consentire il raggiungimento del numero di 20.000 domande per l'anno 2027. Infatti, considerando una proiezione annuale sui dati parziali considerando una maggiore diffusione della misura si arriva a circa 5.000 domande accolte nel biennio. Inoltre, dai dati disponibili per la prestazione *Home Care Premium* della Gestione prestazioni creditizie dell'INPS dai quali risulta che portare da 6.000 a 12.000 euro la soglia di ISEE quadruplicherebbe i beneficiari. Ipotezzando dunque 20.000 beneficiari e un numero di mesi medi pari a 8 (prudenzialmente determinato sulla base dell'attività di monitoraggio, per un importo mensile pari a 850 euro) si perviene a un onere per il 2027 pari 136 milioni di euro per l'anno 2027, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

ART. 54 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

La disposizione di cui al comma 1, in continuità con quanto previsto con la legge di bilancio 2024 e 2025, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, prevede, nello specifico, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2027, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. La disposizione estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2027 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2026.



In termini di domande presentate nel corso del 2026/2025 si registra un incremento nell'accesso all'istituto anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Dalla lettura delle denunce mensili retributive presentati dai datori di lavoro a tutto agosto 2026 risulterebbero dichiarate minori entrate contributive (settore privato) per circa 21,8 milioni di euro rispetto ai dichiarati 2,1 milioni di euro del 2025, atteso che la disposizione è stata applicata in via posticipata (circolare applicativa INPS n. 102 del 16 giugno 2025, cui sono seguiti i relativi adempimenti procedurali e circolare n. 42 del 3 aprile 2026) e, pertanto, le minori entrate contributive 2026 riguarderebbero comunque più generazioni di soggetti che hanno maturato i requisiti.

Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2027 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 7.500 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 15 per cento sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2025-2026 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

(valori in milioni di euro)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Minore spesa previdenziale al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa previdenziale netto fisco	Effetto complessivo
2027	-16,0	16,1	0,0	16,1	0,1
2028	-32,6	32,2	0,0	32,2	-0,4
2029	-33,3	32,7	0,0	32,7	-0,6
2030	-14,4	2,2	-0,8	1,4	-13,0
2031	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2032	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2033	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2034	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2035	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2036	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8

ART. 55 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

La disposizione è diretta a rideterminare per l'anno 2027 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nell'anno 2023.

Dalla disposizione derivano effetti positivi strutturali per la finanza pubblica. Nel dettaglio, infatti, la disposizione prevede che per l'anno 2027 la rivalutazione automatica dei



trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nel DFPF 2026 – stima anno 2026: circa 344,9 miliardi di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto in DFPF 2026: 2,8 per cento;
- c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2025):
 - 1) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 55 per cento;
 - 2) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 17,77 per cento;
 - 3) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,05 per cento;
 - 4) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 7,77 per cento;
 - 5) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,14 per cento;
 - 6) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 6,27 per cento;
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2025):
 - 1) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 85,8 per cento;
 - 2) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,72 per cento;



- 3) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 8,48 per cento;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2026 (indicizzazione 2027) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando, in linea a quanto registrato negli anni, un contenuto spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

Derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	1.476	1.476	1.476	1.461	1.443	1.424	1.404	1.383	1.361	1.337
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	885	885	885	876	865	854	842	829	816	801

ART. 56 (Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

Con riferimento alla disposizione in esame, si rappresenta che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che la Cassa Forense, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, sia incorsa in un errore nell'individuazione del tasso medio annuo di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da utilizzare ai fini della rivalutazione, delle pensioni vigenti, dei tetti reddituali, degli scaglioni pensionistici.

La Cassa Forense ha, pertanto, utilizzato nel tempo valori non corretti di tetto reddituale (anche contributivo) e scaglioni di reddito ai fini del calcolo delle pensioni retributive, approvati con decreti ministeriali in valore inferiore rispetto al meccanismo individuato dalla Corte di Cassazione, determinando importi di pensione e di contribuzione inferiori a quanto dovuto.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, anche stabilito che, ai fini della misura della pensione, non si possa tenere conto di redditi su cui non è più possibile versare contribuzione perché decorsi i termini di prescrizione decennale.

La norma prevede che, a partire dai trattamenti previdenziali con decorrenza nell'anno 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni su cui applicare le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione vengano sganciati dal meccanismo di rivalutazione, ma siano comunque pari a quelli deliberati dalla Cassa Forense nell'anno 2026 e successivamente rivalutati.

In virtù dell'applicazione della disposizione, in via prudenziale, a una platea pari al 60 per cento degli interessati a partire dall'anno 2027, si avrebbero gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente.



(valori espressi in migliaia di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Maggiori entrate contributive arretrate	effetti fiscali indotti contributi	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri complessivi per pensioni al lordo degli effetti fiscali	maggiori oneri complessivi per pensioni al netto degli effetti fiscali	effetti fiscali indotti prestazioni	Effetti complessivi
2027	103.877	0	-48.387	-34.839	-11.334	-6.800	-59.721	-41.639	18.082	62.238
2028		-50.900			-11.573	-6.944	-11.573	-6.944	4.629	-57.844
2029		21.800			-11.782	-7.069	-11.782	-7.069	4.713	14.731
2030					-11.920	-7.152	-11.920	-7.152	4.768	-7.152
2031					-11.979	-7.187	-11.979	-7.187	4.792	-7.187
2032					-11.930	-7.158	-11.930	-7.158	4.772	-7.158
2033					-11.801	-7.081	-11.801	-7.081	4.720	-7.081
2034					-11.651	-6.991	-11.651	-6.991	4.660	-6.991
2035					-11.480	-6.888	-11.480	-6.888	4.592	-6.888
2036					-11.289	-6.773	-11.289	-6.773	4.516	-6.773
2037					-11.079	-6.647	-11.079	-6.647	4.432	-6.647
2038					-10.848	-6.509	-10.848	-6.509	4.339	-6.509
2039					-10.596	-6.358	-10.596	-6.358	4.238	-6.358
2040					-10.323	-6.194	-10.323	-6.194	4.129	-6.194
2041					-10.029	-6.017	-10.029	-6.017	4.012	-6.017
2042					-9.713	-5.828	-9.713	-5.828	3.885	-5.828
2043					-9.375	-5.625	-9.375	-5.625	3.750	-5.625
2044					-9.018	-5.411	-9.018	-5.411	3.607	-5.411
2045					-8.641	-5.185	-8.641	-5.185	3.456	-5.185
2046					-8.241	-4.945	-8.241	-4.945	3.296	-4.945
2047					-7.819	-4.691	-7.819	-4.691	3.128	-4.691
2048					-7.381	-4.429	-7.381	-4.429	2.952	-4.429
2049					-6.926	-4.156	-6.926	-4.156	2.770	-4.156
2050					-6.458	-3.875	-6.458	-3.875	2.583	-3.875
2051					-5.984	-3.590	-5.984	-3.590	2.394	-3.590
2052					-5.510	-3.306	-5.510	-3.306	2.204	-3.306
2053					-5.041	-3.025	-5.041	-3.025	2.016	-3.025
2054					-4.581	-2.749	-4.581	-2.749	1.832	-2.749
2055					-4.135	-2.481	-4.135	-2.481	1.654	-2.481
2056					-3.710	-2.226	-3.710	-2.226	1.484	-2.226
2057					-3.308	-1.985	-3.308	-1.985	1.323	-1.985
2058					-2.931	-1.759	-2.931	-1.759	1.172	-1.759
2059					-2.584	-1.550	-2.584	-1.550	1.034	-1.550
2060					-2.266	-1.360	-2.266	-1.360	906	-1.360
2061					-1.981	-1.189	-1.981	-1.189	792	-1.189
2062					-1.728	-1.037	-1.728	-1.037	691	-1.037
2063					-1.507	-904	-1.507	-904	603	-904
2064					-1.315	-789	-1.315	-789	526	-789
2065					-1.151	-691	-1.151	-691	460	-691
2066					-1.010	-606	-1.010	-606	404	-606
2067					-890	-534	-890	-534	356	-534
2068					-787	-472	-787	-472	315	-472
2069					-701	-421	-701	-421	280	-421
2070					-627	-376	-627	-376	251	-376
2071					-564	-338	-564	-338	226	-338
2072					-509	-305	-509	-305	204	-305
2073					-461	-277	-461	-277	184	-277



ART. 57 (Bonus lavoratrici madri)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di razionalizzare e potenziare la relativa disciplina prevedono, in continuità con i precedenti interventi di cui all'articolo 1, commi 180-182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, commi 219-220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 e, da ultimo, dall'articolo 1, commi 206-207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, una disciplina, a regime dal 2027, del cosiddetto *bonus* mamme.

In particolare, al comma 1, si prevede che, a decorrere dall'anno 2027, alle lavoratrici dipendenti e autonome (comprese le lavoratrici iscritte a casse di previdenza professionali), madri di due o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, sia riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Dall'ambito applicativo della misura sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. A differenza di quanto previsto dai citati articoli 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 e 1, comma 207, della legge n. 199 del 2025, non sono escluse le lavoratrici con più di due figli che percepiscono reddito conseguente da attività di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione del termine al 31 dicembre 2026 della misura sull'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 213 del 2023.

Al comma 2 si prevede che l'importo venga corrisposto dall'INPS con cadenza trimestrale e si precisa che lo stesso non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE. Al riguardo, l'Istituto è tenuto a provvedere alle attività derivanti dal riconoscimento del beneficio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per stimare gli oneri finanziari derivanti della disposizione in esame si è tenuto conto del numero di beneficiarie del *bonus* mamme per l'anno 2025, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, pari a circa 813 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità corrisposte per il medesimo anno è stato pari a 10,5, ne consegue la seguente stima:

a) 100 euro mensili, circa 813.000 lavoratrici, periodo medio: 10,5 mesi = maggiore onere per 853,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

La valutazione finanziaria va integrata con gli oneri connessi alle beneficiarie dell'esonero contributivo di cui alla legge n. 213 del 2023 che termina nel 2026, risultanti pari a circa 180 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità per tali lavoratrici è risultato pari a 12, si perviene al seguente onere:

b) 100 euro mensili, circa 180.000 lavoratrici, periodo medio: 12 mesi = maggiore onere per 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Dal procedimento valutativo sopra delineato conseguono i seguenti maggiori oneri complessivi:

a+b) 100 euro mensili, circa 993.000 lavoratrici = maggiore onere per 1.069,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzare la procedura, la disposizione di cui al comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che, successivamente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 199 del 2025, prevedono, a decorrere dall'anno 2027, un'autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro annui destinata a un esonero contributivo parziale per le lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, da disciplinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Da tale soppressione derivano i seguenti effetti finanziari coerenti con quanto scontato nelle leggi di bilancio 2025 e 2026:



valori in milioni di euro - + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

	SNF			IN		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029
minore spesa	300	300	300			
maggiori entrate contributive				300	300	300
minori entrate fiscali	-73	-76	-76	-73	-76	-76
effetto complessivo	227	224	224	227	224	224

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 58 (Fondo “Valore nuovi nati”)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS, in una contabilità separata, di un piano di accumulo finanziario a favore dei nuovi nati dal 2027 denominato Valore nuovi nati per coloro che nascono dal 1° gennaio 2027. All'attivazione della posizione individuale, il comma 2 prevede che lo Stato concorra con un versamento annuale pari a 100 euro per i primi diciotto anni di adesione. La gestione finanziaria del piano è di competenza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo criteri di prudenza, così come indicato nel decreto interministeriale previsto dal comma 6.

Considerando il numero nascite sotteso allo scenario mediano Istat base 2025 e moltiplicando per il valore del contributo pubblico, si ottiene una spesa crescente che raggiunge il livello di regime nel 2044, con una spesa di 642,4 milioni di euro annui.

Di seguito il profilo della previsione dei maggiori oneri derivanti dal comma 2.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

Anno	Maggiore spesa per contributo
2027	35,6
2028	71,2
2029	106,7
2030	142,2
2031	177,6
2032	213
2033	248,5
2034	284
2035	319,6
2036	355,3
2037	391,1



2038	426,9
2039	462,9
2040	498,9
2041	534,9
2042	570,9
2043	606,7
2044	642,4

Il comma 4 prevede misure di agevolazione fiscale. In particolare, per i versamenti effettuati dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento, su un importo massimo agevolabile di 1.000 euro per ciascun contribuente che effettua i versamenti. Le somme accumulate nel piano sono integralmente riscattabili dal beneficiario a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si assume come riferimento la platea di nuovi nati e adottati presa a base per la valutazione degli oneri connessi al contributo.

Per stimare il tasso di adesione alla nuova agevolazione, si utilizzano come riferimento i dati relativi alla deduzione dei contributi di previdenza complementare versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, considerando il limite di 5.300 euro indicato ai fini della presente stima. Dai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024 risultano circa 136.000 soggetti che hanno fruito della deduzione. Tale numerosità viene rapportata a una platea potenziale di circa 9 milioni di figli a carico, desunta dai dati INPS relativi all'Assegno unico.

Il rapporto tra i soggetti che hanno fruito della deduzione e la platea potenziale così individuata è pari a circa l'1,5 per cento (136.000 su 9 milioni). Ai fini della quantificazione, tale percentuale è assunta, come indicatore di base del tasso di adesione alla detrazione in esame, in considerazione del minore risparmio fiscale ipotizzato rispetto all'agevolazione utilizzata come riferimento.

In via aggiuntiva, tenendo conto di un effetto incentivo, per la presenza di un contributo di base dello Stato, si ipotizza un'adesione doppia al 3 per cento e si stimano circa 10.800 beneficiari per ciascuna coorte. Assumendo un versamento medio annuo di 1.000 euro, i versamenti complessivi riferiti a ciascuna coorte sono stimati in circa 10,8 milioni di euro. L'applicazione dell'aliquota del 19 per cento a tale ammontare conduce a una detrazione complessiva di circa 2,1 milioni di euro annui per coorte.

Poiché la detrazione si applica ai versamenti effettuati fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, l'onere annuo aumenta progressivamente per effetto dell'ingresso delle successive coorti di nuovi nati. Nell'ipotesi adottata per determinare la platea annua, il tasso di adesione e il versamento medio, nonché di continuità dei versamenti per l'intero periodo agevolato, l'onere annuo di competenza raggiunge, a regime, circa 36,9 milioni di euro, corrispondenti alla contemporanea presenza di diciotto coorti beneficiarie.

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari, calcolati considerando un acconto Irpef del 75 per cento.

(valori in milioni di euro)



Anno	Minori entrate fiscali <i>(valori in milioni di euro)</i>
2027	0
2028	-3,6
2029	-5,6
2030	-7,7
2031	-9,7
2032	-11,7
2033	-13,9
2034	-15,9
2035	-18
2036	-20
2037	-22
2038	-24,1
2039	-26,1
2040	-28,3
2041	-30,3
2042	-32,3
2043	-34,4
2044	-36,4
2045	-38,5
Dal 2046	-36,9

ART. 59 (Disposizioni in materia di congedo parentale)

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025.

Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data,



l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento.

In via ulteriore l'articolo 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in linea con tale impostazione ha effettuato due tipologie di intervento:

- a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista dalla legge di bilancio 2024;
- b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione in esame, proseguendo nel processo sopra descritto e in coerenza con l'impostazione del medesimo, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2027 è prevista, dal 2027, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, per una rideterminazione complessiva pari dunque a quattro mesi all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, che è rideterminata in cinque mesi all'80 per cento nel caso di secondo figlio e in sei mesi all'80 per cento nel caso di figlio di terzo o superiore ordine.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicitato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023, 2024 e 2025 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità e la relativa prudenzialità.

In particolare, si rappresenta quanto segue:

Onere complessivo per prestazione per i congedi parentali all'80 per cento della retribuzione (lavoratori dipendenti settore privato) – bilanci consuntivi 2023-2025 e previsioni da elementi di monitoraggio a tutto agosto 2026:

2023: 78,6 milioni di euro

2024: 296,3 milioni di euro

2025: 480,8 milioni di euro

Stima 2026: 580 milioni di euro

Previsioni contenute nelle relazioni tecniche relative alle leggi di bilancio 2023-2025 relative al processo fino ad ora implementato (relative all'incremento dal 30 all'80 per cento della retribuzione in relazione alle prestazioni di congedo):

2023: 120 milioni di euro

2024: 331 milioni di euro

2025: 528 milioni di euro

2026: 614 milioni di euro

Le misure come fino a ora implementate hanno comportato un incremento dell'utilizzo del congedo parentale, e, in particolare, l'incremento di utilizzo da parte dei padri:



Numero di beneficiari di congedo parentale per anno di competenza Anni 2022-2025					
Lavoratori dipendenti settore privato					
	2019	2022	2023	2024	2025 (*)
Maschi	68.048	78.569	96.708	124.286	149.404
Femmine	259.020	273.429	264.407	289.409	302.397
Totale	327.068	351.998	361.115	413.695	451.801

**Dati provvisori. Lettura archivio: aprile 2026.*

La disposizione in esame nell'ampliare le tutele con l'elevazione dell'indennità dal 30 per cento all'80 per cento per un ulteriore mese intende favorire il processo in atto dal momento che, per effetto di quanto previsto dall'ordinamento almeno uno o più mesi (in dipendenza dell'ordine del figlio) con indennità all'80 per cento dovrà essere utilizzato dal padre lavoratore.

Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte e di quanto rappresentato, tenuto conto anche del profilo degli oneri registrato nei vari anni e della circostanza che la disposizione in esame introduce un mese aggiuntivo all'80 per cento (in luogo al 30 per cento) rispetto a quanto già previsto, incrementato a due mesi aggiuntivi nel caso di secondo figlio e a tre mesi aggiuntivi nel caso di terzo figlio o di ordine superiore, dalla disposizione stessa conseguono i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Maggiore spesa per prestazioni	74	216	276	359	416	446	454	463	472	477
Maggiore spesa per contribuzioni e figurativa	14	43	54	71	83	90	90	93	96	98
Totale	88	259	330	430	499	536	544	556	568	575

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo. Si è tenuto, altresì, conto della stima del riparto dei figli per ordine di nascita, che come evidenziato da Istat nel report "Natalità e fecondità della popolazione residente - anno 2025", registra una percentuale dei nati del primo ordine al 49,1 per cento nel triennio 2023-2025.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.



ART. 60 (Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

La disposizione in esame introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un sistema di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati accreditati).

L'intervento è volto a sostenere la genitorialità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi. Il beneficio è destinato alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori iscritti alle gestioni INPS per commercianti, artigiani, lavoratori autonomi agricoli e alla gestione separata. Il *voucher* viene riconosciuto al termine del periodo di congedo di maternità, nell'arco degli undici mesi successivi e per un periodo massimo di tre mesi, ed è fruibile in alternativa al congedo parentale. L'importo del contributo è pari al massimo a 500 euro al mese.

Il contributo non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

È prevista l'adozione di un decreto interministeriale al fine di stabilire i criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa.

Nel triennio 2023-2025 i beneficiari di congedo parentale con riferimento alle gestioni sopra indicate sono stati in media circa 2.200 annui a fronte circa 21.000 annue beneficiarie di indennità di maternità.

La misura si configura come un intervento sperimentale della durata di un triennio (anni 2027, 2028 e 2029) e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027-2029.

L'onere derivante dalla misura è, dunque, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno 2027-2029.

ART. 61 (Misure in favore delle donne vittime di violenza)

Il comma 1 è volto a incrementare il finanziamento della misura cosiddetto "Reddito di libertà", istituita dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), destinata alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica.

Il rifinanziamento è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029, derivandone corrispondenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che l'articolo 1, commi da 191 a 193 della legge 30 dicembre 2023, n.213 ha introdotto per il triennio 2024-2026, un incentivo contributivo volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "Reddito di libertà").

La misura è finalizzata a incentivare i datori di lavoro privati ad assumere donne particolarmente vulnerabili, riducendo il costo del lavoro mediante un esonero totale della contribuzione previdenziale a loro carico

La durata dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata: dodici mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; fino a diciotto mesi complessivi dalla data della prima assunzione qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato; ventiquattro mesi in caso di assunzione direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La disposizione in esame è diretta prorogare la misura per il triennio 2027-2029.



Dai dati amministrativi INPS per il periodo giugno 2024-settembre 2026 si registra un numero di istanze pervenute e accolte pari a 178 relativo all'esonero di cui all'articolo 1, commi 191-193, della legge n. 213 del 2023.

In termini di oneri per esonero contributivo, sono stati registrati i seguenti valori a consuntivo:

Consuntivo 2024: 0,045 milioni di euro

Consuntivo 2025: 0,152 milioni di euro

Stima 2026 (sulla base monitoraggio a tutto agosto 2026): 0,17/0,2 milioni di euro

Pertanto, sulla base di tali indicazioni, si è ritenuto, prudenzialmente, di individuare una numerosità annua di assunzioni pari a 150 per ciascuno degli anni 2027-2029.

Si sono, dunque, formulate una serie di ipotesi:

- a) il 50 per cento delle assunzioni avviene con contratto a tempo indeterminato;
- b) il restante 50 per cento del contingente viene assunto con contratto a tempo determinato e soltanto un ulteriore 50 per cento viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
- c) le platee si distribuiscono in maniera uniforme all'interno di ciascun anno;
- d) la retribuzione media mensile adottata per l'anno 2027 è pari a 1.630 euro;
- e) si è utilizzata un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro pari al 31 per cento;
- f) sono stati considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame utilizzando una aliquota media del 23 per cento.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Oneri derivante dall'esonero contributivo del 100% concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà effettuate negli anni 2027-2029

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri per assunzioni a tempo determinato e trasformazioni Lordo effetti fiscali	Oneri per assunzioni a tempo indeterminato Lordo effetti fiscali	Oneri complessivi Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Oneri complessivi Netto effetti fiscali
2027	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	-0,4
2028	-0,6	-0,7	-1,3	0,2	-1,1
2029	-0,6	-1,0	-1,6	0,4	-1,2
2030	-0,4	-0,8	-1,2	0,4	-0,8
2031	0,0	-0,3	-0,3	0,2	-0,1



2032	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ART. 62 (Finanziamento del fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, che la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sia incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per l'attuazione del comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 63 (Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori spese, nel limite di 4,59 milioni di euro nel 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Ai sensi del comma 1, lettera b), capoverso 4), quota parte dell'autorizzazione sino a 0,09 milioni per l'anno 2027 e 0,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 può essere destinata ad attività di assistenza tecnica per l'implementazione della misura agevolativa, attraverso l'affidamento a società di mercato o *in-house* per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al netto della somma utilizzabile per l'assistenza tecnica, quella destinata all'agevolazione è di 4,41 milioni nel 2027 (agevolazioni per gli acquisti effettuati a partire dal mese di luglio) e di 8,82 milioni annui a decorrere dal 2028.

Il limite di spesa verrà ripartito tra gli ETS che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo immatricolato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fornito di serie o adattato permanentemente con sollevatori elettroidraulici per il trasporto di persone con disabilità, nel rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti con il decreto attuativo previsto dal comma 1, lettera c), capoverso 4 (requisiti sulla stabile destinazione del mezzo acquistato, per un numero minimo stabilito di anni, al trasporto delle persone con disabilità a cura di ETS; eventualmente, requisiti sul numero minimo dei posti accessibili).

La natura di limite di spesa comporta che l'ammontare del contributo da assegnare a ciascun beneficiario sarà definito ripartendo la disponibilità tra tutti gli ETS aventi titolo in proporzione al costo di acquisto e di adattamento dei veicoli, comunque nel limite massimo, per ciascun veicolo, del 18 per cento del costo stesso al netto dell'IVA.

La misura comporterà anche effetti indotti espansivi dell'economia (maggiore produzione di autoveicoli o di loro parti, maggiori adattamenti dei veicoli, maggiori vendite) dei quali non si tiene conto, a fini prudenziali.

A soli fini informativi, si rappresenta che il limite di spesa di 8,82 milioni di euro annui a regime è bastevole, a situazione invariata, per assicurare un contributo pari al 17,64 per



cento del prezzo di acquisto.

Il numero annuo di autoveicoli immatricolati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo»), è infatti:

	anno 2015	2016	2017	2018	2019
Immatricolazioni†	275	165	176	194	188

Numero di autoveicoli immatricolati con "destinazione" = "TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI" presenti nei dataset disponibili nell'Open data del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dati disponibili fermi al 2019

Nei cinque anni pre-COVID - gli ultimi per i quali sia disponibile l'informazione nell'*open data* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - si è osservata, in media, l'immatricolazione di 200 autoveicoli all'anno adattati al trasporto di persone con disabilità motoria. I limiti alla cilindrata e alla potenza possono, al più, ridurre tale numero.

La banca dati non registra, però, l'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a seguito dell'adattamento del veicolo successivo alla immatricolazione. Si stima che per ogni veicolo immatricolato già adattato siano quattro quelli adattati successivamente. Si stima, dunque, che il numero dei veicoli per i quali sorga il diritto all'agevolazione sia di 1.000 unità all'anno.

Sulla base di una ricerca di mercato, il prezzo di acquisto al netto IVA è in media di 50 mila euro.

Ne segue che il contributo, che si ribadisce essere ricompreso nel limite di spesa complessivo di 8.820.000 euro annui a regime, ammonterà in media al $\frac{8.820.000}{1.000 \times 50.000} = 17,64\%$ del costo di acquisto al netto IVA.

ART. 64 (Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La disposizione autorizza una spesa pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per la realizzazione, da parte del Comitato italiano paralimpico (CIP), di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale sul territorio nazionale.

Le attività relative alla definizione del programma annuale e al monitoraggio degli interventi saranno svolte dal CIP e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non determineranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 65 (Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

La disposizione prevede che per l'anno 2027 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Tale beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle



agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure. La platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale e delle assunzioni in deroga previste da speciali disposizioni di legge.

Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella.

Detassazione accessorio settore pubblico	2027	2028	2029	2030
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	-358,5	-60,2	4,6	0,0

in milioni di euro

ART. 66 (Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

I commi da 1 a 6 introducono per l'anno 2027 una nuova disciplina in materia di *turn over*. Il comma 1, novellando l'articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, prevede che le amministrazioni ivi contemplate (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie ed enti pubblici non economici) possono procedere, nell'anno 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 2, novellando l'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce, alla lettera a), che le università statali possono procedere, per l'anno 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La lettera b) dispone che la riduzione del *turn over* di cui al presente comma non si applica ai ricercatori delle Università statali.

Il comma 3, novellando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016, prevede che gli enti e gli istituti pubblici di ricerca, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 4, novellando l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che gli enti e le istituzioni AFAM possano procedere, per l'anno accademico 2027/2028, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno accademico precedente.



Il comma 5, novellando il comma 828 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, stabilisce, alla lettera a), per il settore scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore riduzione di 4.925 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.049 posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La lettera b) del medesimo comma 5, novellando il comma 829 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prevede che le Autorità indipendenti, per l'anno 2027, possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 6 stabilisce che, per l'anno 2027, gli enti e le amministrazioni ivi contemplati possano procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono esclusi dalla predetta riduzione le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, i soggetti costituiti in forma societaria, le ONLUS e le amministrazioni con non più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Risparmi riduzione *turn over* del 25 per cento

Amministrazioni	2027	dal 2028
Ministeri, PCM, agenzie e EPNE	130,5	130,5
Università	33,3	33,3
Enti pubblici di ricerca	6,9	6,9
Istituzioni formazione artistica e musicale	0,7	3,9
Scuola	83,9	251,7
Autorità Indipendenti	1,8	1,8
Lista S13 (altro)	3,2	3,2
TOTALE	260,2	431,3

(in milioni di euro)

Il comma 7 prevede che, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa derogarsi a quanto disposto dai commi da 1 a 6 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali. La compensazione deve garantire l'invarianza dei risparmi ascriviti ai predetti commi.

Il comma 8 prevede che gli enti e le amministrazioni interessate dal taglio del *turn over* di cui ai commi precedenti adeguino la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, agli effetti delle riduzioni recate dai commi da 1 a 6 e dal comma 11. La finalità della disposizione è quella di rendere coerenti le dotazioni organiche con le minori facoltà assunzionali delle suddette amministrazioni. Inoltre, la disposizione prevede che le medesime amministrazioni procedano all'adeguamento della propria dotazione organica anche nel caso in cui esercitino la facoltà contemplata dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ossia la destinazione di una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.



Il comma 9 prevede il versamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle somme derivanti dai risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione dei commi da 1 a 6 su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro definitiva acquisizione all'erario.

Il comma 10 consente alle amministrazioni ivi contemplate, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di sostituire, in ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età nel medesimo esercizio, previa evidenza nel Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni di personale effettuate ai sensi della presente disposizione avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a spese di personale a tempo indeterminato e, per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, nel limite numerico delle unità cessate nella stessa annualità. La neutralità finanziaria della disposizione è, inoltre, assicurata dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'interno del quale, a fronte della verifica della congruità dei citati oneri, è garantita la loro capienza nelle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione interessata disponibili a legislazione vigente.

Il comma 11 conferma l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 832, della legge n. 207 del 2024, che consente, alle condizioni ivi previste, la destinazione di una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 12 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie.

Il comma 13 chiarisce che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possono essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che verranno utilizzate, per le previste finalità, risorse già disponibili nei Fondi dei trattamenti accessori del personale.

ART. 67 (Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

La disposizione interviene modificando l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, riguardante gli adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato, dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, chiarendo alcuni criteri sulla base dei quali l'Istituto nazionale di statistica determina la percentuale degli incrementi retributivi del predetto personale in relazione agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici. Tale intervento si rende necessario, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale devono essere definite *“nuove discipline legislative idonee a ripristinare i limiti della spesa globale”*.

In particolare, si chiarisce che la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse.

Viene inoltre stabilito che, al fine di evitare duplicazioni, nella base di calcolo non sono considerati gli arretrati in quanto già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.



Per la disposizione è prevista una entrata in vigore alla data di pubblicazione della presente legge in vista degli adeguamenti decorrenti dal 2027.

ART. 68 (Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

Il comma 1 è volto a chiarire il trattamento contabile e finanziario dell'IRAP nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato il consolidarsi di indirizzi interpretativi contrastanti in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione escludendo pertanto eventuali ripetizioni.

Il comma 2 chiarisce il trattamento contabile e finanziario dell'IRAP nell'ambito degli onorari previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Nell'ambito della disciplina dei compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato indirizzi interpretativi contrastanti e incertezze operative in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative. L'intervento prevede, analogamente a quanto previsto dal comma 1, una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di natura interpretativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 69 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

Il comma 1 è diretto a prevedere l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale rispetto al livello vigente, da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per un importo pari a 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Tale incremento è destinato anche alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75.

Il comma 2, dispone che una quota dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, sia destinata alla revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. Trattasi di risorse che vanno a incrementare quelle già previste a legislazione vigente, indicate all'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 3 individua, come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di *Alzheimer* o di altre forme di demenza senile. Tale stanziamento è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, aggiuntivo rispetto a quello già disposto dell'articolo 1, comma 334, della legge n. 199 del 2025.

Il comma 4, al fine di ridurre le liste d'attesa, individua come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2027, di incrementare la spesa per l'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, di un importo lordo, rispettivamente, di 213 milioni di euro e di 87 milioni di euro, per un totale di 300 milioni



di euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni che prevedono il concorso regionale o provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 5 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 che concorre alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Le predette risorse sono assegnate al Ministero della salute per il successivo trasferimento alle regioni, entro il 31 marzo 2027, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2027 incrementa, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 1, di complessivi 380 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'incremento è finalizzato a destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 114 e 266 milioni di euro annui lordi.

Il comma 7, dispone che nell'ambito dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, una quota di 138 milioni di euro nell'anno 2027, di 236 milioni di euro nell'anno 2028 e di 273 milioni di euro nell'anno 2029 rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.

La disposizione di cui al comma 8, nell'ottica della promozione della trasparenza dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), prevede che per le prestazioni sanitarie ivi indicate, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN, all'assistito sia rilasciato un documento riepilogativo, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa e la relativa tariffa. Le modalità attuative della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della salute, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 70 (Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

La disposizione interviene a modificare la decorrenza e le modalità di determinazione della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, stabilita dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023. La disposizione conferma quanto previsto dal citato comma 238 in ordine al trattamento accessorio da riconoscere al personale medico e infermieristico delle aree di confine, che sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente per tale finalità.

ART. 71 (Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

Il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2028, un ulteriore incremento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un valore di 0,2 punti percentuali. Pertanto, il tetto è fissato, a partire dal medesimo anno 2028, al livello del 9 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di cui lo 0,2 per cento destinato alla spesa per gas medicinali). Tenuto conto del livello di finanziamento previsto, il suddetto incremento determina un onere pari



a circa 292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 69.

I commi da 2 a 8 sono destinati al sostegno degli investimenti delle aziende farmaceutiche che abbiano un impatto positivo sul Servizio sanitario nazionale e che più in generale siano diretti a rafforzare il settore industriale farmaceutico italiano. Si prevede, infatti, di concedere alle aziende farmaceutiche che abbiano effettuato investimenti addizionali con le caratteristiche indicate al comma 3, una riduzione del *payback* dovuto in caso di superamento del tetto di spesa, per un importo complessivo non superiore a 160 milioni di euro annui.

In particolare, i commi da 4 a 6 disciplinano il procedimento per il riconoscimento della predetta riduzione, nei limiti dei suddetti 160 milioni di euro annui, nonché le modalità di erogazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della minore quota di *payback* corrisposta dalle aziende farmaceutiche. Ai fini della applicazione della disposizione con una tempistica coerente con quanto previsto dalla vigente normativa, si prevede che l'importo della riduzione in favore delle aziende farmaceutiche sia individuato dal Ministero per le imprese e il *made in Italy* entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno e cioè un mese prima della determinazione del *payback* da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Conseguentemente, entro il successivo 30 novembre, viene erogato alle regioni e alle province autonome l'importo loro spettante, corrispondente alla riduzione riconosciuta alle Aziende farmaceutiche.

Il comma 7 prevede che la disposizione si applichi a partire dal 2026, tenuto conto che a normativa vigente il *payback* relativo a tale annualità viene determinato dall'AIFA entro il 31 ottobre 2027. Infine, il comma 8 prevede che restino comunque ferme le disposizioni vigenti che consentono di compensare gli eventuali crediti nei confronti delle aziende farmaceutiche che non versano il *payback* con i debiti per gli acquisti dei medicinali.

I commi da 2 a 8 comportano oneri pari a 160 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027.

ART. 72 (Accesso precoce ai farmaci innovativi)

La disposizione è diretta a prevedere che in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, sia introdotto un meccanismo per il riconoscimento e il finanziamento dei medicinali destinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile.

Il comma 1 dispone che il predetto riconoscimento sia comunque stabilito nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029.

I commi da 2 a 5 disciplinano i procedimenti attuativi della disposizione, posti in capo all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quali i criteri di valutazione del farmaco e di determinazione del prezzo. Disciplinano, altresì, le modalità per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche e i termini per la successiva presentazione del *dossier* ai fini della ordinaria valutazione dell'AIFA in ordine alla rimborsabilità del farmaco da parte del Servizio sanitario nazionale.

I commi 6 e 7 disciplinano i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca dell'accesso precoce. In particolare, sono previste specifiche disposizioni per la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco, qualora:

- a) l'azienda farmaceutica non rispetti l'obbligo di presentare il predetto *dossier* per la classificazione definitiva del farmaco e prezzo nei termini previsti dal comma 5;
- b) il medicinale non ottiene l'inserimento in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione del suddetto *dossier*;
- c) il medicinale viene ritirato dal mercato o la sua commercializzazione viene sospesa per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie.



È altresì previsto, a tutela degli assistiti, che nei casi di revoca di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'azienda si impegni a garantire gratuitamente, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica dei pazienti avviati al trattamento, per un periodo non superiore ai dodici mesi

Il comma 8 prevede che in caso di mancata osservanza da parte dell'azienda farmaceutica del predetto periodo di garanzia della continuità terapeutica per i pazienti in trattamento, l'AIFA commini specifica sanzione all'azienda farmaceutica.

Infine, il comma 9 statuisce che l'AIFA con propria deliberazione possa introdurre ulteriori misure di natura tecnica occorrenti per dare attuazione al presente articolo.

Con riferimento ai profili finanziari, il comma 1 dispone che la maggiore spesa per l'accesso precoce di cui al presente articolo, trova corrispondente compensazione nella riduzione della quota del fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024, destinata alle finalità indicate ai commi 288 e 290 del medesimo articolo 1.

ART. 73 (Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

Il comma 1 è diretto a incrementare ulteriormente, rispetto a quanto già disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 207 del 2005, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, nella misura del 4,7 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2027. L'onere è pari a circa 146 milioni di euro annui e trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 69.

I commi da 2 a 6 sono diretti a regolare le procedure relative al *payback* dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il periodo 2019-2023, in relazione al superamento del tetto di spesa relativo a ciascuna annualità, che ai sensi del comma 5, viene certificato con decreto da adottarsi entro il 28 febbraio 2027. In particolare, rispetto a un *payback* complessivo per le 5 annualità in questione, valutabile in circa 4.000 milioni di euro, si prevede un concorso statale per una quota complessivamente pari a 1.400 milioni di euro, la cui erogazione in favore delle regioni è stabilita in importi annui pari 350 milioni di euro, da corrispondere negli anni dal 2028 al 2031

Conseguentemente, la restante quota resta a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per le quali in ogni caso, ai sensi del comma 6 si prevede un pagamento graduale, a partire dal 2027 e fino al 2031.

La disposizione comporta oneri pari 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2031.

ART. 74 (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 3 punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, in relazione all'approvazione:

- a)* del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza *post* acuzie;
- b)* al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.



La misura del suddetto incremento è stata determinata in coerenza con gli effetti finanziari dei decreti di cui alle lettere *a)* e *b)* sugli erogatori privati accreditati, pari complessivamente a 365 milioni di euro su base annua. In particolare, l'incremento è destinato per 2 punti percentuali agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2026, e per un punto percentuale agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 2026.

L'incremento del tetto previsto dalla presente disposizione consente, quindi, agli enti del Servizio sanitario nazionale di poter aggiornare le predette tariffe senza dover ridurre il numero di prestazioni acquistate dagli erogatori privati accreditati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8-*quinquies*, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito del finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe disposto dai predetti decreti. In particolare, per il decreto di cui alla lettera *a)*, sono state preordinate le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e per il decreto di cui alla lettera *b)*, le risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

ART. 75 (Disposizioni in favore della lotta alla droga)

Il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 15 milioni di euro annui delle risorse destinate a sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi in favore di soggetti dipendenti da sostanze e residenti in regioni diverse da quelle ove sono ubicati i suddetti servizi. La disposizione trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento di cui all'articolo 69.

Il comma 2 prevede che la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 213 del 2023, sia incrementata di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 3 prevede, a decorrere dall'anno 2027, il rifinanziamento per un importo di 20.563.750 euro annui del fondo per l'attuazione della legge n. 140 del 2026, in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei tossicodipendenti o alcooldipendenti, istituito dall'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 140 del 2026.

ART. 76 (Interventi normativi in materia di energia)

Il comma 1 tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea autorizza, nel perimetro della flessibilità riconosciuta, specifici interventi in materia di energia.

Il comma 2 prevede che le Amministrazioni competenti garantiscano la trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile ai fini del costante monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 e della verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio, in coerenza con la Comunicazione c/2026/4514, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea.

ART. 77 (Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Il comma 1 dispone un finanziamento del contratto di programma - parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, soggetto gestore dell'infrastruttura



ferroviaria nazionale, per 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028, destinati agli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria.

Il comma 2 dispone un finanziamento del contratto di programma - parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, per complessivi 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.670 milioni di euro per l'anno 2028, allo stato, ripartiti nei seguenti termini:

a) 810 milioni di euro per l'anno 2027 e 640 milioni di euro per l'anno 2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;

b) 900 milioni di euro per il 2027 e 700 milioni di euro per il 2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;

c) 300 milioni di euro nel 2027 e 200 milioni di euro nel 2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;

d) 100 milioni di euro nel 2027 e 70 milioni di euro nel 2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;

e) 80 milioni di euro nel 2027 e 60 milioni di euro nel 2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.

Il comma 3 disciplina l'immediata utilizzabilità delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1, 2 e 6, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, nonché la possibilità di rimodularle tra interventi ferroviari, entro il limite delle risorse complessivamente autorizzate per ciascun esercizio e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale possibilità di rimodulazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, risponde all'esigenza di assicurare flessibilità nell'impiego delle risorse in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti, senza modificare l'ammontare complessivo delle risorse autorizzate per ciascuna annualità.

Il comma 4 introduce uno specifico presidio informativo a supporto del monitoraggio dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, consentendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di richiedere al gestore ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, fermo restando il sistema dei controlli previsto dalla legislazione vigente. La disposizione è altresì volta a garantire la disponibilità delle informazioni aggiornate su tali misure e sul relativo impatto sul bilancio entro le tempistiche richieste dalla Commissione europea (prima del 15 aprile in primavera e prima del 15 ottobre in autunno) nella Comunicazione "Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica" (C/2026/4514) del 18 agosto 2026.

Il comma 5 stabilisce, limitatamente alle annualità 2027 e 2028, che le risorse di cui ai commi 1 e 2 siano erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, prevedendo altresì che, ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tenga conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 6 dispone che le risorse assegnate al Terzo valico dei Giovi e al raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea Messina-Catania ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) ed e) del comma 2 siano integrate da ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2029 e 500 milioni di euro per l'anno 2030 in favore del Terzo valico e da ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2029 in favore della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, nell'ambito del contratto di programma - parte Investimenti 2027-2031.

ART. 78 (Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)



La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 al fine di garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità dei bacini idroelettrici, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità di contrattualizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti.

ART. 79 (Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

La disposizione autorizza il Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. a concedere, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, riferiti a un contingente complessivo di 3 GW di nuova capacità fotovoltaica. Sulla base delle ipotesi adottate per la definizione del meccanismo FER X, il contributo può determinare una riduzione di circa il 35 per cento del livello di supporto richiesto, anticipando una quota del sostegno e riducendo gli oneri connessi all'incentivazione dell'energia prodotta. In base alle stime disponibili, il conseguente minor fabbisogno di incentivazione è quantificato in circa 89 milioni di euro annui, con effetti positivi sugli oneri sostenuti dal sistema elettrico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità di attuazione della disposizione e le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti ivi previsti.

Per la misura sono destinati 800 milioni di euro per il 2028, mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede, rispettivamente per 200 milioni di euro l'anno, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 80 (Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

La disposizione, al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, autorizza la spesa complessiva di 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per la concessione di contributi per la copertura integrale destinato alla riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti pubblici, secondo la seguente articolazione:

(in milioni di euro)

Intervento	2028	2029	2030	Totale
a. ospedali pubblici e strutture sanitarie pubbliche	200	200	200	600
b. edifici scolastici pubblici	150	250	250	650
c. Università statali	130	-	-	130
d. istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)	15	-	-	15
e. edifici e infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca	55	-	-	55
f. impianti natatori e degli impianti destinati agli sport del ghiaccio	50	50	50	150
Totale	600	500	500	1.600



Pertanto, la disposizione determina maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2028 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

Si prevede altresì che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, siano definiti, per ciascuna delle misure previste dalla disposizione, i criteri e le modalità di assegnazione ed eventuale revoca delle risorse, i requisiti tecnici degli interventi anche ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina attuativa, nonché le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti ivi previsti.

ART. 81 (Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

La disposizione prevede la concessione di incentivi per la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano esistenti e la realizzazione di nuovi impianti allo scopo di accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e la promozione dell'economia circolare.

Viene in particolare previsto un incentivo in conto esercizio oltre che un contributo a fondo perduto per le spese di investimento.

Con riferimento all'incentivo in conto esercizio, previsto per un contingente totale nell'arco del periodo 2028-2032 di 2,3 miliardi di metri cubi di nuova produzione, gli oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale sulla base di regole definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione non quantifica direttamente l'onere tariffario complessivo, che dipenderà dai quantitativi ammessi, dal valore unitario dell'incentivo risultante dalle procedure competitive, dalla durata del periodo di incentivazione e dall'andamento dei prezzi di mercato. Tali parametri dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla conseguente regolazione dell'Autorità. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Il decreto attuativo dovrà disciplinare le spese ammissibili, le modalità di presentazione e valutazione delle domande, i criteri di formazione delle graduatorie, i termini di realizzazione degli interventi, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo e revoca dei benefici. L'eventuale cumulo tra gli incentivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurolunitaria in materia di aiuti di Stato.

Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

ART. 82 (Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

La disposizione istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina. Il sostegno compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata dalle medesime imprese, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030 e comunque, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel



2030. La misura impone ai beneficiari di destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di decarbonizzazione. Tale obbligo richiede attività di istruttoria, monitoraggio e controllo a carico del GSE. Il GSE verifica l'avvio e il completamento degli interventi, il rispetto delle condizioni ambientali, l'assenza di doppio finanziamento e di sovracompensazione, nonché la compatibilità degli eventuali cumuli. In caso di inosservanza dispone la riduzione o il recupero dell'aiuto, con applicazione degli interessi. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dovrà specificare i criteri di accesso, la metodologia di calcolo dell'agevolazione, i massimali, le modalità di riparto delle risorse, gli obblighi documentali, gli indicatori ambientali e le procedure di controllo e recupero e l'ammontare degli oneri di gestione nei limiti del 2% delle risorse destinate alla misura e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo. L'erogazione degli aiuti potrà essere avviata soltanto dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. L'onere effettivo dipenderà dal numero dei beneficiari ammessi, dai consumi agevolabili determinati secondo la metodologia stabilita dal decreto attuativo, dai prezzi medi all'ingrosso rilevati nelle pertinenti zone di offerta, dai massimali applicabili.

ART. 83 (Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

La disposizione istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno, riconosciuto nel limite massimo di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030, compensa una quota del costo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.

È previsto l'obbligo di destinare risorse pari ad almeno il 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di transizione energetica. L'attività di istruttoria, monitoraggio e controllo in ordine all'avvio e al completamento degli investimenti, al rispetto delle condizioni ambientali, all'assenza di doppio finanziamento e sovracompensazione e alla compatibilità degli eventuali cumuli è svolta dal GSE, anche avvalendosi delle camere di commercio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di trasparenza e il coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti previsti dalla disposizione.

Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro nel 2027 e a 1.430 milioni di euro nel 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Le predette risorse costituiscono il limite massimo di spesa per la concessione degli aiuti e comprendono gli eventuali costi di gestione nel limite del 2%



delle stesse. L'onere effettivo dipenderà dal numero e dalla dimensione delle imprese ammesse, dall'incremento del prezzo dell'energia rispetto al periodo di riferimento, dalla spesa energetica ammissibile, dai consumi agevolabili e dai massimali definiti dal decreto attuativo. L'assegnazione dei benefici dovrà pertanto avvenire entro le disponibilità annuali e secondo criteri idonei a garantire il rispetto del limite di spesa.

ART. 84 (Piano sociale per il clima)

Il comma 1 individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'amministrazione responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC) e dispone l'istituzione, fino al completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante autorizzazione, per l'anno 2027 di 861.441 euro e per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 di 912.266 euro, quantificati tenendo conto del personale dirigenziale che compone l'Unità di missione - n.1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia - come di seguito rappresentato:

	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Rettitudine di posizione fissa	Rettitudine di posizione variabile	Rettitudine di risultato	Oneri uffici 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Rettitudine percipite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	Incremento contrattuale CCNL 2028-2030 5,90%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,90% CCNL 2028-2030	UNITA'	TOT. ONERI 2027	TOT. ONERI 2028-2033
DIREZ. GENERALE	63.807,87	42.598,20	85.021,70	26.224,22	82.045,30	299.697,29	16.183,65	315.880,94	18.636,98	334.517,92	1	315.880,94	334.517,92
DIRIGENTE II fascia	50.005,77	14.515,11	32.900,00	28.428,97	46.686,41	172.536,26	9.316,96	181.853,21	10.729,34	192.582,55	3	545.559,64	577.747,66
											4	861.440,58	912.265,58

La disposizione non determina ulteriore fabbisogno di personale considerato che al funzionamento dell'Unità di missione si provvederà utilizzando il personale non dirigenziale già in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale possano essere conferiti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 attribuisce all'Unità di missione il ruolo di punto di contatto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attuazione del Piano sociale per il clima e disciplina le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante il sistema informatico «ReGiS».

Il comma 4 prevede che l'Unità di missione sottoscriva la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento alla Commissione europea.

Il comma 5 demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione della Direzione generale, tra quelle già esistenti, competente per l'attuazione operativa delle misure e per la vigilanza sui soggetti attuatori.

Il comma 6 prevede che l'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima sia affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo o selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il comma 7 definisce gli obblighi posti a carico dei soggetti attuatori relativamente al rispetto del cronoprogramma, dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima nonché agli adempimenti di rendicontazione.

Il comma 8 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi di altre amministrazioni od organismi competenti, mediante apposita convenzione, individuandoli eventualmente quali organismi intermedi ai sensi della



normativa europea. La disposizione contiene clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'esercizio delle relative funzioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 dispone che i soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentino il sistema informativo «ReGiS» con i dati di rispettiva competenza riguardanti la realizzazione fisica, finanziaria e procedurale, in attuazione dell'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 10 prevede che, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7, o di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proceda alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

Il comma 11 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provveda, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, o dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee», ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 12 prevede che il predetto Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, predisponga e invii alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955, avvalendosi del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante scambio elettronico dei dati con il sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

Il comma 13 prevede che il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/955 sia assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite dell'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico «ReGiS», come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il comma 14 prevede che il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consenta la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, garantendo l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti a qualunque titolo interessati e l'alimentazione del sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

Il comma 15 prevede che le amministrazioni centrali titolari di misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi debbano attenersi, in relazione all'alimentazione del sistema informatico «ReGiS», alle istruzioni tecnico-operative emanate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dai commi da 2 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 prevede la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi del supporto tecnico di SOGEI S.p.A. per gli interventi di adeguamento del sistema informatico «ReGiS» funzionali agli adempimenti previsti dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, mediante la stipula di apposite



convenzioni ovvero l'adeguamento dei massimali delle convenzioni già vigenti, qualora al finanziamento delle relative attività concorrano risorse nazionali ed europee.

ART. 85 (Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

Il comma 1 novella l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, incrementando di 1.400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro per l'anno 2028 i limiti di spesa entro i quali il credito d'imposta ZES unica può essere concesso per le predette annualità.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 86 (Attuazione della riforma del “Codice degli incentivi”)

La disposizione reca modifiche alla disciplina del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di coordinarne la gestione con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, nonché di rafforzare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a), introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che i capitoli di bilancio istituiti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi alle misure a fondo perduto e alle misure di natura mista o finanziaria, siano articolati nelle sezioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2026. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto interviene sulle modalità di articolazione e rappresentazione in bilancio di risorse già destinate al Fondo. Per le misure di natura mista viene inoltre prevista l'evidenziazione della quota destinata ai contributi a fondo perduto nelle comunicazioni effettuate ai fini del monitoraggio finanziario.

L'alimentazione delle predette sezioni è stata disposta con la Sezione II del presente provvedimento: nelle tabelle n. 1, 2 e 3 sotto riportate sono indicati i capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* interessati e le relative autorizzazioni di spesa.

Tabella n. 1

Capitolo	Piano gestionale	Autorizzazione di spesa
7342	31	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109
7343	01	DL n. 112 / 2008 art. 43
7343	09	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	10	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	13	DL 107 2026 art. 3
7363	01	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7452	01	DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1
7478	01	DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1
7483	04	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10
7483	05	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 - FL
7483	10	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 - FL
7483	14	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL



7483	15	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL
7635	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 - FL
7635	02	DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 - FB
7636	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 - FL
7490	02	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL

Tabella n. 2. - Confluenze delle misure di natura mista o finanziaria

Capitolo	piano gestionale	Autorizzazione
7483	16	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7483	17	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7483	18	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7483	19	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

Tabella n. 3 - Confluenze delle misure a fondo perduto

Capitolo	piano gestionale	Autorizzazione
7486	1	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7486	2	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7486	3	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7486	4	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

Il comma 1, lettera *b*), integra il comma 4 dell'articolo 23, stabilendo che il trasferimento delle risorse del Fondo alle contabilità speciali e ai conti bancari e postali previsti a legislazione vigente possa essere effettuato tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti in favore dei beneficiari, in relazione a somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a disciplinare le modalità e la tempistica di trasferimento di risorse già stanziare. La previsione è altresì finalizzata a contenere la formazione di giacenze presso contabilità esterne al bilancio dello Stato, correlando l'afflusso delle risorse alle effettive esigenze di pagamento.

Il comma 1, lettera *c*), introduce il comma 4-*bis* nell'articolo 23, prevedendo specifici obblighi informativi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, per ciascun capitolo e per ogni relativa sezione devono essere trasmessi dati e previsioni concernenti gli incassi, i pagamenti e il saldo finanziario netto delle contabilità speciali e dei conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure. Gli adempimenti sono effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 consente, a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali recanti le discipline quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, la rimodulazione tra le sezioni dello stanziamento dei capitoli di spesa nei quali è articolato il Fondo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La rimodulazione opera nell'ambito delle risorse già stanziare sui medesimi capitoli e deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né un incremento delle autorizzazioni complessive di spesa, incidendo esclusivamente sulla distribuzione delle risorse tra le relative sezioni.



Il comma 3 dispone che le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 siano versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate al Fondo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica. La disposizione determina pertanto il rientro nel bilancio dello Stato di disponibilità finanziarie già esistenti e non introduce nuove autorizzazioni di spesa. La successiva riassegnazione delle somme è espressamente subordinata alla compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica e i cronoprogrammi di spesa degli interventi.

Il comma 4 reca una disposizione di carattere transitorio, prevedendo, per le risorse non confluite sui capitoli di cui al comma 1 e riferite alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 4, l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle rispettive autorizzazioni di spesa, compresa la relativa disciplina attuativa.

Il comma 5 disciplina le risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo ma non rientranti nella disciplina di cui al comma 3. Per tali risorse rimane applicabile la previgente disciplina, comprese le relative disposizioni attuative.

Il comma 6, infine, prevede che, contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 e i relativi cronoprogrammi di spesa su base pluriennale nonché i successivi aggiornamenti. I commi 4, 5 e 6 non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 87 (Misure in materia di trasformazione digitale)

La disposizione introduce misure urgenti volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 1 dispone il trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, di 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A., quale misura di razionalizzazione dell'assetto societario pubblico nel settore della trasformazione digitale.

Il comma 2 prevede che la società risultante dall'operazione subentri in specifiche funzioni attualmente svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, con particolare riferimento al nodo eIDAS italiano, necessario per la circolarità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'Unione europea, nonché alla gestione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità del trasferimento. In particolare, Sogei in qualità di capogruppo potrà estendere a 3-i S.p.A. le politiche, i regolamenti interni, gli atti negoziali aziendali, ivi inclusa a titolo esemplificativo la convenzione sottoscritta tra Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. per le acquisizioni di beni e servizi strumentali, e strutturare i rapporti infragruppo sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, per l'erogazione di servizi infrastrutturali finalizzati all'erogazione delle attività di cui al comma 5.

All'esito del trasferimento Sogei S.p.A. dovrà modificare lo statuto, prevedendo l'assetto societario di 3-i S.p.A. secondo canoni di efficienza ed efficacia gestionale tipica di un gruppo, e rinnovare il consiglio di amministrazione della medesima 3-i S.p.A. sulla base del nuovo quadro normativo. Il corrispettivo è determinato in misura pari al patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale aggiornata, approvata dagli organi competenti.

Il comma 5 assicura la continuità delle prestazioni rese in favore di amministrazioni e soggetti istituzionali, tra cui INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita la stipula di nuove



convenzioni di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione.

Il comma 6 coordina la nuova disciplina con il quadro normativo vigente, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti saranno, pertanto, svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza è ascrivibile alla presenza di un patrimonio netto positivo di 3-i S.p.A., nonché alla presenza di sufficienti disponibilità liquide per la realizzazione dell'operazione.

ART. 88 (Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, finalizzate ad assicurare la continuità e il rafforzamento della misura nota come "Agricoltura 4.0", volta a sostenere gli investimenti delle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura nei processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione e ammodernamento delle attività produttive. In particolare, il comma 1, lettera *a*), prevede che gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V annessi alla medesima legge siano finalizzati, altresì, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici. Il comma 1, lettera *b*), incrementa il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 199 del 2025, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Gli oneri in termini di indebitamento netto sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre gli oneri in termini di fabbisogno sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in relazione al profilo temporale dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Il comma 2, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di favorire interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, nonché a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e la competitività delle imprese di pesca.

Il comma 3 rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2.

ART. 89 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

Il comma 1 rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028, destinata al sostegno degli investimenti nel settore turistico, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari e funzionali, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti ESG e il turismo sostenibile.

A valere sulle predette risorse, è autorizzata la spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028 per le attività di gestione degli interventi affidate a Invitalia, che può avvalersi di Enit S.p.A., ai sensi dei commi 505 e 506 del medesimo articolo 1.



ART. 90 (Disposizioni in materi di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

A legislazione vigente, alcune delle risorse destinate, in via esclusiva, alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico – CNSAS sono erogate per il tramite del Club alpino italiano – CAI, del quale il CNSAS è Sezione nazionale, dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tutti gli stanziamenti in questione risultano correttamente iscritti nell’apposito capitolo del Ministero del Turismo (n. 4161, rubricato: “*Contributo al Club Alpino Italiano per le attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico*”) relativo alle attività del CNSAS. La disposizione in esame, priva di effetti finanziari e di natura meramente contabile, consente di provvedere al trasferimento diretto al bilancio autonomo del CNSAS delle somme in questione, senza dover transitare dal bilancio del CAI, semplificando e velocizzando il relativo procedimento e senza gravare il CAI dei relativi oneri amministrativi.

ART. 91 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

Il comma 1 tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell’8 ottobre 2026 della Commissione europea autorizza gli interventi di cui al capo I del Titolo VII.

ART. 92 (Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito Fondo con una dotazione di 26.430.000 per l’anno 2027, di euro 423.240.000 per l’anno 2028, di euro 434.900.000 per l’anno 2029, di euro 299.190.000 per l’anno 2030, di euro 242.090.000 per l’anno 2031 e di 218.220.000 euro annui a decorrere dall’anno 2032, per l’adozione di specifiche misure normative volte all’implementazione delle “Forze di riserva della Difesa” quale bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile per far fronte alle esigenze di supporto e integrazione delle Forze armate, e di adeguamento capacitativo della difesa.

Il Fondo è integrato, per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dal 2029.

ART. 93 (Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

La disposizione, al comma 1, modifica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare” (COM), al fine di istituire e disciplinare la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

La lettera *a)* modifica il comma 8 dell’articolo 627, per ricomprendere nella categoria dei militari di truppa, anche i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nonché gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La lettera *b)* introduce modifiche all’articolo 631, che disciplina la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa. La lettera *c)* modifica l’articolo 703, relativo alle riserve dei posti in favore dei volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La lettera *d)* inserisce nel libro quarto, titolo II, capo VIII, la “Sezione I – Carabinieri effettivi”. Le disposizioni apportano modifiche di coordinamento



La lettera *e*) introduce nel libro quarto, Titolo II, Capo VIII, dopo l'articolo 709, la "Sezione II – Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", di cui fanno parte i nuovi articoli dal 709-*bis* al 709-*sexies*.

L'articolo 709-*bis* disciplina i requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria e l'articolo 709-*ter* le modalità di reclutamento. L'articolo 709-*quater* estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'attribuzione di benefici non economici previsti per il servizio militare di leva, anche a coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria per almeno dodici mesi. L'articolo 709-*quinqües* disciplina l'inserimento nei bandi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, di riserve di posti in favore dei diplomati presso le scuole militari, degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei figli di militari deceduti in servizio. L'articolo 709-*sexies* prevede riserve di posti, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, in servizio o in congedo, di età non superiore ai 32 anni, che abbiano terminato, senza demerito, almeno 12 mesi di servizio.

La lettera *f*) introduce nel libro quarto, titolo III, dopo il capo X, la "Sezione I – Carabinieri effettivi" che ricomprende gli articoli dal 783 al 785 apportando mere modifiche di coordinamento.

La lettera *g*) inserisce nel medesimo libro quarto, titolo III, capo X, dopo l'articolo 785, la "Sezione II – Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", comprendente i nuovi articoli dal 785-*bis* al 785-*quinqües* che disciplinano l'iter formativo, la durata del corso, la ferma e la sospensione dalla nomina.

La lettera *h*) introduce l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria e l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. La lettera *i*) modifica il comma 1 dell'articolo 878, aggiungendo la lettera *b-bis*) volta a inserire i carabinieri ausiliari della riserva volontaria nella macrocategoria dei militari in servizio temporaneo.

La lettera *l*) introduce nel libro quarto, titolo V, capo IV, dopo la sezione IV, la "Sezione IV-*bis* Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", comprendente i nuovi articoli dal 952-*bis* al 952-*octies* che disciplinano la rafferma, l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il collocamento in congedo illimitato del personale in parola alla scadenza della ferma e della rafferma, o a seguito del proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma.

La lettera *m*) modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 988, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai richiami in servizio nelle forze di completamento.

La lettera *n*) modifica l'articolo 1013, estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina in materia di formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi, applicata ai volontari delle altre Forze armate.

La lettera *o*) modifica l'articolo 1501, al fine di applicare al personale in parola la disciplina in materia di permessi già in vigore per i volontari in ferma prefissata.

La lettera *p*) modifica l'articolo 1502, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina concernente alla licenza ordinaria, attualmente applicata ai volontari in ferma prefissata annuale/triennale.

La lettera *q*) modifica l'articolo 1503, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa alla licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata.

La lettera *r*) modifica l'articolo 1504, estendendo la disciplina concernente alla licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata.



La lettera s) modifica l'articolo 1505, al fine di applicare ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai permessi speciali notturni, allo stato in vigore per i volontari in ferma prefissata;

La lettera t) introduce nel libro sesto, dopo il titolo III, il "Titolo III-bis. Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", di cui fanno parte i nuovi articoli dal 1799-*bis* al 1799-*quater* in materia di trattamento economico.

La lettera u) introduce l'articolo 2157-*bis*, al fine di applicare agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria le disposizioni riguardanti le modalità di conferimento della retribuzione previste per gli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Il comma 2 autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1.000 unità per ciascun anno a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 3, per l'attuazione del comma 2, autorizza la spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

Per la determinazione degli oneri retributivi si è tenuto conto:

- a) del periodo di ferma pari a un anno e del successivo periodo di rafferma pari a due anni;
- b) del periodo di frequenza del corso allievi carabinieri, non superiore a tre mesi del primo anno di ferma, durante il quale agli allievi è attribuita la paga giornaliera prevista dall'articolo 1798, commi 1, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- c) dell'ulteriore periodo di ferma successiva al corso, pari a nove mesi, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria sono attribuiti:

- 1) lo stipendio pari al 65 per cento del parametro spettante al carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
- 2) l'indennità mensile pensionabile, riconosciuta quale assegno fisso e continuativo, pari al 65 per cento della misura spettante al carabiniere, quantificata come sopra specificato;
- 3) il compenso per lavoro straordinario pari al 65 per cento delle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027 nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

- d) del periodo massimo di rafferma, pari a ulteriori due anni, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria è attribuito:

- 1) il trattamento economico e gli assegni fissi e continuativi previsti per il personale, nel grado di carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;
- 2) il compenso per lavoro straordinario nelle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027, in corso di emanazione, nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

- e) della mancata attribuzione, per l'intero periodo di ferma e rafferma, dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione, necessari sia al soddisfacimento delle esigenze di reclutamento e formazione del personale sia all'implementazione del dispositivo logistico in favore degli arruolati, sono quantificati come segue:

Oneri per il reclutamento e la formazione:

euro 601.385 nell'anno 2027;

euro 931.975 annui a decorrere dall'anno 2028.



I predetti importi derivano dall'approvvigionamento di supporti necessari, in primo luogo, allo svolgimento delle prove concorsuali.

Le esigenze in esame sono state calibrate, per ciascun anno, in proporzione alla platea di candidati attesi, da intendersi a sua volta parametrata al volume dei previsti arruolamenti (*n. 600 unità nel 2027 e n. 1.000 unità annue a decorrere dal 2028*), con particolare riguardo:

- a) alla somministrazione digitale e successiva elaborazione di *test* psico-attitudinali (*MMPI-2 e Bfq-2*), in ragione di un'utenza stimata di almeno n. 4.000 candidati per ciascun anno. Al riguardo, è stato pianificato sia l'acquisto dei *test* sia il noleggio annuale di n. 200 *tablet* necessari alla digitalizzazione delle citate attività;
- b) ai *test* tossicologici quali-quantitativi (*drug test*), previa esecuzione degli stessi e successivo invio dei relativi campioni (*appositamente predisposti*) presso Centri di tossicologia forense a livello regionale, per una spesa media presunta di euro 208 per ciascun candidato.

È stata altresì considerata la spesa riferita:

- a) all'implementazione del portale istituzionale per la presentazione delle domande di concorso *on-line* (*euro 12.200 nel solo anno 2027*), riconfigurato allo scopo di consentire ai candidati la scelta dell'HUB territorialmente individuato per lo svolgimento delle selezioni nell'area Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud Italia (*diversamente da quanto praticato, in via ordinaria, dall'Arma mediante accentramento delle procedure concorsuali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in Roma*);
- b) agli oneri di missione da corrispondere al personale inviato in assegnazione e/o rinforzo presso i suddetti HUB (*previste n. 4 sedi*) per l'impiego nei servizi di vigilanza e supporto alle Commissioni durante le prove di selezione, tenuto conto che trattasi di Reparti della linea mobile ordinariamente non impiegati nelle attività concorsuali;
- c) al necessario materiale didattico (*stampa di appositi manuali di formazione*), di cancelleria e alle attrezzature sportive per le lezioni di "*difesa personale*" da svolgersi presso i poli formativi individuati, verosimilmente coincidenti con i citati HUB.

Oneri logistici (*realizzazione di moduli abitativi, interventi infrastrutturali, casermaggio, vettovagliamento, armamento ecc.*):

- euro 32.534.355 per l'anno 2027;
- euro 28.254.411 per l'anno 2028;
- euro 8.913.411 per l'anno 2029;
- euro 10.637.661 per l'anno 2030;
- euro 9.916.611 a decorrere dall'anno 2031.

Le suddette quantificazioni tengono conto del periodo di ferma pari a un anno, di cui tre mesi destinati al corso allievi carabinieri, e del successivo periodo di rafferma pari a due anni, in ragione della puntuale definizione del supporto logistico ove differenziato in base allo *status* di allievo carabiniere o carabiniere;

Gli interventi infrastrutturali necessari all'incremento di posti letto in misura congrua all'accasermamento delle unità di personale interessato, sono finalizzati sia alla fornitura e posa in opera di moduli abitativi, e relativi arredi, sia alla ristrutturazione di infrastrutture esistenti.

Si prevede l'approvvigionamento di moduli *shelter* della dimensione di metri 2.44x6.055, che possono essere allestiti in relazione alle esigenze dei sedimi militari in cui saranno installati. Il costo di realizzazione dei predetti moduli è da intendersi calibrato in relazione alla necessità, o meno, di effettuare condutture elettriche, idriche e fognarie, lavori di adattamento alla conformazione del terreno (*livellamento del terreno, disposizione degli shelter su unico piano o su due livelli*) o eventuali abbattimenti di strutture pericolanti.

In particolare, nell'anno 2027, si provvederà alla fornitura e posa in opera di:



- a) n. 1 modulo per n. 200 unità (6,5 M€);
 - b) n. 3 moduli per n. 200 unità (13 M€);
 - c) n. 1 modulo per n. 60 unità (3,2 M€);
 - d) n. 1 modulo per n. 250 unità (6,5 M€),
- nonché alla realizzazione di lavori di adeguamento strutturale di un edificio, sede di un Reparto dell'Arma in Piemonte (*bagni, spogliatoi e altri locali* - euro 400.000), per la spesa complessiva annua di euro 29.600.000.

Inoltre, nell'anno 2028, si provvederà alla realizzazione di:

- a) n. 1 modulo per n. 300 unità (7,5M€);
 - b) lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 200 posti letto (7 M€);
 - c) lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 150 posti letto (5 M€);
 - d) lavori di adeguamenti strutturali presso reparti dell'Arma in Sardegna (euro 900.000), Sicilia (euro 850.000) e Lombardia (€ 674.000),
- per la spesa complessiva annua di euro 21.924.000;

Le spese di casermaggio sono state quantificate in ragione dell'acquisto di posti letto (*composizione della camera tipo costituita da letto, comodino, armadio, scarpiera, scrivania e sedia*) da collocare presso le strutture già esistenti dell'Arma, per l'importo di euro 287.100 nell'anno 2027, euro 88.500 nell'anno 2028, euro 163.500 dall'anno 2029;

Le spese di vettovagliamento, individuate in base alle disposizioni in materia di trattamento alimentare spettante al personale delle Forze Armate di cui al Decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2025, valorizzano la misura del previsto controvalore della razione viveri presso i Reparti condotti a gestione diretta o il prezzo *pro pasto* ove è attivo il servizio di *catering* completo, tenuto conto:

- a) del convenzionale *Mese Commerciale Standard* (30 giorni/360 giorni annui), integrato dai correttivi di presenza effettiva [*Fase 1 (primi 3 mesi di corso): presenza piena pari a 30 giorni mensili (90 giorni complessivi); Fase 2 (mesi dal 4° al 36°): dal computo delle giornate teoriche a vitto vengono detratti i periodi di non attività di servizio (domeniche 52 giorni/anno, Festività Nazionali Infrasettimanali 11 giorni/anno, licenza ordinaria: 30 giorni lavorativi/anno)*];
- b) del vitto spettante agli allievi carabinieri durante la frequenza del corso, nella forma completa costituita da n. 3 pasti giornalieri (*colazione, pranzo e cena*), per l'importo mensile *pro capite* di euro 319,69 IVA inclusa;
- c) della fruizione di pranzo e cena (*colazione esclusa*) da parte del personale accasermato nei successivi periodi di ferma e rafferma, per l'importo mensile *pro capite* di € 208,11 IVA inclusa;

Gli oneri di armamento sono stati quantificati considerando l'approvvigionamento di tessera personale di riconoscimento, casco e corpetto per ordine pubblico, completi di protezione per gli arti, pari all'importo complessivo di euro 1.897 IVA inclusa per ciascun carabiniere, fermo restando che le ulteriori dotazioni di armamento individuale (*pistola 92 FS e manette*) risultano già nella disponibilità dell'Amministrazione;

Nell'anno 2027 è stata pianificata la realizzazione di complessive n. 8 aule multimediali ai fini della digitalizzazione delle previste attività addestrative, da realizzarsi nelle sedi ove sarà alloggiato il personale in esame, per una spesa presunta di euro 526.038.

Nelle tabelle sottostanti il dettaglio dei suindicati oneri.



Tabella

1

Carabinieri Ausiliari della Riserva Volontaria

Anno di immissione	ONERI STIPENDIALI				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 8.642.215,57	€ 23.977.248,90	€ 29.374.140,57	€ 14.346.044,71	
2028		€ 29.631.883,89	€ 48.956.900,96	€ 49.899.285,96	
2029			€ 30.213.471,40	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96
2030				€ 30.795.058,92	€ 49.899.285,96
2031					€ 30.795.058,92
Totale	€ 8.642.215,57	€ 53.609.132,79	€ 108.544.512,94	€ 144.939.675,56	€ 130.593.630,84

Anno di immissione	ONERI PER IL RECLUTAMENTO				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 601.384,62				
2028		€ 931.974,36			
2029			€ 931.974,36		
2030				€ 931.974,36	
2031					€ 931.974,36
Totale	€ 601.384,62	€ 931.974,36	€ 931.974,36	€ 931.974,36	€ 931.974,36

Anno di immissione	ONERI LOGISTICI				
	2027	2028	2029	2030	2031
2027	€ 32.534.355,00	€ 1.504.800,00	€ 1.504.800,00	€ 721.050,00	
2028		€ 26.749.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00	
2029			€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00	€ 2.508.000,00
2030				€ 4.900.611,00	€ 2.508.000,00
2031					€ 4.900.611,00
Totale	€ 32.534.355,00	€ 28.254.411,00	€ 8.913.411,00	€ 10.637.661,00	€ 9.916.611,00

	ONERI COMPLESSIVI				
	2027	2028	2029	2030	2031
	€ 41.777.955,18	€ 82.795.518,15	€ 118.389.898,30	€ 156.509.310,92	€ 141.442.216,20
Totale manovra	€ 540.914.898,75				

*1.000 unità a regime a partire dal 2030



Tabella 2 (arruolamento 2027)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
Anno considerato	unità	qualifica di personale	onere annuo			TOTALE	2027		2028		2029		2030	
			base	ordinaria di	FG		TPD	onere complessivo	TPD	onere complessivo	TPD	onere complessivo	TPD	onere complessivo
marzo 2027	150	Allievo CARV	1.21.435,34	0,00	0,00	6.21.680,89	8	6.936.431,39						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. inferma	1.26.132,36	61.535,96	0,00	6.88.273,31		7	6.785.667,62	2	6.785.667,62			
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	1.01.190,34	62.940,75	0,00	6.17.219,29			10	6.589.906,29	12	6.726.180,54	2	6.137.780,24
		Totale oneri					10	6.599.239,36	12	6.865.594,09	12	6.726.180,54	2	6.137.780,24
giugno 2027	225	Allievo CARV	1.21.435,34	0,00	0,00	6.21.680,89	8	6.187.616,39						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. inferma	1.26.132,36	61.535,96	0,00	6.88.273,31	6	6.229.109,65	5	6.237.129,62				
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	1.01.190,34	62.940,75	0,00	6.17.219,29			7	6.135.621,59	12	6.100.194,40	5	6.411.429,71
		Totale oneri					9	6.675.946,30	12	6.969.760,99	12	6.100.194,40	5	6.411.429,71
ottobre 2027	225	Allievo CARV	1.21.435,34	0,00	0,00	6.21.680,89	8	6.187.616,39						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. inferma	1.26.132,36	61.535,96	0,00	6.88.273,31			9	6.588.992,74				
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in rafferma (2° e 3° anno)	1.01.190,34	62.940,75	0,00	6.17.219,29			8	6.260.431,24	12	6.100.194,40	9	6.785.147,61
		Totale oneri					8	6.187.616,39	12	6.789.484,99	12	6.100.194,40	9	6.785.147,61
600						Totale oneri stipendiali	€ 8.640.215,57		€ 23.580.175,57		€ 28.271.550,12		€ 13.546.786,43	
						Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030	€ 8.642.215,57		1,90% € 23.977.246,90		1,90% € 29.374.140,57		1,90% € 14.346.044,71	
Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.														

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri Logistici/funzionamento	
Software per proiezione domanda di partecipazione	12.200 €	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	29.600.000 €
Acquisto test psico-attitudinali	36.000 €	Gestione maggio	287.300 €
Noleggio sale per somministrazione test psico-attitudinali	70.000 €	Vetovigilamento	983.550 €
Materiale di cancelleria	9.000 €	Armeamento ed equipaggiamento	1.137.667 €
Test toxicologici quali-quantitativi	495.000 €	Materiale per la telematica (solo multimediale c/o RG T/STG)	526.088 €
Oneri di missione per il personale in assegnazione o ricorso per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzatura difesa personale	3.185 €		
Totale annuo	801.385 €	Totale annuo	32.514.395 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2027		2028	
	onere complessivo	onere da piano	onere complessivo	onere da piano
Onere stipendiale	€ 8.640.216	€ 23.977.249	€ 29.374.141	€ 14.346.045
Onere per il reclutamento	€ 68.385	€ 0	€ 0	€ 0
Onere logistici	€ 32.943,55	€ 1.506.800	€ 1.304.800	€ 721.050
Totale oneri annui	€ 41.777.955	€ 25.484.049	€ 30.678.941	€ 15.067.095



Tabella 3 (arruolamento 2028)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
Anno in cui viene versata	Unità	Qualifica dipendente	Oneri annui				2028		2029		2030		2031	
			base	contributo	IVA	TOTALE	T.E.	oneri complessivi	T.E.	oneri complessivi	T.E.	oneri complessivi	T.E.	oneri complessivi
gennaio 2028	1.000	Azienda CMTV	6.254.650,00	5.000,00	0,00	6.259.650,00	8	6.259.650,00						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. infermo	6.254.650,00	5.000,00	0,00	6.259.650,00	9	6.259.650,00						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in infermeria (2° e 3° anno)	6.254.650,00	5.000,00	0,00	6.259.650,00			12	6.259.650,00	0		6.259.650,00	
		Totale oneri					12	6.259.650,00	12	6.259.650,00	0		6.259.650,00	
1.000			Totale oneri stipendiali				€ 20.079.375,75		€ 47.113.281,40		€ 47.113.281,40			
Totale oneri incrementali per prima rinnovo contrattuali 2028-2030							1,94%		€ 21.631.383,29		1,94%		€ 48.956.900,96	
Tutti gli importi riferiti al T.E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.														

Oneri Reclutamento/formazione		Oneri Logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667,44	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	21.924.000,00
Noleggio tabule per somministrazione test psico-attitudinali	116.667,44	Casermaggio	88.500,00
Materiale di cancelleria	15.000,00	Vetovagliamenti	2.841.000,00
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333,44	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111,00
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000,00		
Costi per didattiche e attrezzature difesa personale	5.308,44		
Totale annuo	931.974,40	Totale annuo	26.749.611,40

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2028	2029	2030	2031
	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi
Oneri stipendiali	€ 20.079.375,75	€ 48.956.900,96	€ 49.219.253,96	€ 0,00
Oneri per il reclutamento	€ 931.974,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 26.749.611,40	€ 2.841.000,00	€ 2.841.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 57.760.951,55	€ 51.803.901,96	€ 52.060.253,96	€ 0,00



Tabella 4 (arruolamento 2029)

			Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria																
			oneri annui				2029		2030		2031		2032						
Anno considerato	unità	qualifica/posizione	base	contributo in	IVA	TOTALE	100 %	oneri complessivi	100 %	oneri complessivi	100 %	oneri complessivi	100 %	oneri complessivi					
gennaio 2029	1.000	Aiuto CARV	6.25.496,91	6.000	6.000	6.28.496,91	8	66.108.743,29											
		Carabiniere Aus. R.V. Vol. in ferma	6.26.132,14	6.334,89	6.000	6.39.467,03	9	6.22.970.646,41											
		Carabiniere Aus. R.V. Vol. in riforma (2° e 3° anno)	6.95.196,14	6.240,71	6.000	6.67.319,25		12	6.67.319.250,20	12	6.67.319.250,20	0	6.000	6.000					
		Totale oneri					12	6.26.679.879,71	12	6.67.319.250,20	12	6.67.319.250,20	0	6.000					
1.000				Totale oneri stipendiali		€ 29.079.375,75		€ 29.079.375,75		€ 47.119.250,20		€ 47.119.250,20							
Totale oneri incrementati per soma rinnovi contrattuali 2029-2030								1,56%		€ 30.213.471,40		1,56%		€ 49.899.285,96		1,56%		€ 49.899.285,96	

Oneri reclutamento/formazione		Oneri logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Casermaggio	163.500 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamenti	2.841.000 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armaamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333 €		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2029		2030	
	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi
Oneri stipendiali	€ 30.213.471,40	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Oneri per il reclutamento	€ 931.974,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.509.000,00	€ 2.308.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.046.057	€ 52.407.286	€ 52.207.286	€ 0



Tabella 5 (arruolamento 2030)

			Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria											
Anno considerato	unità	qualifica/posizione	oneri annui				2030		2031		2032		2033	
			base	contributo C	IVA	TOTALE	CC	oneri complessivi	CC	oneri complessivi	CC	oneri complessivi	CC	oneri complessivi
gennaio 2030	1.000	Aiuto CAUV	6.35.496,91	0,00	0,00	6.35.496,91	8	63.108.743,29						
		Carabiniere Aus. R.V. Vol. in ferma	6.35.132,14	6.354,89	0,00	6.41.487,03	9	6.22.970.844,41						
		Carabiniere Aus. R.V. Vol. in ferma (2° e 3° anno)	6.35.198,14	6.340,71	0,00	6.41.538,85			12	6.47.119.260,26	12	6.47.119.260,26	0	0,00
		Totale oneri					12	6.26.679.878,75	12	6.47.119.260,26	12	6.47.119.260,26	0	0,00
1.000			Totale oneri stipendiali				€ 29.079.375,75		€ 47.119.260,26		€ 47.119.260,26		€ 47.119.260,26	
			Totale oneri incrementati per soma rinnovi contrattuali 2025-2030				1,56% € 310.793.058,92		1,56% € 49.899.285,96		1,56% € 49.899.285,96		1,56% € 49.899.285,96	
Tutti gli importi riferiti all'E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.														

Oneri reclutamento/formazione		Oneri logistici/funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667 €	Casermaggio	163.500 €
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamenti	2.841.000 €
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333 €		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €		
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2030		2031	
	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi
Oneri stipendiali	€ 30.793.058,92	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Oneri per il reclutamento	€ 931.974,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.509.000,00	€ 2.509.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.627.644	€ 52.407.286	€ 52.407.286	€ 0



Tabella 6 (arruolamento 2031)

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria														
Anno considerato	unità	qualifica/posizione	oneri annui				2021		2022		2023		2034	
			base	contributo a	RIS	TOTALE	CC FID	oneri complessivi	CC FID	oneri complessivi	CC FID	oneri complessivi	CC FID	oneri complessivi
gennaio 2031	1.000	Aiuto CARV	5.35.495,91	0,00	0,00	5.354.959,91	9	69.108.743,29						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in ferma	5.35.132,14	0,00	0,00	5.351.321,40	9	62.970.844,41						
		Carabiniere Aus. Ris. Vol. in riserva (2° e 3° anno)	5.35.198,14	0,00	0,00	5.351.981,40			12	63.319.250,20	12	63.319.250,20	12	63.319.250,20
		Totale oneri					32	62.679.838,70	32	63.319.250,20	32	63.319.250,20	32	63.319.250,20
		Totale oneri stipendiali						€ 29.079.375,75		€ 47.119.250,20		€ 47.119.250,20		€ 47.119.250,20
Totale oneri incrementati per soma rinnovi contrattuali 2025-2030 1,5% € 310.793.058,92 1,5% € 49.899.285,96 1,5% € 49.899.285,96														
Tutti gli importi riferiti all'E. sono esposti a lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.														

Oneri reclutamento/formazione				Oneri logistici/funzionamento			
Acquisto testi psico-attitudinali	26.667 €	Cassamaggio	163.500 €				
Noleggio tablet per somministrazione testi psico-attitudinali	136.667 €	Vettovagliamenti	2.841.000 €				
Materiale di cancelleria	15.000 €	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111 €				
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333 €						
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000 €						
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308 €						
Totale annuo	931.974 €	Totale annuo	4.900.611 €				

Carabinieri ausiliari della Riserva Volontaria				
TIPOLOGIA ONERI	2021	2022	2023	2034
	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi	oneri complessivi
Oneri stipendiale	€ 30.793.058,92	€ 49.899.285,96	€ 49.899.285,96	€ 0,00
Oneri per il reclutamento	€ 931.974,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri logistici	€ 4.900.611,00	€ 2.509.000,00	€ 2.308.000,00	€ 0,00
Totale oneri annui	€ 36.627.644	€ 52.407.286	€ 52.207.286	€ 0

ART. 94 (Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e interforze con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 ed euro 87.000.000 per l'anno 2028. L'individuazione delle progettualità da finanziare e la relativa priorità avvengono nell'ambito della programmazione infrastrutturale della difesa, tenendo conto del fabbisogno, dello stato di maturità progettuale, dei cronoprogrammi di attuazione e delle disponibilità finanziarie.

ART. 95 (Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

Il comma 1, in relazione all'evoluzione della situazione geopolitica internazionale, prevede il rifinanziamento del fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nella misura di 520 milioni per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028. Il comma 2 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184. Tali oneri aggiuntivi sono quantificabili in euro 32.338.720 per l'anno 2027, euro 15.563.360 per l'anno 2028 e derivano dalle non previste evoluzioni dell'Administrative Budget della GIGO, articolate sulle tre principali macroaree di spesa previste dalle Financial Rules dell'organizzazione:



a) *Personnel Payments* - l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54%) riflette l'ampliamento dell'organico della GIGO da 180 a 300 unità, l'adeguamento al tasso di inflazione registratosi nel Regno Unito (stimato tra l'1,5% e l'1,8% annuo) e il recepimento delle *allowances* di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione) da riconoscere al personale;

b) *(Other Operating Payments)* - l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116%) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di "contingency" del 5%.

c) *Capital Payments* - la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43%) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di "recoupment" dei costi anticipati dal Ministero della Difesa britannico.

Nel complesso l'*Administrative Budget* FY 2026 (periodo dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027) risulta pari a 113.100.000 sterline, con una quota italiana (33%) che ammonta a 37.700.000 sterline, equivalenti a euro 43.350.000, assumendo un cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15 (1£ = 1,15€).

Ne deriva la necessità di allineare la previsione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184, in base alla proiezione finanziaria riepilogata in Tabella 1. Il volume previsto per il 2027 risulta necessario a compensare il disallineamento già a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo una quota (euro 16.313.360) per colmare il disallineamento relativo al *Financial Year* 2026 e una quota (euro 16.025.360) necessaria a compensare il disallineamento futuro, stimato in base ai fabbisogni programmatici delineati dallo *Steering Committee* in data 27 ottobre 2025 e assumendo un tasso di cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15 (1£ = 1,15€). Eventuali imprevedibili fluttuazioni del citato tasso di cambio, in ragione di evoluzioni dello scenario internazionale non stimabili, con conseguente apprezzamento della sterlina, dovranno prevedere un necessario ulteriore adeguamento dell'autorizzazione di spesa, qualora non assorbibili nel breve periodo.

Tabella 1

	FY 2026 (da 1° aprile 2026 a 31 marzo 2027)	FY 2027 (da 1° aprile 2027 a 31 marzo 2028)	FY 2028 (da 1° aprile 2028 a 31 marzo 2029)
Autorizzazione di spesa legge 18 novembre 2024, n. 184	euro 27.036.640	euro 27.536.640	euro 27.536.640
Volume quota italiana dell' <i>Administrative</i> <i>Budget</i> (proiezioni attualmente disponibili)	euro 43.350.000	euro 43.562.000	euro 43.100.000
Attuale Disallineamento	euro 16.313.360	euro 16.025.360	euro 15.563.360
Annualità autorizzazione di spesa	2027	2027	2028
Interventi necessari su autorizzazione di spesa	//	euro 32.338.720	euro 15.563.360



ART. 96 (Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due distinti fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati al finanziamento di specifici interventi normativi finalizzati all'istituzione della figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria.

Il fondo di parte corrente ha una dotazione di 21.615.871 euro per il 2027, 108.046.946 euro per il 2028, 210.142.070 euro per il 2029, 277.804.027 euro per il 2030 e 251.059.935 euro annui a decorrere dal 2031. Il fondo di conto capitale ha una dotazione di 52.540.000 euro per il 2027 e 38.915.100 euro per il 2028.

ART. 97 (Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

La disposizione proroga al 2027 l'efficacia del comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, consentendo di rideterminare la durata dei corsi di formazione per la nomina a viceispettore (da 24 mesi a 12 mesi) e viceispettore tecnico (da 24 mesi a 9 mesi) della Polizia di Stato, avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027.

Per i viceispettori che espletano funzioni di polizia, la norma si applica a un solo corso, per 1.000 unità, da avviare nel 2027 e destinato ai vincitori della procedura concorsuale indetta con il bando del 19 gennaio 2026. Per i viceispettori tecnici, per il 2027 non è previsto l'avvio di alcun corso di formazione.

La disposizione comporta un maggior costo derivante dall'anticipata acquisizione della qualifica di viceispettore. Sulla base dell'andamento delle ultime procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di allievi viceispettori, si stima che i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato ammonteranno a circa 700 unità.

Le 700 unità di vincitori già appartenenti all'Amministrazione sono collocate per tutta la durata del corso in posizione di aspettativa speciale ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con conservazione del trattamento economico già in godimento. A partire dall'anno successivo, al termine del corso di formazione, quando le menzionate 700 unità provenienti dai ruoli acquisiranno la qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione dovrà corrispondere, in luogo dell'intero trattamento economico connesso a tale qualifica solo il differenziale di costo tra la qualifica di vice ispettore e la qualifica di provenienza; a tal fine, è stata presa in considerazione la qualifica di vice sovrintendente, ossia la qualifica più ricorrente tra i vincitori del concorso in argomento provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

Gli oneri sono stati quantificati separatamente per le 300 unità provenienti dalla vita civile e per le 700 unità già appartenenti ai ruoli, come indicato nelle sottostanti tabelle per un totale di euro 3.795.197 per il 2028 ed euro 11.385.574 per il 2029.

Per le citate 300 unità provenienti dalla vita civile, il maggior costo è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e la paga da allievo viceispettore per un periodo di 12 mesi.

Le restanti 700 unità provenienti dai ruoli, per tutta la durata del corso di formazione, conservano il trattamento economico più favorevole goduto prima dell'inizio del corso (articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e articolo 28 della legge n. 668 del 1986). Di conseguenza, il maggior costo è dato dalla differenza, per un periodo di 12 mesi, tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e quello conservato durante il corso, assumendo in quest'ultimo caso come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, qualifica da considerarsi intermedia tra quella di base di agente e quella di viceispettore da conseguire. Si precisa che non si determinano accelerazioni di carriera considerato che ai sensi di quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.



198 di cui si prevede la proroga “Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata”.

QUALIFICA	Unità	2028	2029
<i>ispettori ordinari (candidati esterni 2027) maggiore onere retributivo</i>	300	3.251.619	9.754.854
<i>ispettori ordinari (candidati interni 2027) maggiore onere retributivo</i>	700	543.578	1.630.720
Totale	1.000	3.795.197	11.385.574

MAGGIOR ONERE PER RIDUZIONE DELLA DURATA CORSI DI FORMAZIONE PER ISPETTORI ORDINARI 2027 (candidati esterni)																			
id	Qualifica	post	2027 1.000.000.000	2028 1.000.000.000	2029 1.000.000.000	2030 1.000.000.000	2031 1.000.000.000	2032 1.000.000.000	2033 1.000.000.000	2034 1.000.000.000	2035 1.000.000.000	2036 1.000.000.000	2037 1.000.000.000	2038 1.000.000.000	2039 1.000.000.000	2040 1.000.000.000	2041 1.000.000.000	2042 1.000.000.000	2043 1.000.000.000
1	ISPE	300	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	9.754.854
2	ISPE	700	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	1.630.720
3	TOTALE	1.000	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	11.385.574
SPESE RETRIBUZIONE			3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	11.385.574

id	Qualifica	post	2027 1.000.000.000	2028 1.000.000.000	2029 1.000.000.000	2030 1.000.000.000	2031 1.000.000.000	2032 1.000.000.000	2033 1.000.000.000	2034 1.000.000.000	2035 1.000.000.000	2036 1.000.000.000	2037 1.000.000.000	2038 1.000.000.000	2039 1.000.000.000	2040 1.000.000.000	2041 1.000.000.000	2042 1.000.000.000	2043 1.000.000.000
1	ISPE	300	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	3.251.619	9.754.854	9.754.854
2	ISPE	700	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	543.578	1.630.720	1.630.720
3	TOTALE	1.000	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	11.385.574
SPESE RETRIBUZIONE			3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	3.795.197	11.385.574	11.385.574

maggiore onere riduzione corso di formazione
ispettori ordinari 2027

3.795.197

11.385.574



MAGGIOR ONERE PER RIDUZIONE DELLA DURATA CORSI DI FORMAZIONE PER ISPETTORI ORDINARI 2027 (candidati interni)														
cod. fiscale	codice PZCA	grado	anzianità (anni)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
NOME ASSUNZIONALE IN VIGORE	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	1	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	2	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	3	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	4	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	5	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	6	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	7	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	8	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	9	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	10	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	11	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	12	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	13	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	14	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	15	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
SPESE RETRIBUZIONE				10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
NOME ASSUNZIONALE IN VIGORE	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	1	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	2	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	3	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	4	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	5	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	6	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	7	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	8	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	9	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	10	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	11	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	12	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	13	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	14	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
	7500	ASAP/ASAP/ASAP/ASAP	15	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00
SPESE RETRIBUZIONE				10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00	10.402.487,00

ART. 98 (Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

La disposizione prevede a decorrere dal 2027 l'incremento delle risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare nella misura di euro 32.725.731 per il personale dell'Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Le predette risorse sono finalizzate alla remunerazione dei servizi operativi connessi all'assolvimento dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché all'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari.

ART. 99 (Straordinari)

La disposizione, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le risorse sono ripartite come segue:

- Polizia di Stato: 19 milioni di euro;
- Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;
- Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;
- Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro.



ART. 100 (Proroga e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026.

Gli oneri pari a euro 6.148.924 per l'anno 2027 sono determinati da:

Spese di Personale:

- a) indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: 26 euro giornalieri per militare fuori sede, commisurati all'indennità di ordine pubblico, con trattamento fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento);
- b) lavoro straordinario: fino a 55 ore mensili per militare, oltre i limiti ordinari, al costo medio orario di 15,56 euro per lavoro feriale diurno, determinato in base ai gradi del personale impiegato. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20 per cento e IRAP: 8,5 per cento) e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento);

Spese di funzionamento:

- a) vitto: 18 euro giornalieri per militare presso strutture civili;
- b) alloggio: 45 euro giornalieri per militare presso strutture civili, ove non siano disponibili sistemazioni militari;
- c) equipaggiamento e vestiario: 1,45 euro giornalieri per militare per acquisti e riparazioni;
- d) automezzi: noleggio a lungo termine di 63 veicoli, al costo unitario giornaliero di 28,97 euro, per integrare tempestivamente il parco mezzi esistente, insufficiente e soggetto a usura;

Spese una tantum:

- a) indennità di marcia, missione e trasferimento: 29.738,88 euro, stimati in base a distanze, turni e periodi di affiancamento, applicando i valori aggiornati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 2022;
- b) dotazioni individuali straordinarie: 10.000 euro;
- c) materiali, attrezzature e pedaggi autostradali: 16.250 euro.



STRADE SICURE - ANNO 2027				
500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	Numero	Costi unitari Giomalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44 €	441.600,00 €	1.324.800,00 €
Straordinario (55 ore/mese)	500	20,65 €	567.875,00 €	1.703.625,00 €
TOTALE SPESE PERSONALE				3.028.425,00 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	Numero	Costi unitari Giomalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Vitto strutture civili	500	18,00 €	270.000,00 €	810.000,00 €
Alloggio strutture civili	500	45,00 €	675.000,00 €	2.025.000,00 €
Equipaggiamento/vestiario	500	1,45 €	21.750,00 €	65.250,00 €
Funzionamento automezzi				
Funzionamento automezzi in leasing	63	28,97 €	54.753,30 €	164.259,90 €
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				3.064.509,90 €
ONERI UNA TANTUM				
	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)			
Indennità di marcia	29.738,88 €			
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine/guanti/spray)	10.000,00 €			
Materiale ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	16.250,00 €			
TOTALE SPESE UNA TANTUM				55.988,88 €
RIEPILOGO				
				COSTO PERIODO
TOTALE ONERI				6.148.923,78 €

ART. 101 (Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

La disposizione prevede, al comma 1, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 180 unità di personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) dal 2027 al 2032, ripartite alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica.

L'intervento risponde alla finalità di potenziare l'attività di contrasto della criminalità organizzata svolta dalle Articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Di seguito il dettaglio delle assunzioni per singolo Corpo di polizia:

- a) 60 unità della Polizia di Stato, di cui: 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027;



- b) 5 unità del ruolo ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, arruolati in deroga all'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 6 (COM) e 55 unità del ruolo ispettori, arruolati secondo le procedure di cui all'articolo 683 comma 9-*bis* del COM a decorrere dal 1° luglio 2027. In particolare:
- 1) le assunzioni dei 5 ufficiali sono effettuate in deroga al meccanismo di alimentazione di cui all'articolo 666, comma 1 del COM, che consente di immettere in ruolo un numero di unità non superiore a un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo;
 - 2) le assunzioni di marescialli sono effettuate secondo il meccanismo di alimentazione di cui all'articolo 683, comma 9-*bis*, del COM, che prevede di selezionare aspiranti già in possesso di laurea i quali vengono ammessi allo svolgimento di un corso di durata non inferiore a 6 mesi.
- c) 60 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanziari, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanziari, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Il comma 2 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), riferite alla Polizia di Stato, è autorizzata la spesa di euro 918.343 per l'anno 2027, euro 2.827.154 per l'anno 2028, euro 4.077.753 per l'anno 2029, euro 4.267.090 per l'anno 2030, euro 4.267.090 per l'anno 2031, euro 4.279.205 per l'anno 2032, euro 4.287.858 per l'anno 2033, euro 4.287.858 per l'anno 2034, euro 4.358.522 per l'anno 2035, euro 4.499.852 per l'anno 2036 ed euro 4.521.255 annui a decorrere dall'anno 2037.

Il comma 3 dispone che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), riferite alla Polizia di Stato, è autorizzata la spesa di euro 214.689 per l'anno 2027, euro 163.694 per l'anno 2028, euro 88.802 per l'anno 2029, euro 169.200 per l'anno 2030, euro 79.200 per l'anno 2031, euro 79.200 per l'anno 2032, euro 169.200 per l'anno 2033, euro 79.200 per l'anno 2034, euro 79.200 per l'anno 2035, euro 169.200 per l'anno 2036 ed euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2037.

Per la Polizia di Stato la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- c) spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri:
 - 1) spese di vitto nella misura, per il periodo relativo al corso di formazione, di 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni e successivamente, 1 pasto da 6,00 euro per 220 giorni;
 - 2) spese di vestiario *pro-capite* pari a euro 1.500 da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;
 - 3) spese per armamento *una tantum* per 600 euro *pro capite*;
 - 4) spese per docenze stimate su una base *pro capite* di 45,36 euro;

Di seguito le tabelle esplicative per la Polizia di Stato.

Tabella 1 – Assunzioni nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato



Anno		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		dal 2037	
		Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento	Oneri retributivi	Oneri di funzionamento
2027	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2028	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2029	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2030	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2031	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2032	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2033	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2034	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2035	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2036	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2037	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2038	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2039	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2040	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2041	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2042	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2043	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2044	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2045	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2046	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2047	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2048	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2049	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2050	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2051	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2052	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2053	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2054	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2055	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2056	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2057	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2058	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2059	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2060	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2061	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2062	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2063	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2064	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2065	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.669.052	4.880.052	5.091.052	5.302.052	5.513.052	5.724.052	5.935.052	6.146.052	6.357.052	6.568.052	6.779.052	6.990.052	7.201.052	7.412.052
2066	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290</																	

Tabella 2 – Assunzioni nel ruolo iniziale di ispettori della Polizia di Stato

Anno		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		dal 2037			
Oneri retributivi		918.343	2.827.154	4.077.753	4.267.090	4.267.090	4.279.205	4.287.858	4.368.522	4.499.852	4.521.255												
Oneri di funzionamento		214.689	163.694	88.802	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200	169.200	79.200												
Totale		1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.437.722	4.669.052													
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
2027	2028	2029	2030	2031	2032																		

Tabella 3 – Assunzioni nella carriera dei funzionari di polizia (commissario) della Polizia di Stato

Anno		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		dal 2037			
Oneri retributivi		918.343	2.827.154	4.077.753	4.267.090	4.267.090	4.279.205	4.287.858	4.368.522	4.499.852	4.521.255												
Oneri di funzionamento		214.689	163.694	88.802	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200	169.200	79.200												
Totale		1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.367.058	4.437.722	4.669.052												
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052		
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053		
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054		
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056		
	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057		
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058		
	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059		
	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060		
	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061		
	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062		
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063		
	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064		
	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065		
	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066		
	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067		
	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068		
	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069		
	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070		
	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071		
	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072		
	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073		
	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074		
	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075		
	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076		
	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077		
	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078		
	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079		
	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080		
	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081		
	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082		
	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083		
	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084		
	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085		
	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086		
	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087		
	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088		
	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089		
	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090		
	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091		
	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092		
	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093		
	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094		
	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095		
	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096		
	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097		
	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098		
	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099		
	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100		
	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101		
	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102		
	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103		
	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104		
	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105		
	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2								

Tabella 4 – Oneri complessivi Polizia di Stato

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dai 2037
Oneri retributivi	918.343	2.827.154	4.077.753	4.267.090	4.267.090	4.279.205	4.287.858	4.368.522	4.499.852	4.521.255	
Oneri di funzionamento	214.689	163.694	88.802	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200	79.200	169.200	
Totale	1.133.032	2.990.848	4.166.555	4.436.290	4.346.290	4.358.405	4.457.058	4.367.058	4.437.722	4.669.052	4.600.455

Il comma 4 prevede che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), riferite all’Arma dei carabinieri, è autorizzata la spesa di euro 1.657.049 per l’anno 2027, euro 3.714.983 per l’anno 2028, euro 3.968.509 per l’anno 2029, euro 4.228.989 per l’anno 2030, euro 4.230.512 per l’anno 2031, euro 4.283.764 per l’anno 2032, euro 4.335.493 per l’anno 2033, euro 4.335.493 per l’anno 2034, euro 4.390.477 per l’anno 2035 ed euro 4.445.460 annui a decorrere dall’anno 2036.



Il comma 5 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), riferite all'Arma dei carabinieri, è autorizzata la spesa di euro 120.000 per l'anno 2027, euro 45.500 annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 43.750 per l'anno 2032 ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

Per l'Arma dei carabinieri la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4 per cento, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- c) spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri:
 - 1) spese di vestiario pari a euro 800 *pro-capite*;
 - 2) spese per armamento pari a euro 500 euro *pro-capite*;
 - 3) spese di formazione pari a euro 700 euro *pro-capite* per ogni anno di corso;
 - 4) spese di vettovagliamento pari a euro 700 euro *pro-capite* annue.

Di seguito le tabelle esplicative per l'Arma dei carabinieri.

Tabella 5 – Assunzioni nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

COSTI ANNUALI (MIGLIAIA DI EURO)																2026					
Anno	Indice	Spese	Indice	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
				con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi	con oneri complessivi
Luglio 2027	55	Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Indice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Indice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale oneri di funzionamento per il ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale oneri di funzionamento per il ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

		2027		dal 2028	
TIPOLOGIA ONERI		con oneri complessivi		con oneri complessivi	
		con oneri complessivi		con oneri complessivi	
		con oneri complessivi		con oneri complessivi	
		con oneri complessivi		con oneri complessivi	
		con oneri complessivi		con oneri complessivi	
Totale oneri di funzionamento		1.000,00		1.000,00	

Tabella 6 – Assunzioni nel ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri

		COSTI ANNUALI (MIGLIAIA DI EURO)																				
Anno	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	Spese	Indice	
Luglio 2027	5	Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Indice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Indice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Indice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale oneri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sergenti dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo brigatieri dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale oneri di funzionamento per il ruolo sottufficiali dell'Arma dei carabinieri		1.000,00	1.00																			

Tabella 7 – Oneri complessivi Arma dei carabinieri

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Oneri retributivi	1.657.049	3.714.983	3.968.509	4.228.989	4.230.512	4.283.764	4.335.493	4.335.493	4.390.477	4.445.480
Oneri di funzionamento	120.000	45.500	45.500	45.500	45.500	43.750	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	1.777.049	3.760.483	4.014.009	4.274.489	4.276.012	4.327.514	4.377.493	4.377.493	4.432.477	4.487.480

Il comma 6 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), riferite alla Guardia di finanza, è autorizzata la spesa di euro 341.496 per l'anno 2027, euro 794.960 per l'anno 2028, euro 1.372.374 per l'anno 2029, euro 1.999.615 per l'anno 2030, euro 2.638.344 per l'anno 2031, euro 3.304.486 per l'anno 2032, euro 3.608.984 per l'anno 2033, euro 3.810.605 per l'anno 2034, euro 3.907.176 per l'anno 2035, euro 3.975.548 per l'anno 2036, euro 4.030.817 per l'anno 2037, euro 4.058.673 per l'anno



2038, euro 4.086.528 per l'anno 2039, euro 4.114.384 per l'anno 2040 ed euro 4.153.096 annui a decorrere dall'anno 2041.

Il comma 7 prevede che per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), riferite alla Guardia di finanza, è autorizzata la spesa di euro 27.000 per l'anno 2027, euro 34.000 per l'anno 2028, euro 41.000 per l'anno 2029, euro 48.000 per l'anno 2030, euro 55.000 per l'anno 2031, euro 62.000 per l'anno 2032, ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

Per la Guardia di finanza la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- b) trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- c) spese di funzionamento in misura di euro 2.000 «una tantum» all'atto del reclutamento (comprensivi dei costi di formazione «variabili» quali costi di formazione didattica e attività esterne nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale) ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

Tabella 8 – Assunzioni nel ruolo appuntati e finanziari della Guardia di finanza

Anno	Materiale	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038				2039				2040				2041				2042				2043				2044				2045				2046				2047				2048				2049				2050				2051				2052				2053				2054				2055				2056				2057				2058				2059				2060				2061				2062				2063				2064				2065				2066				2067				2068				2069				2070				2071				2072				2073				2074				2075				2076				2077				2078				2079				2080				2081				2082				2083				2084				2085				2086				2087				2088				2089				2090				2091				2092				2093				2094				2095				2096				2097				2098				2099				2100				2101				2102				2103				2104				2105				2106				2107				2108				2109				2110				2111				2112				2113				2114				2115				2116				2117				2118				2119				2120				2121				2122				2123				2124				2125				2126				2127				2128				2129				2130				2131				2132				2133				2134				2135				2136				2137				2138				2139				2140				2141				2142				2143				2144				2145				2146				2147				2148				2149				2150				2151				2152				2153				2154				2155				2156				2157				2158				2159				2160				2161				2162				2163				2164				2165				2166				2167				2168				2169				2170				2171				2172				2173				2174				2175				2176				2177				2178				2179				2180				2181				2182				2183				2184				2185				2186				2187				2188				2189				2190				2191				2192				2193				2194				2195				2196				2197				2198				2199				2200				2201				2202				2203				2204				2205				2206				2207				2208				2209				2210				2211				2212				2213				2214				2215				2216				2217				2218				2219				2220				2221				2222				2223				2224				2225				2226				2227				2228				2229				2230				2231				2232				2233				2234				2235				2236				2237				2238				2239				2240				2241				2242				2243				2244				2245				2246				2247				2248				2249				2250				2251				2252				2253				2254				2255				2256				2257				2258				2259				2260				2261				2262				2263				2264				2265				2266				2267				2268				2269				2270				2271				2272				2273				2274				2275				2276				2277				2278				2279				2280				2281				2282				2283				2284				2285				2286				2287				2288				2289				2290				2291				2292				2293				2294				2295				2296				2297				2298				2299				2300				2301				2302				2303				2304				2305				2306				2307				2308				2309				2310				2311				2312				2313				2314				2315				2316				2317				2318				2319				2320				2321				2322				2323				2324				2325				2326				2327				2328				2329				2330				2331				2332				2333				2334				2335				2336				2337				2338				2339				2340				2341				2342				2343				2344				2345				2346				2347				2348				2349				2350				2351				2352				2353				2354				2355				2356				2357				2358				2359				2360				2361				2362				2363				2364				2365				2366				2367				2368				2369				2370				2371				2372				2373				2374				2375				2376				2377				2378				2379				2380				2381				2382				2383				2384				2385				2386				2387				2388				2389				2390				2391				2392				2393				2394				2395				2396				2397				2398				2399				2400				2401				2402				2403				2404				2405				2406				2407				2408				2409				2410				2411				2412				2413				2414				2415				2416				2417				2418				2419				2420				2421				2422				2423				2424				2425				2426				2427				2428				2429				2430				2431				2432				2433				2434				2435				2436				2437				2438				2439				2440				2441				2442				2443				2444				2445				2446				2447				2448				2449				2450				2451				2452				2453				2454				2455				2456				2457				2458				2459				2460				2461				2462				2463				2464				2465				2466				2467				2468				2469				2470				2471				2472				2473				2474				2475				2476				2477				2478				2479				2480				2481				2482				2483				2484				2485				2486				2487				2488				2489				2490				2491				2492				2493				2494				2495				2496				2497				2498				2499				2500				2501				2502				2503				2504				2505				2506				2507				2508				2509				2510				2511				2512				2513				2514				2515				2516				2517				2518				2519				2520				2521				2522				2523				2524				2525				2526				2527				2528				2529				2530				2531				2532				2533				2534				2535				2536				2537				2538				2539				2540				2541				2542				2543				2544				2545				2546				2547				2548				2549				2550				2551				2552				2553				2554				2555				2556				2557				2558				2559				2560				2561				2562				2563				2564				2565				2566				2567				2568				2569				2570				2571				2572				2573				2574				2575				2576				2577				2578				2579				2580				2581				2582				2583				2584				2585				2586				2587				2588				2589				2590				2591				2592				2593				2594				2595				2596				2597				2598				2599				2600				2601				2602				2603				2604				2605				2606				2607				2608				2609				2610				2611				2612				2613				2614				2615				2616				2617				2618				2619				2620				2621				2622				2623				2624				2625				2626				2627				2628				2629				2630				2631				2632				2633				2634				2635				2636				2637				2638				2639				2640				2641				2642				2643				2644				2645				2646				2647				2648				2649				2650				2651				2652				2653				2654				2655				2656				2657				2658				2659				2660				2661				2662				2663				2664				2665				2666				2667				2668				2669				2670				2671				2672				2673				2674				2675				2676				2677				2678				2679				2680				2681				2682				2683				2684				2685				2686				2687				2688				2689				2690				2691				2692				2693				2694				2695				2696				2697				2698				2699				2700				2701				2702				2703				2704				2705				2706				2707				2708				2709				2710				2711				2712				2713				2714				2715				2716				2717				2718				2719				2720				2721				2722				2723				2724				2725				2726				2727				2728				2729				2730				2731				2732				2733				2734				2735				2736				2737				2738				2739				2740				2741				2742				2743				2744				2745				2746				2747				2748				2749				2750				2751				2752				2753				2754				2755				2756				2757				2758				2759				2760				2761				2762				2763				2764				2765				2766				2767				2768				2769				2770				2771				2772				2773				2774				2775				2776				2777				2778				2779				2780				2781				2782				2783				2784				2785				2786				2787				2788				2789				2790				2791				2792				2793				2794				2795				2796				2797				2798				2799				2800				2801				2802				2803				2804				2805				2806				2807				2808				2809				2810				2811				2812				2813				2814				2815				2816				2817				2818				2819				2820				2821				2822				2823				2824				2825				2826				2827				2828				2829				2830				2831				2832				2833				2834				2835				2836				2837				2838				2839				2840				2841				2842				2843				2844				2845				2846				2847				2848				2849				2850				2851				2852				2853				2854				2855				2856				2857				2858				2859				2860				2861				2862				2863				2864				2865				2866				2867				2868				2869				2870				2871				2872				2873				2874				2875				2876				2877				2878				2879				2880				2881				2882				2883				2884				2885				2886				2887				2888				2889				2890				2891				2892				2893				2894				2895				2896				2897				2898				2899				2900				2901				2902				2903				2904				2905				2906				2907				2908				2909				2910				2911				2912				2913				2914				2915				2916				2917				2918				2919				2920				2921				2922				2923				2924				2925				2926				2927				2928				2929				2930				2931				2932				2933				2934				2935				2936				2937				2938				2939				2940				2941				2942				2943				2944				2945				2946				2947				2948				2949				2950				2951				2952				2953				2954				2955				2956				2957				2958				2959				2960				2961				2962				2963				2964				2965				2966				2967				2968				2969				2970				2971				2972				2973				2974				2975				2976				2977				2978				2979				2980				2981				2982				2983				2984				2985				2986				2987				2988				2989				2990				2991				2992				2993				2994				2995				2996				2997				2998				2999				3000				3001				3002				3003				3004				3005				3006				3007				3008				3009				3010				3011				3012				3013				3014				3015				3016				3017				3018				3019				3020				3021				3022				3023				3024				3025				3026				3027				3028				3029				3030				3031				3032				3033				3034				3035				3036				3037				3038				3039				3040				3041				3042				3043				3044				3045				3046				3047				3048				3049				3050				3051				3052				3053				3054			
------	-----------	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--

[illegible][illegible]

*** Questo dato include i premi di fine carriera versati su base mensile.

Tabella 10 – Assunzioni nel ruolo ufficiali della Guardia di finanza

[illegible][illegible]

³⁰² Imposto di bollo di proprietà, calcolato per il solo primo anno di insediamento.

Tabella 11 – Oneri complessivi Guardia di finanza

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	d.d. 2041
Oneri retributivi	3.41.490	794.960	1.372.374	1.998.615	2.638.344	3.304.480	3.608.984	3.810.005	3.907.170	3.975.540	4.030.817	4.058.670	4.086.520	4.114.384	4.153.096
Oneri di funzionamento	27.000	34.000	41.000	48.000	55.000	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	3.68.490	828.960	1.413.374	2.047.615	2.693.344	3.366.480	3.650.984	3.852.005	3.949.170	4.017.540	4.072.817	4.100.670	4.128.520	4.156.384	4.195.096

ART. 102 (Assunzioni di personale per la polizia locale)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di 45 milioni di euro a decorrere dal 2027 per potenziare l'organico della polizia locale dei comuni di circa 980 unità quantificate sulla base del costo medio unitario annuo lordo amministrazione. Ogni comune è autorizzato a procedere, nei limiti delle risorse assegnate, ad assumere personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nell'Area degli istruttori del CCNL del Comparto Funzioni locali. Il riparto delle risorse tra i comuni beneficiari è demandato a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che definisce i relativi

criteri e modalità. Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

ART. 103 (Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

La disposizione, di carattere meramente contabile, prevede la facoltà per le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali, nelle more dell'adozione del decreto di variazione di bilancio che assegna le risorse, di chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze all'anticipazione di tesoreria, nel limite del 50 per cento del finanziamento massimo fissato nel provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 104 (Buono scuola)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, la misura prevista dall'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Si riconosce, anche per tale annualità, il contributo fino a euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, la cui misura è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. A tale fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 105 (Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

La disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo i commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies* ai sensi dei quali sono stabiliti obblighi a carico degli editori relativi alla disponibilità e al prezzo delle versioni digitali stampabili dei libri di testo che dovranno costare almeno il 50 per cento in meno rispetto alla corrispondente versione cartacea. Le modalità con cui saranno assicurati l'unicità della copia e il ripristino dell'autorizzazione alla stampa saranno gestite dagli editori e dai fornitori delle relative piattaforme, mediante soluzioni tecniche esistenti ovvero sviluppate, adeguate e mantenute a loro carico. La disposizione non comporta l'istituzione di servizi pubblici aggiuntivi di stampa, né obblighi di acquisto di dispositivi, licenze o materiali di consumo da parte delle amministrazioni. Si prevede, inoltre, il divieto di nuova adozione dei testi scolastici non conformi alle disposizioni introdotte (comma 2-*septies*). L'adeguamento delle linee di indirizzo di università e istituzioni AFAM previste alla lettera b) del comma in commento, saranno attuati nell'ambito delle ordinarie attività degli organi competenti, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le specifiche tecniche e le procedure attuative saranno definite in coerenza con la gestione, a carico degli editori e dei fornitori delle piattaforme, delle funzioni di stampa unica e di ripristino dell'autorizzazione. Non si prevedono, a carico delle scuole, delle università, delle istituzioni AFAM o di altre amministrazioni, nuovi sistemi di autenticazione, servizi di gestione delle licenze e delle autorizzazioni, registri delle stampe, banche dati o collegamenti applicativi con le piattaforme editoriali. Rimarranno a carico degli editori gli eventuali costi di sviluppo, esercizio, manutenzione, sicurezza e assistenza delle rispettive soluzioni, senza trasferimenti di oneri alle amministrazioni. Gli obblighi informativi precontrattuali saranno assolti dagli editori nell'ambito dei propri canali di commercializzazione. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 2, lettera e), le amministrazioni competenti utilizzeranno i sistemi già impiegati per la gestione dei materiali didattici, nell'ambito delle ordinarie



procedure di controllo. Su tali presupposti, le attività previste dal comma non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni, riferendola ai libri posti in commercio o oggetto di nuova adozione dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo.

ART. 106 (Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

La disposizione riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile negli anni 2028 e 2029, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei medesimi versamenti e, a tal fine, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti.

ART. 107 (Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

Il comma 1 non modifica la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), ma prevede un diverso utilizzo delle risorse destinate ai Dipartimenti di eccellenza, pari a 271 milioni di euro annui (stanziati sul capitolo 1694, pg. 6), destinandole al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, nell'ambito del predetto Fondo.

Il comma 2 assicura la continuità degli interventi già avviati, facendo salve le assegnazioni e gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge n. 232 del 2016 per il quinquennio 2023-2027, con il completamento dei progetti di sviluppo già ammessi a finanziamento e il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito del ciclo in corso, evitando che il superamento del meccanismo di selezione per i quinquenni successivi incida sulle attività già programmate e finanziate.

Il comma 3 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, l'abrogazione dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, eliminando le disposizioni non più necessarie in conseguenza del superamento del sistema di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza per i cicli successivi a quello 2023-2027.

Il comma 4 prevede l'istituzione del Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, finalizzato a promuovere la valorizzazione del capitale umano della ricerca, a rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca e a favorire la permanenza in Italia dei giovani ricercatori di maggiore talento. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Il comma 5 disciplina le modalità di impiego del finanziamento, offrendo ai potenziali beneficiari due opzioni alternative nelle quali, in entrambi i casi, il sostegno finanziario è collegato allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale, così da assicurare continuità e valorizzazione delle competenze scientifiche già acquisite.

La prima opzione (comma 5, lettera a)) consente l'attivazione di incarichi di ricerca post-doc in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi presso università o enti pubblici di ricerca italiani.

Il trattamento economico relativo all'incarico è finanziato a carico del Programma Nazionale in misura pari al 50 per cento del costo complessivo, fermo restando il cofinanziamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca ospitante per il restante 50 per cento. Le università o gli enti pubblici di ricerca potranno attivare anche più di una posizione in considerazione delle aree scientifiche disciplinari oggetto delle candidature, assicurando le necessarie risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle singole



istituzioni, a copertura del cofinanziamento dei contratti da stipulare, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 22-ter, comma 10, della citata legge 240 del 2010.

Come stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 agosto 2025, n. 592, la retribuzione minima lorda dell'incarico *post-doc* non può essere inferiore al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.

Assumendo come riferimento il trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito vigente alla data di emanazione del predetto decreto, aggiornato all'adeguamento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2026 (pubblicato in G.U. Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2026), il costo minimo annuo di un incarico *post-doc* risulta pari a:

- a) 29.162,20 euro annui lordi dipendente;
- b) 40.824,16 euro annui lordo amministrazione, considerando gli oneri riflessi e contributivi a carico dell'ente.

Pertanto, ai fini della quantificazione, in via prudenziale, è stimato un costo complessivo standard pari a 41.000 euro lordi annui per ciascuna posizione, lordo amministrazione.

Posto che la ripartizione del costo, nella misura del 50 per cento, è a carico del Programma e del 50 per cento a carico dell'istituzione ospitante, il costo standard imputabile al Programma è stimato in 20.500 euro per ciascuna posizione attivabile.

Conseguentemente, le risorse autorizzate, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, consentiranno l'attivazione di un massimo di 731 posizioni annuali, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per l'attivazione di incarichi *post-doc*.

La seconda opzione (comma 5, lettera b)) disciplina la mobilità internazionale dei ricercatori mediante il finanziamento per lo svolgimento di un periodo di attività di ricerca, per una durata massima pari a 12 mesi, presso università, enti o istituzioni scientifiche estere di elevata qualificazione. Tale periodo, riconducibile alla pratica del *visiting research*, consiste nello svolgimento temporaneo di attività di ricerca presso un'università o un'altra istituzione di ricerca straniera.

I costi complessivi non risultano predeterminabili in quanto dipendenti dalla durata del *visiting*, che può essere anche inferiore ai dodici mesi.

Ai fini della quantificazione degli oneri, sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, tra un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi, si può stimare una durata media di un periodo di *visiting research* all'estero di nove mesi, con un costo medio convenzionale di 2.870 euro mensili, corrispondente al parametro ufficiale delle *MSCA Staff Exchanges*, nell'ambito del *Work Programme Horizon Europe 2026-2027*, destinato a coprire le spese di viaggio, alloggio e sostentamento del personale impegnato in un periodo di mobilità internazionale.

Conseguentemente la spesa autorizzata, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, considerato, un costo unitario annuo pari a euro 25.830 (2.870/mese per nove mesi), consentirebbe il finanziamento di un massimo di 580 progetti di ricerca all'estero, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per il finanziamento di attività di ricerca presso istituzioni straniere.

Il comma 6 rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle risorse del Programma e di presentazione delle candidature per accedere al finanziamento dell'incarico *post-doc* presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiano ovvero di un periodo di ricerca all'estero (articolo 2, lettere a) e b)), nonché i criteri di valutazione delle stesse.

L'attivazione del Programma è rivolta, in sede di prima applicazione, ai dottorandi iscritti al 41° ciclo formativo e prevede distinte fasi procedurali e attuative, come di seguito illustrato:



41° CICLO DI DOTTORATO DI RICERCA	ANNO ACCADEMICO 2025/2026
FINE 3° ANNO DEL 41° CICLO DI DOTTORATO DI RICERCA (A.A. 2025/2026) E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA	2028
EMANAZIONE DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE (art. 1, comma 3)	2027
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E BANDO DI SELEZIONE	PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2028
PRIMA ATTIVAZIONE PROGRAMMA	2029

Pertanto, il Programma entrerà a regime nel 2029 dopo l'effettiva conclusione del 41° ciclo formativo dei corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2025/2026, con il conseguimento del titolo di dottorato necessario ai fini dell'accesso al programma dei potenziali beneficiari.

ART. 108 (Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

La disposizione, al comma 1, provvede a riunire, sotto il profilo contabile, in un'unica autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), le autorizzazioni derivanti da incrementi dello stesso (FFO disposti nel tempo da diverse norme di legge).

Il comma 2 interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. In particolare, la lettera *a)*, modificando il comma 1 del citato articolo 5, integra le tipologie di entrate, aventi carattere di stabilità, considerate ai fini del calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, precisando che tra le assegnazioni rilevanti ai fini del predetto calcolo sono comprese anche quelle derivanti da leggi delle Regioni a statuto speciale. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, l'ente regionale ha competenze più estese delle Regioni a statuto ordinario, anche con riferimento alla formazione universitaria, finanziando gli Atenei con risorse stabili che costituiscono una sorta di "fondo di finanziamento ordinario" regionale.

La lettera *b)* modificando il comma 2, lettera *d)*, del citato articolo 5, precisa che tra le spese di personale rilevanti ai fini dell'indicatore delle spese di personale, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, sono compresi anche quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario, eliminando ambiguità interpretative che hanno generato applicazioni non uniformi.

La lettera *c)* sostituendo il comma 5 del citato articolo 5, prevede di scomputare dall'indicatore le spese di personale per le quali sia previsto un finanziamento esterno da parte di soggetti pubblici o privati anche se di durata inferiore a 15 anni. La modifica è finalizzata a considerare nell'indicatore solo la spesa effettivamente gravante sull'ateneo, scomputando quella coperta, nell'anno considerato, da finanziamenti esterni pubblici o privati derivanti da atti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia della sostenibilità della spesa di personale si specifica che alla scadenza dei predetti finanziamenti, destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente utilizzando i punti-organico a disposizione del singolo Ateneo.



Viene inoltre introdotta la certificazione, da parte del Collegio dei revisori, dei finanziamenti esterni destinati a spesa di personale da detrarre dalla spesa di personale, decentrando i controlli attualmente in capo al Ministero.

Le modifiche di cui al comma 2, non comportando incrementi delle dotazioni organiche o dei contingenti assunzionali e non prevedendo nuove forme di spesa o meccanismi automatici di aumento delle retribuzioni o dei fondi accessori, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 introducono, senza modificare la dotazione finanziaria del FFO, elementi di flessibilità nel relativo riparto e riducono gli oneri amministrativi delle procedure per le università e per il Ministero.

Il comma 5 prevede l'introduzione del sistema di tesoreria unica e l'adesione al sistema SIOPE+ per le istituzioni AFAM. Trattandosi di adempimenti gestionali che rientrano nell'ordinaria attività amministrativa delle istituzioni AFAM, eventuali costi di adeguamento, inclusi quelli per la formazione, potranno essere sostenuti utilizzando le risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 109 (Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha introdotto un incentivo fiscale, in forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento degli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 per talune finalità di interesse pubblico, e precisamente per erogazioni finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, o effettuate per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La norma in esame ferma l'incompatibilità con le concorrenti agevolazioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere *r*) e *t*), e 109, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2006, n. 117, prevede l'estensione dell'agevolazione cd. *art bonus* alle erogazioni liberali a favore di sei nuove categorie di beneficiari:

- a) enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotati di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro;
- b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- c) enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e festival culturali;
- d) istituti culturali;
- e) comitati e edizioni nazionali;
- f) istituti e luoghi della cultura privati accreditati.

A legislazione vigente il credito d'imposta è concesso nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali oggetto dell'*Art-Bonus* e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, dall'anno d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Ai fini della stima, considerato l'ampliamento significativo della platea dei beneficiari e l'assenza di informazioni sulle erogazioni liberali da questi ricevute, si assume prudenzialmente che, per effetto dell'estensione, le erogazioni a fronte delle quali maturerà il credito d'imposta saranno pari al 100 per cento di quelle erogate in passato, che, in base ai dati dichiarativi per l'anno 2024, sono pari a circa 78,4 milioni di euro.



Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della disposizione a decorrere dall'anno 2027, calcolati applicando l'aliquota del 65 per cento e la ripartizione in 3 quote di pari importo. Si specifica che, per i soggetti IRES, la misura comporta un effetto di maggiore spesa, operando mediante utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato, a differenza dell'agevolazione per le erogazioni liberali dei soggetti privati, che operano in termini di minor gettito.

	2027	2028	2029	dal 2030
Credito d'imposta-Ires	0,0	15,8	31,6	47,4
IRPEF	0,0	-2,1	-3,3	-4,5
Totale	0,0	-17,9	-34,9	-51,9

In milioni di euro

Il comma 4, prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 110 (Misure in favore dell'editoria)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono il riconoscimento, anche per l'anno 2027, del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 e 2027, e nel limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.

Con riferimento al comma 3, il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale è disciplinato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981. La disposizione in esame consente per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età pensionabile, con integrazione di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. L'erogazione dei trattamenti di prepensionamento è subordinata alla presentazione di piani di riorganizzazione o ristrutturazione che prevedano la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni. È previsto un rifinanziamento delle risorse necessarie per consentire all'INPS la liquidazione dei trattamenti previdenziali di cui trattasi, in considerazione di una revisione completa della stima degli oneri connessi al prepensionamento operata da INPS, quest'ultima subentrata nella gestione ad INPGI. La disposizione risponde alla necessità di ammissione di ulteriori 85 lavoratori ai sensi dei piani di riorganizzazione aziendale attualmente in istruttoria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un importo medio del trattamento pensionistico anticipato pari a circa 5.450 euro mensili, corrisposto su tredici mensilità. Sulla base di tali elementi, la spesa complessiva autorizzata, che costituisce limite di spesa, risulta così determinata:

Maggiori oneri pensionistici (limite di spesa)
(importi in milioni di euro)

2027 2028 2029 2030 2031

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0



Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per un importo di 34 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro per l'anno 2028, e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031. La disposizione comporta maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno per gli stessi importi.

ART. 111 (Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

La disposizione è volta a chiarire che la pronuncia di ammissibilità agli interventi ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo del privato alla concessione del contributo, la cui attribuzione resta subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. Pertanto, dall'attuazione della norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione garantisce il rispetto dei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 112 (Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

La disposizione riconosce agli organismi sportivi riconosciuti ai fini sportivi dal CONI e dal CIP l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione realizzate da tali enti.

Tale regime agevolato è già previsto dall'articolo 82, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017 per gli enti del Terzo settore.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di gettito effettivo. La norma, infatti, si limita a esplicitare per le fusioni tra federazioni sportive nazionali un criterio di neutralità fiscale coerente con la struttura dell'operazione e con la natura soggettiva degli enti coinvolti, già previsto a legislazione vigente per categorie di soggetti dalla natura analoga.

Gli effetti di natura finanziaria sono ascrivibili alla rinuncia a un maggior gettito che potrebbe configurarsi esclusivamente ove l'operazione fosse trattata come evento realizzativo e tassato. Tuttavia, la fusione, in questo contesto, non produce distribuzione di utili, non determina ricchezza disponibile in favore di associati o terzi e non manifesta nuova capacità contributiva, risolvendosi in una successione a titolo universale o funzionalmente equivalente nella gestione di rapporti già imputati a enti non lucrativi operanti in continuità. L'assenza di oneri è altresì confermata dal fatto che la disposizione opera esclusivamente sul piano del regime impositivo applicabile ad atti e operazioni straordinarie di soggetti già esistenti. Ne deriva che la norma è qualificabile come disposizione di mero coordinamento sistematico.

Sotto il profilo quantitativo, peraltro, gli eventuali casi di fusione tra federazioni sportive nazionali appaiono, per loro natura, eccezionali e numericamente limitati. L'impatto potenziale è dunque non significativo anche in termini prudenziali; in ogni caso, la norma non sottrae a imposizione basi imponibili attuali.

L'intervento assume pertanto natura essenzialmente ricognitiva e di chiarificazione normativa. Esso mira a prevenire incertezze interpretative e possibili disallineamenti



applicativi, senza introdurre un regime agevolativo ulteriore rispetto alla logica propria delle operazioni fiscalmente neutrali, ma rendendo espressa la non imponibilità di poste che, in assenza di realizzo, non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Inoltre, non risultano essere state effettuate operazioni che abbiano coinvolto gli enti riconosciuti dal CONI e dal CIP cui la norma si riferisce. Conseguentemente, nelle attuali previsioni di bilancio non sono scontati effetti di gettito riconducibili alle suddette operazioni straordinarie. Pertanto, la prevista applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni oggetto della misura si configura come rinuncia a maggior gettito.

ART. 113 (Strutture commissariali sisma e alluvioni)

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 autorizzando a tal fine una spesa di 3.003.900 euro per l'anno 2027 di cui 1.791.800 euro per il comune dell'Aquila e 1.212.100 euro per i comuni del cratere. I predetti importi tengono conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027.

Il comma 2 prevede un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il comma 3, alla lettera a), prevede per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; con la lettera b), è riconosciuto per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. La disposizione comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Il comma 4 è finalizzato a rinnovare per l'anno 2027 il contributo per interventi di parte corrente, al fine di sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009 autorizzando a tal fine la spesa di euro 200.000. La disposizione comporta un onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2027.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2029 la disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali consentendo ai comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 di elevare al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire il completamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nonché delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali ma solo sulla modalità di conferimento degli stessi.

Il comma 6 estende agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1 commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588 della legge 199 del 2025, previste per il sisma post 2016, in materia di:

- a) contratti di lavoro del personale aggiuntivo ricompreso nella struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, di cui al comma 572. La proroga si riferisce al costo di due dirigenti di livello non generale - per i quali si è tenuto conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027 e 2028-2030- e cinque esperti, di cui all'articolo 57, comma 3-ter, del decreto-legge n.104 del 2020;
- b) utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna;
- c) sospensione dei pagamenti di rate relative a mutui e finanziamenti privati;



- d) contributo per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) contributo per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
- g) sviluppo, implementazione, funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – “sisma 2016”	Importo 2027 (mln di euro)	Importo 2028 (mln di euro)	Importo 2029 (mln di euro)
i) personale dirigenziale ed esperti (importo massimo)	0,485	0,501	0,501
ii) convenzioni Invitalia e Fintecna	7,5	7,5	7,5
iii) contributo per sospensione mutui privati	1,5	1,5	1,5
iv) contributo riduzione canoni articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019	5	5	5
v) contributo smaltimento rifiuti	10	10	10
vi) contributo disagio abitativo	65,515	60,569	52,769
vii) piattaforme informatiche	1	1	1
Totale	91	86,07	78,27

La disposizione opera nel limite di spesa di 91 milioni di euro per l'anno 2027, 86,07 milioni per l'anno 2028 e 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 al «sisma 2016 centro Italia» con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Il comma 7 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2027 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017 del centro Italia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in linea con quello previsto per gli anni 2026 e 2027 per la precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 576 della legge n. 199 del 2025.

Il comma 9 prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2027 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2027, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso



che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 11 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La disposizione, alla lettera a), prevede la proroga fino all'anno di imposta 2026 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2025, si stima una perdita di gettito IRPEF/IRES di competenza 2026 di circa -1,7 milioni di euro, e di -0,1 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2026 si riporta di seguito l'andamento finanziario in termini di cassa (in milioni di euro):

	2027	2028	2029
IRPEF/IRES	-3,0	1,3	0
Addizionale regionale	-0,1	0	0
Addizionale comunale	-0,03	0,01	0
Totale	-3,13	1,31	0

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono, pertanto, ascritti oneri pari a 3,13 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2027 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2027 pari a 14,6 milioni di euro, di cui 14,1 milioni di euro per IMU quota comune e 0,5 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 17,73 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 12 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2027, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il comma 13 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2027, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.

Il comma 14 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che, anche per l'anno 2027, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2027, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 15, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2027, l'attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Commissario straordinario per la



ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. L'onere ascrivito alla disposizione è pertanto pari a euro 0,9 milioni per l'anno 2027. Si estende, infine, la proroga anche all'anno 2027 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui. L'onere ascrivito alla disposizione è, pertanto, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'intera disposizione comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 16, nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016, modifica l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di disciplinare in modo più puntuale la misura del contributo riconoscibile per gli interventi di ricostruzione privata di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo. La disposizione è volta a specificare la condizione che l'intervento garantisca l'agibilità strutturale dell'immobile e il ripristino delle finiture esterne, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. La disposizione, pertanto, non determina un incremento della percentuale contributiva già definita dalla normativa vigente (50 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016), né introduce una nuova o maggiore misura di contribuzione a carico della finanza pubblica.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi continuano a essere finanziati nell'ambito delle risorse già stanziare e disponibili a legislazione vigente.

Il comma 17 estende per l'anno 2027 la previsione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 199 del 2025 in materia di esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, nel limite complessivo di 0,3 milioni di euro.

I commi 18 e 19 estendono agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 592 a 594, della legge 199 del 2025 in materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei territori della regione Marche e della regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, nel limite complessivo di 2,2 milioni di euro annui.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – “sisma 2022 e 2023 Ancona e Urbinate”	Importo anno 2027 (mln di euro)	Importo anno 2028 (mln di euro)	Importo anno 2029 (mln di euro)
Contributo disagio abitativo	2,2	2,2	2,2
Esenzione IMU (importo massimo)	0,3		
Somme a disposizione		0,3	0,3

Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 operano nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2022 e 2023 Ancona e Urbinate» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento



degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

Il comma 20 integra l'articolo 1, comma 615, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo che il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie connesse alla ricostruzione privata, possa destinare le risorse ivi previste anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. La disposizione si limita ad ampliare le possibili finalizzazioni di utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente nell'ambito del medesimo perimetro degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici richiamati e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 21 estende fino al 31 dicembre 2027 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599, della legge 199 del 2025, relative alla gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017 e le attività di assistenza alla popolazione, relativamente a:

- i) assistenza alla popolazione post-sisma 2017;
- ii) spese di personale della struttura commissariale e per l'operatività dei comuni;
- iii) convenzioni Invitalia e Fintecna;
- iv) assistenza alla popolazione post-frana 2022;
- v) contributo per minori entrate TARI.

Si precisa che nell'ambito delle predette risorse un importo pari a euro 3.695.000 per l'anno 2027 è destinato per le spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme. Il predetto importo tiene conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027, nonché degli oneri derivanti dal comma 23, lettera b).

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 «sisma 2017 e frana 2022 Ischia»	Importo per l'anno 2027 in mln di euro
i) assistenza alla popolazione sisma	4
ii) personale struttura commissariale e uffici comunali (importo massimo)	3,695
iii) convenzioni Invitalia e Fintecna	1,5
iv) assistenza alla popolazione frana	1,8
v) contributo TARI	2,6
somme a disposizione	0,405
TOTALE	14

L'intera disposizione opera nel limite di spesa complessivo di 14 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2017 e frana 2022 Ischia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Il comma 22 amplia il novero dei soggetti di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia può avvalersi per lo svolgimento delle attività connesse alla ricostruzione, prevedendo, in alternativa alla Società Invitalia S.p.A., la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Fintecna S.p.A. o con società da essa interamente controllate per assicurare il supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo nell'ambito della ricostruzione pubblica e privata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni sono sottoscritte nell'ambito delle risorse già destinate alle attività di ricostruzione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e non determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa vigenti.



I commi 23 e 24 recano modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, concernente l'organizzazione della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi franosi del 2022.

La lettera *a)* del comma 23 specifica che l'unità di personale dirigenziale di livello non generale prevista nell'ambito della struttura commissariale può essere individuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra il personale già facente parte del contingente della struttura medesima. La disposizione non incidendo sul numero degli incarichi dirigenziali conferibili ma sulla modalità di conferimento degli stessi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b)* del comma 23 disciplina le modalità di imputazione e corresponsione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alla struttura commissariale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. In particolare, per il personale proveniente dalle amministrazioni statali, comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, il trattamento economico fondamentale e la relativa indennità di amministrazione restano a carico delle amministrazioni di provenienza. A carico del Commissario straordinario permane esclusivamente l'eventuale differenziale tra l'indennità di amministrazione percepita presso l'amministrazione di appartenenza e quella spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il personale proveniente dalle altre amministrazioni pubbliche, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono posti integralmente a carico della struttura commissariale. Restano altresì a carico del Commissario straordinario gli emolumenti accessori spettanti a tutto il personale assegnato alla struttura.

La disposizione determina un onere pari a euro 570.000 per l'anno 2027 relativi al trattamento fondamentale (ivi inclusi gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027) del personale della struttura, tenendo conto, prudenzialmente, che tale personale provenga da amministrazioni diverse dai Ministeri, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse destinate alle spese di personale già previste dal comma 21, terzo periodo, senza determinare ulteriori effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La lettera *c)* del comma 23 introduce una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che, per il personale assegnato alla struttura commissariale nei limiti del contingente previsto dall'articolo 31, comma 3, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza ai fini del comando, distacco, fuori ruolo o altro istituto analogo.

Il comma 25 estende fino al 31 dicembre 2027 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 199 del 2025, relativi alle gestioni commissariali relative agli eventi sismici verificatisi il 14 agosto 2018 nella regione Molise e il 26 dicembre 2018 nell'Area Etnea relativamente a:

- i)* struttura commissariale area etnea e personale dei comuni;
- ii)* contributo disagio abitativo area etnea;
- iii)* struttura commissariale area Molise;
- iv)* incremento Fondo per la ricostruzione Molise.

Si precisa che nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 area etnea», è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al citato comma 600, lettere *a)* e *b)*, mentre nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 Molise», è destinato un importo pari a euro 275.137 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al medesimo comma 600, lettera *c)*. I predetti importi tengono conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027.

Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 - "sisma 2018 area etnea" e "sisma 2018 Molise"	Anno 2027 (importi in euro)
---	------------------------------------



Struttura commissariale e personali dei comuni area Etnea (importo massimo)	2.686.775
Contributo disagio abitativo Catania	1.170.225
Struttura commissariale area Molise (importo massimo)	275.137
Incremento Fondo per la ricostruzione Molise	724.863
TOTALE	4.857.000

La disposizione opera nel limite di euro 4.857.000 per l'anno 2027, cui si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 area etnea» e per 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 Molise», con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Il comma 26 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore per gli eventi di cui al comma 25. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 27 stabilisce che in favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna è autorizzata per esigenze di parte corrente la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 28 consente il riconoscimento di specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per gli interventi ricompresi nei Piani di ricostruzione dei territori comunali che conservano in misura prevalente le caratteristiche storico-architettoniche originarie e che presentano i requisiti dimensionali e demografici individuati dalla norma. Le predette maggiorazioni possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti delle risorse specificamente disponibili a legislazione vigente e comunque entro il limite complessivo di 20 milioni di euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Il comma 29 modifica l'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, individuando nei Comuni territorialmente competenti i soggetti attuatori degli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati alle attività di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e non ancora finanziati, per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La disposizione consente, altresì, ai Comuni di delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri Comuni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 114 (Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni *post*-calamità)

La disposizione autorizza il Dipartimento Casa Italia a sottoscrivere una o più convenzioni con la società Fintecna S.p.A. per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma «GEDISI - Gestione Digitale Sisma Centro Italia», già realizzata e gestita dalla medesima società nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Per la gestione e l'implementazione della piattaforma sono previsti oneri pari a 1,8 milioni di euro per il 2027, 1,6 milioni di euro per il 2028 e 0,65 milioni di euro per il 2029, cui si provvede a valere sulle risorse di parte corrente assegnate alle «attività di monitoraggio



della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

ART. 115 (Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

La disposizione modifica gli articoli 3 e 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”).

La disposizione, alla lettera *a*), modifica la disciplina relativa all'assegnazione del personale alla struttura di supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità, eliminando il requisito della previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza e prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai fini dell'individuazione del personale da assegnare e la possibilità che lo stesso venga utilizzato anche nelle more del formale provvedimento di assegnazione. La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *b*) introduce la facoltà per i Commissari straordinari di destinare le risorse del fondo per le spese di funzionamento istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 40 del 2025, eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione anche al finanziamento di ulteriori spese di parte corrente, comprese misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese. La disposizione opererà, comunque, nel limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ART. 116 (Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

La disposizione rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023, determinando una diversa articolazione temporale delle risorse già autorizzate a legislazione vigente, senza incrementarne l'ammontare complessivo. In particolare, si riduce da 60 a 30 milioni di euro l'ammontare delle risorse previste per gli anni 2027 e 2028 e si estende la durata del Fondo agli anni 2029 e 2030, prevedendo per tali annualità una dotazione nel medesimo importo di 30 milioni di euro annui.

ART. 117 (Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La disposizione autorizza la spesa di euro 572.212 per l'anno 2027. La quantificazione è effettuata sulla base dell'attuale consistenza del personale in servizio presso la Struttura e delle esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività istituzionali. Attualmente la Struttura, oltre a tre viceprefetti e a un dirigente superiore della Polizia di Stato preposto alla direzione dell'Ufficio analisi interforze istituito presso la medesima Struttura, si avvale di 45 unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia e alle Forze armate.

Gli oneri finanziari annui relativi alle predette 45 unità di personale, per il triennio 2027-2029 sono così ripartiti:

Voce di spesa	Importo annuo
Compenso per lavoro straordinario	€ 483.615



Buoni pasto	€ 20.790
Spese per missioni	€ 9.000
Spese di funzionamento	€ 58.807
TOTALE	€ 572.212

Sulla base della predetta consistenza di personale, gli oneri finanziari per la copertura delle spese per lavoro straordinario sono quantificati in euro 483.615.

Il monte ore complessivo annuo è determinato considerando 45 unità di personale di livello non dirigenziale, per 50 ore mensili e per 11 mesi, cui si applica il costo orario medio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato.

Monte ore complessivo annuo (45 unità x 50 ore x 11 mesi)	Costo orario medio (lordo Stato)	Importo complessivo lordo Stato
24.750	€ 19,54	€ 483.615,00

A tali oneri si aggiungono quelli relativi ai buoni pasto, quantificati in euro 20.790 sulla base dell'attuale consistenza del personale e delle presenze utili ai fini dell'erogazione del beneficio.

Gli oneri per incarichi di missione relativi a trasferte per la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi e attività operative nelle aree interessate sono stimati in euro 9.000, sulla base di una previsione di 20 missioni per ciascun esercizio finanziario e di un costo medio di euro 450 per missione.

Previsione spesa per incarichi di missione programmati:

Tipologia	Costo medio missione	Previsione numero missioni	Costo complessivo 12 mesi
Spese alloggio, vitto e viaggio	€ 450,00	20	€ 9.000,00
TOTALE 12 MESI			€ 9.000,00

Le spese di missione sono riferite alle attività svolte sul territorio nell'ambito dei compiti attribuiti alla Struttura, comprese quelle connesse agli interventi di ricostruzione e al completamento delle opere infrastrutturali relative ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026. Il costo medio è determinato tenendo conto delle somme rimborsabili per viaggio, vitto e alloggio.

Previsione costo medio di n. 1 missione della durata di n. 2 giorni:

Voce	Costo unitario
Viaggio A/R	€ 150,00
2 pasti/giorno x 2 giorni	€ 100,00
Albergo x 2 pernottamenti	€ 200,00
TOTALE	€ 450,00

Ai predetti oneri si aggiungono quelli relativi alle dotazioni strumentali e agli investimenti sui supporti informatici necessari al funzionamento della Struttura, comprendenti, tra



l'altro, materiale informatico, reti, collegamenti, banche dati, arredi e materiale vario d'ufficio, per un importo di euro 58.807.

L'onere complessivo derivante dalla disposizione è pertanto pari a euro 572.212 per l'anno 2027.

ART. 118 (Fondo per le emergenze nazionali)

La disposizione, al fine di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, consente, in aggiunta agli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali previsti per gli anni 2027, 2028 e 2029, l'utilizzo per le medesime finalità delle risorse non assegnate in esercizi precedenti, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. La disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029.

ART. 119 (Disposizioni varie in favore delle Regioni)

La disposizione introduce misure in favore delle Regioni.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga al 2029 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. A tale disposizione, in coerenza con le relazioni tecniche dei precedenti provvedimenti, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare, anche per l'anno 2029, le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2028 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera *b*), prevedendo l'incremento del fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, determina maggiori oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Sono, altresì, disciplinati i criteri di riparto di tale incremento.

ART. 120 (Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza minori)

Il comma 1, prevedendo un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, determina per l'anno 2027 maggiori oneri pari a 200 milioni di euro.

Il comma 2 concerne i criteri di riparto del Fondo per l'assistenza minori. In particolare, la disposizione risponde alla duplice esigenza di tenere conto dei più recenti aggiornamenti del fabbisogno monetario della funzione sociale e di evitare possibili disallineamenti temporali tra il riparto delle risorse in esame e la pubblicazione annuale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo agli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*), della legge n. 232 del 2016, nel quale è riportato il predetto fabbisogno monetario. A tal fine, la disposizione prevede, ai fini del riparto delle risorse in esame, l'utilizzo del fabbisogno monetario aggiornato annualmente e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 121 (Asili nido)



Il comma 1 disciplina, per l'anno 2027, il riparto delle risorse eccedenti quelle necessarie al perseguimento dell'obiettivo di servizio del 33 per cento per ciascun comune, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata può consentire il conseguimento del predetto obiettivo con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato, determinando la disponibilità di risorse eccedenti.

La disposizione prevede che tali risorse siano ripartite sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. Il criterio demografico consente di distribuire le risorse in modo uniforme, in rapporto alla popolazione di riferimento, in coerenza con il criterio previsto per il riparto delle risorse del Fondo per l'equità del livello dei servizi destinate al potenziamento degli asili nido.

La realizzazione e l'adeguamento di strutture opera quale criterio correttivo del riparto, anche per i comuni che presentano livelli di servizio superiori all'obiettivo del 33 per cento, al fine di considerare la maggiore capacità di offerta tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022.

Il riparto è effettuato, in ogni caso, nel limite delle risorse eccedenti disponibili, come determinate ai sensi della citata lettera *b*), e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 122 (Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Le modifiche introdotte dal presente articolo, al comma 1, lettera *a*), riguardano l'articolazione dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 795 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e l'individuazione delle attività che esso è chiamato a svolgere.

La modifica di cui al comma 1, lettera *b*), introduce un comma 795-*bis* all'articolo 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che per lo svolgimento delle attività, ai lavori del tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione alle specifiche materie trattate e alle esigenze di approfondimento emerse nell'ambito delle attività del tavolo. Si specifica, inoltre, che anche ai partecipanti ai lavori del tavolo, come già previsto per i componenti, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Le modifiche di cui alla lettera *a*), prive di effetti finanziari, intervengono, esclusivamente, sulle attività che il tavolo è chiamato a svolgere. Parimenti, le modifiche di cui alla lettera *b*) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo previsto espressamente che ai componenti e partecipanti al tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 123 (Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Il presente articolo, per favorire il percorso di riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in difficoltà finanziaria che, nel corso degli anni, hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinato a concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti in difficoltà finanziarie individuati, al comma 2, in quelli che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovano in dissesto finanziario con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché negli enti che abbiano sottoscritto, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli accordi



di ripiano straordinario previsti dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La disposizione determina, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

ART. 124 (Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

Al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 che cancella il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2027	113.747.387,02	43.718.834,38	157.466.221,40
2028	115.463.010,98	42.003.210,43	157.466.221,41
2029	117.206.858,93	40.259.362,47	157.466.221,40
2030	118.979.427,62	38.486.793,78	157.466.221,40
2031	120.781.223,71	36.684.997,69	157.466.221,40
2032	122.612.762,93	34.853.458,48	157.466.221,41
2033	124.474.570,66	32.991.650,75	157.466.221,41
2034	126.367.182,47	31.099.038,94	157.466.221,41
2035	127.859.304,22	29.175.077,35	157.034.381,57
2036	129.597.604,36	27.226.829,16	156.824.433,52
2037	131.576.596,07	25.247.837,44	156.824.433,51
2038	133.588.480,83	23.235.952,69	156.824.433,52
2039	135.403.982,18	21.190.590,27	156.594.572,45
2040	137.477.794,35	19.116.778,10	156.594.572,45
2041	139.586.150,26	17.008.422,19	156.594.572,45
2042	141.729.666,09	14.864.906,25	156.594.572,34
2043	142.185.652,56	11.889.442,60	154.075.095,16
2044	119.801.603,99	9.705.792,74	129.507.396,73
2045	92.347.741,37	8.022.623,26	100.370.364,63
2046	85.044.949,90	6.740.825,41	91.785.775,31
2047	86.280.661,83	5.505.113,48	91.785.775,31
2048	87.534.981,70	4.250.793,61	91.785.775,31
2049	88.808.196,13	2.977.579,11	91.785.775,24
2050	51.377.460,00	1.685.180,21	53.062.640,21
2051	50.690.128,69	848.047,18	51.538.175,87
Totale	2.840.523.378,85	528.789.137,97	3.369.312.516,82

Il comma 1 determina pertanto effetti negativi:



- 1) sul saldo netto da finanziare, di importo pari alla quota interessi delle rate che lo Stato non incassa in ciascun esercizio dal 2027 al 2051 (colonna 3). Inoltre, il mancato versamento della quota capitale ha effetti negativi sulla disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- 2) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare (colonna 4), cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo ammortamento titoli di Stato (FATS);
- 3) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma.

Gli effetti negativi di cui ai punti 1) e 2), sono interamente compensati dalla lettera *b)* del comma 2 che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2027 al 2051, da parte dei comuni beneficiari della norma, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute (colonna 4). La disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato viene ripristinata attraverso la riassegnazione al Fondo della parte del contributo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità cancellate.

Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui al punto 3), determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, sono limitati dalla lettera *a)* del comma 2, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascun comune, per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla base dei rendiconti 2025, comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità.

In considerazione delle compensazioni previste dal comma 2, la norma nel suo complesso ha un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica.

ART. 125 (Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

La disposizione consente agli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio finanziario con la Presidenza del Consiglio dei ministri di destinare le risorse eccedenti la misura programmata anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo e in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In tal modo la possibilità di rimodulare il piano di rientro come rappresentato potrebbe portare ad una diminuzione della rata di recupero annuale da applicare al bilancio di previsione; tuttavia, gli effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono compensati dai limiti dell'applicazione dell'avanzo a cui soggiacciono gli enti in disavanzo, limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 126 (Avanzo libero degli enti territoriali)

Le modifiche normative di cui alle lettere *a)* dei commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a individuare puntualmente le tipologie di spese correnti che non possono essere finanziate mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Parimenti, le modifiche recate dalle lettere *b)* dei commi 1 e 2 intervengono esclusivamente sulle modalità temporali di utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione presunto, consentendone l'applicazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni di bilancio, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Tale facoltà è riconosciuta esclusivamente agli enti che, in



ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano accertato un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione non inferiore a quello indicato nel corrispondente prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'importo applicabile non può, in ogni caso, eccedere il minore tra la parte disponibile risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto della quota già applicata al bilancio dell'esercizio precedente, e la parte disponibile risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione. Le risorse considerate sono già utilizzabili dagli enti territoriali, secondo la normativa vigente, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto incide unicamente sulla tempistica di applicazione di risorse già nella disponibilità degli enti.

ART. 127 (Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

Le modifiche introdotte dal presente articolo riguardano la disciplina concernente la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, nonché la verifica dell'accantonamento al fondo di cui al successivo comma 789.

ART. 128 (Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

Le modifiche apportate all'articolo 1, commi 527 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguardanti, rispettivamente, le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, sono finalizzate a uniformare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, le modalità mediante le quali gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

La modifica normativa comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, a causa delle minori entrate derivanti dal mancato versamento al bilancio dello Stato in misura pari complessivamente a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Le somme accantonate nel fondo possono essere utilizzate dagli enti in:

a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);

b) avanzo: per investimenti.

Con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera *a)*, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera *b)*, la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 25 milioni di euro per il 2028, 179 milioni di euro per il 2029, 352 milioni di euro per il 2030, 311 milioni di euro per il 2031, 145 milioni di euro per il 2032, 34 milioni di euro per il 2033 e 3 milioni di euro per il 2034.

La stima degli effetti di cui alla disposizione in esame è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti per l'anno 2025, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti a enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.

Di seguito il dettaglio degli oneri in milioni di euro per sotto-comparto e totale.



	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOT
Comuni									
SNF	200	200							400
FB	-	11	73	121	83	27	3	-	318
IND	-	11	73	121	83	27	3	-	318
Province e CM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOT
SNF	50	50							100
FB	-	3	22	37	25	8	1	-	96
IND	-	3	22	37	25	8	1	-	96
RSO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOT
SNF	350	350							700
FB	-	11	84	194	203	110	30	3	635
IND	-	11	84	194	203	110	30	3	635
EETT	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOT
SNF	600	600	-	-	-	-	-	-	1.200
FB	-	25	179	352	311	145	34	3	1.049
IND	-	25	179	352	311	145	34	3	1.049

ART. 129 (Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

Il comma 1, attraverso la modifica dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci degli enti territoriali affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 2 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3, attraverso la modifica dell'articolo 6 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci delle Università riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci delle Università affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 4 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Il comma 5, attraverso la modifica dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci delle Autorità di sistema portuale riferita alle operazioni di partenariato pubblico privato. La norma prevede la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci delle Autorità di sistema portuale affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione.

Il comma 6 stabilisce il termine a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Il comma 7 introduce il parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sull'allocatione dei rischi relativamente alle operazioni di PPP e di concessione di interesse delle Amministrazioni centrali e rispettive società in house al fine di indirizzare i soggetti concedenti alla implementazione di operazioni che non abbiano effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3.

Il comma 8 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.



ART. 130 (Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Con l'articolo 1, comma 750, della 30 dicembre 2025, n. 199, sono stati definiti i limiti massimi dei trasferimenti di cassa a valere sul fondo sviluppo e coesione (FSC), con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti.

Gli adeguamenti agli stanziamenti di cassa del FSC previsti dalla disposizione in esame sono il risultato della attività istruttoria svolta in collaborazione con le amministrazioni titolari dei programmi finanziati dal FSC sulla base di quanto previsto dal comma 751 della predetta legge n. 199 del 2025 e danno evidenza delle norme che, nel corso del 2026, hanno disposto riduzioni degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, del medesimo fondo. Si registra un incremento complessivo, nel 2028-2030, di 1.600 milioni, con conseguenti corrispondenti effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e, negli anni successivi un adeguamento degli stanziamenti per garantire la coerenza dei limiti di spesa alla cosiddetta massa spendibile (somme di competenza e residui).

ART. 131 (Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

L'articolo in esame è finalizzato ad apportare alcune modifiche alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'assistenza di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In particolare, si incide:

- a) sulle modalità di attuazione del potere sostitutivo nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, ai fini del raggiungimento del LEP sociale, inteso quale livello di spesa di riferimento per ogni ATS, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) sul concorso delle amministrazioni regionali e locali, ai fini dell'attuazione del LEP sociale e del LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva;
- c) sull'accesso al registro nazionale per la definizione del PEI del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche tramite SOGEI.

Le norme in esame non determinano effetti finanziari negativi. In particolare, la lettera c) non comporta maggiori oneri, in quanto l'accesso al registro sarà effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 132 (Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

Il comma 1 attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* un'attività di supporto metodologico alle amministrazioni di settore nei procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 individua i contenuti delle ipotesi tecniche di cui al comma 1, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il comma 3 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* operi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in raccordo con le amministrazioni di settore e si avvalga della collaborazione di Sogei S.p.A.

Il comma 4, in relazione all'ampliamento delle funzioni attribuite alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale



di livello non generale di supporto alla Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Per la relativa copertura, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel biennio 2027-2028, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia mediante le modalità di reclutamento previste dalla disposizione. Inoltre, la disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028. In particolare, gli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto dirigente di seconda sono stati quantificati sulla base della vigente retribuzione *pro capite* illustrata nel dettaglio nel seguente prospetto:

MEF	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione e di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	INCREMENTO CONTRATTUALE CCNL 2028-2030 PARI AL 5,90%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027 E INCR. CONTR. 5,90% CCNL 2028-2030	ONERE PER L'ANNO 2027	ONERE A DECORRERE DALL'ANNO 2028
Dirigente II fascia	50.005,77	14.515,11	32.434,89	24.761,14	45.308,52	167.025,43	9.019,37	176.044,80	10.386,64	186.431,44	176.044,80	186.431,44

Il comma 5 prevede che il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Tali funzioni istruttorie vengono espressamente riferite anche alle procedure concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 699 a 714 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con le Amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita dall'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Allo svolgimento di tali attività si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 800, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 133 (Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il comma 1 attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla CTFS, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto disciplina lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni competenti ferme le rispettive funzioni istituzionali.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari al monitoraggio e demanda a un decreto interministeriale la definizione delle relative modalità tecniche e operative, nonché del coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione già previsti dalla normativa vigente. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevede espressamente la valorizzazione prioritaria delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e il coordinamento con i sistemi di monitoraggio già disciplinati dalla normativa vigente, senza prevedere l'istituzione di nuovi sistemi informativi o nuovi adempimenti finanziariamente onerosi. Le amministrazioni interessate provvederanno, pertanto, alle



attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 disciplina l'applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 134 (Misure correttive e poteri sostitutivi)

Il comma 1 disciplina l'avvio del confronto tra il Ministero competente per materia e l'ente interessato in presenza di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, anche rilevate nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 133. Inoltre, disciplina, all'esito del confronto, l'adozione delle misure correttive da parte dell'ente interessato entro il termine assegnato dal Ministero competente, secondo uno specifico cronoprogramma, di cui definisce i contenuti, individuando le cause dello scostamento, le misure correttive da adottare, i soggetti responsabili e i relativi termini, nonché gli obiettivi e le modalità di verifica della relativa attuazione.

Il comma 2 disciplina la verifica periodica dell'attuazione del cronoprogramma e l'individuazione degli ulteriori interventi necessari in caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi.

Il comma 3 disciplina l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, nei casi ivi previsti e nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli interventi necessari ad assicurare l'effettiva erogazione dei LEP.

Il comma 5 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernenti la disciplina del commissariamento in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di servizio e LEP nei settori del sociale, dell'asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità da parte dei comuni.

Le attività previste dal presente articolo saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 135 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il comma 1 prevede che, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6, annessi alla presente legge.

Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede, quale concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa come indicate nell'allegato 7 annesso alla presente legge, per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029. Inoltre, per garantire la necessaria flessibilità di bilancio, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il



conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 3 prevede che una quota pari a 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo sia versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all'erario.

Il comma 4, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2026 e alle conseguenti valutazioni prospettiche, prevede la riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, dalla quale derivano corrispondenti economie per minore spesa per prestazioni. La predetta riduzione si rende possibile, limitatamente all'importo indicato, senza compromissione del riconoscimento delle relative prestazioni e benefici come stabiliti dalla legislazione vigente.

Il comma 5 interviene sul decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante la disciplina del Fondo unico giustizia (FUG).

Le modifiche sono volte, in primo luogo, ad aggiornare e coordinare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2 del citato decreto-legge con la disciplina recata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo o affiancando i richiami alla previgente normativa fallimentare.

L'intervento è altresì finalizzato al completamento e alla razionalizzazione della gestione del FUG in ambito civile, con particolare riguardo alle gestioni separate riferite alle procedure esecutive individuali e alle procedure concorsuali, nonché all'introduzione di strumenti digitali funzionali alla gestione, alla tracciabilità e al monitoraggio dei relativi flussi finanziari e procedurali.

In particolare, il comma 5, lettera a), modifica l'articolo 2, comma 2, lettera c-ter), del decreto-legge n. 143 del 2008, già interessato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, la confluenza in apposite gestioni separate del FUG delle somme di denaro e dei proventi ivi individuati. La modifica integra il richiamo all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019, relativo alle somme risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Il comma 5, lettera b), sostituisce la lettera a) del comma 2-bis del medesimo articolo 2, coordinando la disciplina recata dal regio decreto n. 267 del 1942 con gli articoli 211 e 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ed eliminando il riferimento all'attivo «fallimentare», non più coerente con la terminologia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La nuova formulazione ricomprende espressamente nell'ambito applicativo della disposizione le disponibilità giacenti sui conti correnti delle procedure di cui all'articolo 131, comma 1, fino al riparto finale, ferme restando le esclusioni previste per le somme destinate all'esercizio dell'impresa.

La medesima lettera introduce, inoltre, la lettera a-bis), prevedendo, su richiesta degli organi della procedura, la confluenza nelle apposite gestioni separate del FUG delle somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi.

Al comma 5, lettera c) si modifica il secondo periodo del comma 6-bis, sopprimendo il riferimento alle somme «sequestrate». Per effetto della modifica, Equitalia Giustizia Spa provvede al trasferimento delle disponibilità liquide intestate 'Fondo unico giustizia' su uno o più conti correnti presso operatori finanziari che assicurino un tasso di interesse attivo coerente con le migliori condizioni di mercato, nonché adeguati requisiti di solidità patrimoniale, affidabilità e qualità dei servizi. La disposizione estende, pertanto, alle risorse provenienti dalle procedure concorsuali o dalle altre procedure disciplinate al comma 2-bis il modello di gestione già previsto per le disponibilità liquide sottoposte a sequestro, al



fine di ottimizzare la remunerazione delle giacenze e rendere omogenee le modalità di gestione delle somme affluenti al Fondo, indipendentemente dalla procedura di provenienza.

Il comma 5, lettera *d*), sostituisce il secondo periodo del comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative, ivi comprese la definizione dei requisiti soggettivi, patrimoniali, organizzativi e operativi degli intermediari presso i quali sono accesi i conti correnti intestati alle procedure di cui agli articoli 34, comma 1 e 131, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché la determinazione dei termini per la valutazione dell'adeguamento dei rapporti in essere ai predetti requisiti. Sono, altresì, soppressi i periodi dal terzo al settimo del medesimo comma. L'esclusione del concerto del Ministro dell'interno è coerente con l'ambito oggettivo dell'intervento, riferito alla gestione del FUG civile, rispetto alla quale tale Amministrazione non risulta direttamente coinvolta.

Il comma 6 modifica l'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, intervenendo sulla disciplina del deposito e del prelievo delle disponibilità liquide delle procedure di liquidazione giudiziale.

Al comma 6, lettera *a*), viene subordinata la scelta dell'operatore presso il quale è acceso il conto corrente intestato alla procedura di liquidazione al possesso dei requisiti stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2008, come modificato dal presente articolo. Resta ferma l'autonomia del curatore nella scelta dell'ufficio postale o della banca, nell'ambito degli operatori in possesso dei predetti requisiti. La previsione assicura l'applicazione di criteri omogenei per l'individuazione degli operatori depositari delle disponibilità liquide delle procedure.

Il comma 6, lettera *b*), modifica il comma 3 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sopprimendo il riferimento a Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini del prelievo delle somme, ferma restando l'esecuzione del medesimo sulla base del mandato di pagamento del giudice delegato e secondo la disciplina del Fondo unico giustizia.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 ai conti correnti intestati alle procedure di cui all'articolo 34, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, già aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, ricomprendendo nel nuovo assetto gestionale anche i rapporti in essere.

Sotto il profilo finanziario, i commi da 4 a 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dirette all'aggiornamento dei riferimenti normativi e al coordinamento della disciplina del FUG civile con il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le attività di adeguamento gestionale, di digitalizzazione e di monitoraggio saranno assicurate dai soggetti competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento persegue l'omogeneità della gestione delle disponibilità liquide delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, mediante la definizione di requisiti uniformi di solidità patrimoniale, affidabilità e capacità operativa degli intermediari depositari e l'estensione della nuova disciplina ai conti correnti già aperti alla data della sua entrata in vigore. Le misure sono finalizzate a rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari, la tutela delle somme depositate e l'efficienza nella gestione delle giacenze, consentendo di conseguire rendimenti finanziari in linea con le migliori condizioni offerte dal mercato, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori e all'assegnatari.

Il comma 8 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La disposizione, alla lettera *a*), introduce disposizioni relative alle modalità di sottoscrizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio limitando il rinvio all'autenticazione della



sottoscrizione nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle sole residuali ipotesi in cui la parte può difendersi personalmente.

La disposizione, alla lettera *b*), ha come obiettivo il rafforzamento del filtro di accesso al beneficio.

La disposizione, alla lettera *c*), introduce un ulteriore requisito per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

La disposizione, alla lettera *d*), ha lo scopo di rendere più chiaro sia l'articolazione del procedimento che il contenuto del vaglio operato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione o non ammissione al beneficio. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 istituisce un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica per il patrocinio a spese dello Stato. L'organismo è espressamente incaricato di individuare gli strumenti tecnici necessari a introdurre l'ISEE quale parametro per l'accesso al beneficio (in luogo di quello esclusivamente reddituale attualmente previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), semplificare le relative procedure, assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi, nonché individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. All'istituzione del Tavolo si provvederà con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista finanziario, si prevede espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettino gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e, conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 136 (Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della *governance* economica europea, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa, adottate in attuazione della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si applichino anche per l'anno 2027.

ART. 137 (Rifinanziamento di fondi)

Il comma 1 prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sia incrementato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il comma 2 rifinanzia, per l'anno 2027, di 1.900 milioni di euro, il Fondo da ripartire istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Il comma 3 indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2027-2029 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati ai singoli Ministeri.



Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di *governance* economica europea.

Proposte dei Ministeri e adeguamento della legislazione vigente

Con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 10 del 2026 sono state fornite ai Ministeri le indicazioni per la formulazione delle proposte da valutare nell'ambito della predisposizione del bilancio per l'anno 2027 ed il triennio 2027-2029.

Le previsioni, anche tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea e del conseguente orizzonte finanziario di medio termine, sono state definite su un arco temporale pluriennale.

Con riferimento all'aggiornamento delle previsioni di spesa riferite a oneri inderogabili e fabbisogno, adeguate nella fase di adeguamento della legislazione vigente (di seguito LV), i Ministeri che hanno proposto richieste di incremento di stanziamenti, non compensate rispetto a quelli autorizzati a legislazione vigente, hanno fornito le ragioni dell'incremento richiesto e gli elementi informativi necessari per verificarne la quantificazione. In particolare:

- a) per le *spese di fabbisogno*, particolare attenzione è stata rivolta alle motivazioni e ai criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni dei capitoli con stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro per cui è stata proposta la conferma delle dotazioni previste a legislazione vigente. I capitoli che hanno registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, sono stati oggetto di valutazione ai fini della corrispondente riduzione in assenza di un'adeguata motivazione per la conferma degli stanziamenti previsti;
- b) per le *spese di conto capitale*, le proposte di rimodulazione a legislazione vigente dei relativi stanziamenti di competenza e cassa dal 2027 sono state valutate al fine di migliorare l'allocazione delle risorse e renderla più aderente al cronoprogramma dei pagamenti. Inoltre, l'ammontare dei residui di stanziamento (lettera F) ha costituito un importante parametro di riferimento per la rimodulazione di stanziamenti che sono stati operati nell'ambito della manovra di bilancio.

Come adeguamento della LV sono state, quindi, apportate le modifiche contabili necessarie per allineare le risorse allocate in bilancio alla legislazione in vigore, tenendo conto anche delle proposte formulate dalle Amministrazioni e assentite.

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 10 della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2026, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2027 e per il triennio 2027-2029 e Budget per il triennio 2027-2029 nonché le proposte per la manovra 2027.



Di seguito la tabella 1 che espone, con riferimento alle spese del bilancio dello Stato, i dati sintetici dell'attività svolta in sede di revisione della legislazione vigente.

Tabella 1 Adeguamento LV (mln di euro)

ANNO	PROGETTO INIZIALE DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	REVISIONI	LEGISLAZIONE VIGENTE
2027	1.217.791	5.975	1.223.766
2028	1.221.867	-8.870	1.212.997
2029	1.201.648	33.357	1.235.005

Con riferimento alla tabella sopra riportata occorre precisare che:

- la colonna "Progetto iniziale disegno di legge di bilancio" indica le risorse allocate per ciascun anno sull'intero bilancio dello Stato;
- la colonna "Revisioni" indica l'importo complessivo delle proposte di modifica assentite;
- la colonna "Legislazione vigente" somma le due colonne precedenti, e indica le risorse complessive iscritte in bilancio a seguito della fase di adeguamento della LV.

Al fine di fornire maggiori dati esplicativi sulle variazioni apportate nella fase di revisione, la tabella 2 espone le risorse allocate in sede di adeguamento della legislazione vigente, distinte per categoria economica e per ciascun anno.

Tabella 2 Revisioni per categorie economiche (milioni di euro)

CODICE CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Revisioni 2027	Revisioni 2028	Revisioni 2029
1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.729	2.016	1.848
2	CONSUMI INTERMEDI	861	783	879
3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	515	474	452
4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.004	4.269	4.283
5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	160	110	110
6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-171	133	175
7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-188	-194	-209
8	RISORSE PROPRIE UE	1.940	1.100	1.350
9	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.887	3.393	8.985
10	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.523	4.302	5.794
11	AMMORTAMENTI	0	0	0
12	ALTRE USCITE CORRENTI	-71	53	34
13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-611	66	317
21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	102	61	-19
22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-323	168	-78
23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	226	101	-23
24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-4	-4	-2
25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	14	14	14
26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	83	-273	-116
27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-331	-165	-162
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-100	2	100
61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	-10.270	-25.280	9.620
	TOTALI	5.975	-8.870	33.357

La revisione degli stanziamenti a legislazione vigente ha comportato un incremento delle dotazioni finanziarie nel 2027 (per circa 6 miliardi di euro) e nel 2029 (per 33,3 miliardi di euro) e una riduzione nel 2028 (per 8,9 miliardi di euro).

Con riferimento alle categorie economiche che registrano un incremento degli stanziamenti, si rileva un incremento per i consumi intermedi, su cui incidono l'adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento di Forze Armate, Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco (circa +0,2 miliardi di euro annui) e per gli aggi dei giochi, in relazione all'andamento delle correlate entrate (+0,2 miliardi di euro annui).



Crescono altresì gli stanziamenti per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche. In particolare, nell'ambito dei trasferimenti correnti alle Regioni, sono stati adeguati gli stanziamenti per la devoluzione e la regolazione contabile delle entrate erariali spettanti alle Regioni a statuto speciale o dalle stesse riscosse, in base alla prevista evoluzione del gettito (complessivamente +1,1 miliardi di euro nel 2027; +1,2 miliardi di euro nel 2028; +2 miliardi di euro nel 2029) e, nell'ambito dei trasferimenti correnti agli Enti di previdenza, sono stati adeguati all'effettivo fabbisogno delle prestazioni gli stanziamenti per le pensioni sociali e assegni sociali (+0,85 miliardi di euro annui nel triennio), per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (+0,8 miliardi di euro annui nel triennio) e per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone con disabilità (+0,7 miliardi di euro annui nel triennio).

Aumentano anche gli stanziamenti per le risorse proprie Ue (di 1,9 miliardi di euro nel 2027, 1,1 miliardi di euro nel 2028 e 1,3 miliardi di euro nel 2029) e, in particolare, quelli relativi alle risorse proprie basate sulla quota RNL (per 1,5 miliardi di euro nel 2027 e 0,5 miliardi di euro annui nel 2028 e nel 2029), a causa delle crescenti esigenze di finanziamento del bilancio europeo, nonché quelli relativi alle risorse proprie tradizionali (di 0,8 miliardi di euro nel 2027, 0,9 miliardi di euro nel 2028 e 1 miliardo di euro nel 2029), in relazione al previsto andamento del gettito da dazi doganali.

Incide sull'incremento degli stanziamenti per interessi passivi (pari a complessivi 1,9 miliardi di euro nel 2027, 3,3 miliardi di euro nel 2028 e circa 9 miliardi di euro nel 2029) l'adeguamento degli stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico, in relazione al previsto andamento dell'inflazione.

Registrano, infine, un incremento gli stanziamenti per rimborsi e poste correttive delle entrate (per complessivi 4,5 miliardi di euro nel 2027, 4,3 miliardi di euro nel 2028 e 5,8 miliardi di euro nel 2029). Su tali stanziamenti incidono l'adeguamento delle risorse occorrenti per i versamenti alla contabilità speciale per le compensazioni e i rimborsi d'imposta (per 3,3 miliardi di euro annui nel 2027 e nel 2028 e 4,3 miliardi di euro nel 2029), in relazione al previsto tiraggio della contabilità speciale, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, nonché l'incremento degli stanziamenti per le vincite dei giochi (per 0,7 miliardi di euro nel 2027, 0,6 miliardi di euro nel 2028 e 1,1 miliardi di euro nel 2029), in relazione al previsto andamento delle correlate entrate.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2027 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria e, in particolare, quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su



base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali. In particolare, le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite mediante l'applicazione di un modello previsionale che tiene conto:

- a) con riferimento all'anno in corso:
 - 1) del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 - 2) della proiezione dei gettiti sull'intero anno, anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 - 3) dei fattori legislativi intervenuti nell'anno, i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- b) con riferimento agli anni successivi:
 - 1) dell'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 - 2) dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
 - 3) degli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, nonché quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi realizzati nell'esercizio 2026 alla data in cui vengono elaborate le previsioni, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in conformità a quanto disposto dalla legge n. 196 del 2009, che prevede la classificazione economica articolata nelle voci gerarchicamente ordinate per titolo, categoria economica, tipologia e provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. Ai fini della gestione e della rendicontazione è, altresì, prevista l'esposizione per unità di voto parlamentare, rappresentata dal titolo, natura e tipologia di entrata, con una nomenclatura e una struttura coerenti con la classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico per classificazione economica e della suddivisione per unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2026 e gli effetti finanziari attesi, per il



periodo di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2026 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di *oneri inderogabili* (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari e internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (quali, a titolo esemplificativo, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera, inoltre, le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le *spese per redditi da lavoro dipendente* la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di *turn-over* e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa alla c.d. indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla *spesa per interessi*, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2025 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DPFP 2026.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i *trasferimenti a Enti Previdenziali*. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'anticipazione di bilancio a favore dell'INPS, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota *standard*, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota *standard*;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (quali gli obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



Per la spesa relativa ai *trasferimenti agli enti locali*, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai *trasferimenti alle regioni*, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi a titolo esemplificativo, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze afferenti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DPFP 2026 relative agli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i *trasferimenti alle imprese pubbliche* (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle *spese di fattore legislativo* sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di *adeguamento al fabbisogno*, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la *cassa* le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento unitamente alle giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Si ricorda che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di



contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni di disporre l'iscrizione, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'articolo 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. Si rinvia, pertanto, al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato articolo 23, comma 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2016.

⁵ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI INCENTIVI	MIMIT	K	1.751.670.285,00	A DECORRERE	393.426.519,00	643.989.506,00	714.254.260,00	2027	A DECORRERE
CINETURISMO	TURISMO	C	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2027	2029
SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS	MIT	K	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2028	2029
CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI (CONTRATTUALIZZAZIONE OPERE NEC+)	MEF	K	390.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	2029	2030
CONTRIBUTI PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI O IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SU ROTTE ESISTENTI, IN ARRIVO E/O PARTENZA DA PORTI - MAREBONUS	MIT	C	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI - FERROBONUS	MIT	C	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO PUBBLICO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	MIT	K	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
DIFESA - FUNZIONAMENTO	DIFESA	C	1.921.000.000,00	A DECORRERE	1.008.000.000,00	844.000.000,00	69.000.000,00	2027	A DECORRERE
REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	MIT	K	70.000.000,00	A DECORRERE	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2027	A DECORRERE
FONDAZIONE RIMED	MEF	K	4.500.000,00	A DECORRERE	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2027	A DECORRERE
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI - L. 80/2024	CULTURA	C	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DELLE ESIGENZE CONNESSE - ARTICOLO 1 COMMA 644 DELLA LB 207/2024	MEF	C	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	2028	2030
FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI	MEF	C	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2027	2029
FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA, DI CUI ALL'ART. 10, C. 5, DEL DL 282/20024	MEF	C	618.000.000,00	A DECORRERE	223.000.000,00	0,00	395.000.000,00	2027	A DECORRERE
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	MIT	K	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI.	MIT	K	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	2029	2029
FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA	MEF	C	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2027	2029
FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO	TURISMO	K	0,00	8.806.308,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO PER L'ECONOMIA DEL SETTORE MARITTIMO E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE A USO INDUSTRIALE	MEF	C	43.546.000,00	A DECORRERE	26.182.000,00	16.182.000,00	1.182.000,00	2027	A DECORRERE
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA'	TURISMO	K	0,00	5.800.372,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
FONDO PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO	MEF	C	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PEREQUATIVO	MEF	C	600.000.000,00	A DECORRERE	0,00	450.000.000,00	150.000.000,00	2028	A DECORRERE
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS N. 1/2018 (CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE)	MEF	K	20.000.000,00	A DECORRERE	0,00	0,00	20.000.000,00	2029	A DECORRERE
FONDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER L'ESIGENZA DI DIFESA NAZIONALE	DIFESA	K	5.252.019.894,00	5.252.019.894,00	2.629.859.894,00	2.622.160.000,00	0,00	2027	2028
FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 18, C. 1, LETT. A) DEL DL N. 185/2008	LAVORO	C	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE	TURISMO	K	0,00	19.764.597,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
FONDO UNICO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DIGITALE DELL'INFORMAZIONE E DELL'EDITORIA, DI CUI ALL'ART. 1, C. 1, DELLA L. 198/2016	MEF	C	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', DI CUI ALL'ART. 1, C. 210, L. 213/2023	MEF	C	210.000.000,00	A DECORRERE	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	2027	A DECORRERE
FUNZIONAMENTO ALTRE FORZE DI POLIZIA	INTERNO - MEF - GIUSTIZIA	C	48.600.000,00	A DECORRERE	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	2027	A DECORRERE
INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE - FONDO OPERE	MIT	K	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
INVESTIMENTI DIFESA - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO ARMA DEI CARABINIERI	DIFESA	K	164.300.000,00	164.300.000,00	100.600.000,00	63.700.000,00	0,00	2027	2028
INVESTIMENTI DIFESA - NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAM (NSIP)	DIFESA	K	331.500.000,00	331.500.000,00	134.800.000,00	196.700.000,00	0,00	2027	2028
INVESTIMENTI DIFESA - POLO NAZIONALE SUBACQUEA	DIFESA	K	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	2027	2028



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	MIM	C	30.000.000,00	A DECORRERE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2027	A DECORRERE
JOINT RAPID RESPONSE FORCE	DIFESA	C	534.000.000,00	534.000.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00	2027	2028
PCM - FUNZIONAMENTO	MEF	C	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2027	2028
PCM – FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	MEF	C	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2027	2028
RINNOVO PARCO VEICOLARE	MIT	K	17.551.000,00	17.551.000,00	17.551.000,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE A FAVORE DELLE NUOVE LINEE METROPOLITANE M4 E M5 DI MILANO	MIT	K	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031
SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITÀ CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA	MIT	K	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2032
SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ STRADA DEI PARCHI S.P.A. PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017 - FONDO OPERE	MIT	K	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	MIT	K	16.185.992,00	36.185.992,00	0,00	6.185.992,00	10.000.000,00	2028	2031
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	0,00	31.319.820,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	0,00	9.733.078,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI	INTERNO	K	0,00	7.183.949,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	MIT	K	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA	MIT	K	0,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	SALUTE	C	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI	MIT	K	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2031	2031
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA	MIT	K	0,00	5.013.128,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	0,00	25.359.120,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO OPERE EDILIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	0,00	18.319.531,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE SIA PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI - FONDO PROGETTI EDILIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2031
SPESE PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	0,00	8.243.321,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO	MIT	K	0,00	2.019.975,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE	GIUSTIZIA	K	0,00	1.154.647,00	0,00	0,00	0,00	2030	2030



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	0,00	25.230.998,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2030	2032
TAX CREDIT CINEMA	CULTURA	K	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
TOTALE PARTE CORRENTE	C		5.670.096.000,00		2.999.332.000,00	1.801.382.000,00	869.382.000,00		
TOTALE CONTO CAPITALE	K		10.103.347.171,00		3.378.237.413,00	4.562.235.498,00	2.162.874.260,00		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			15.773.443.171,00		6.377.569.413,00	6.363.617.498,00	3.032.256.260,00		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ACQUISTO, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	INTERNO	K	-5.223.812,00	-5.223.812,00	-5.223.812,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - AMMODERNAMENTO DEI MEZZI DEL SISTEMA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE	INTERNO	K	-20.438,00	-20.438,00	-20.438,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - AMMODERNAMENTO DEI MEZZI DEL SISTEMA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE	INTERNO	K	-310.703,00	-310.703,00	-310.703,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MEZZI E STRUMENTAZIONI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PORTUALE E DEL SOCCORSO ACQUATICO	INTERNO	K	-287.969,00	-287.969,00	-287.969,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	INTERNO	K	-135.266,00	-135.266,00	-135.266,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	INTERNO	K	-18.395,00	-18.395,00	-18.395,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI DOTAZIONI SPERIMENTALI	INTERNO	K	-12.287,00	-12.287,00	-12.287,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI ANTINCENDIO PER IL SOCCORSO TECNICO URGENTE	INTERNO	K	-284.602,00	-284.602,00	-284.602,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO DI IMPIANTI, AUTOMEZZI, AEROMOBILI, UNITA' NAVALI, NATANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	INTERNO	K	-482.419,00	-482.419,00	-482.419,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - ACQUISTO DEGLI AUTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-41.409,00	-41.409,00	-41.409,00	0,00	0,00	2027	2027
ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - ACQUISTO DI AUTOMEZZI, NATANTI E AEROMOBILI PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-8.449,00	-8.449,00	-8.449,00	0,00	0,00	2027	2027
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI INCENTIVI	MIMIT	K	-1.826.670.285,00	A DECORRERE	-468.426.519,00	-643.989.506,00	-714.254.260,00	2027	A DECORRERE
AUTOTRASPORTO MIT	MIT	K	-17.551.000,00	-17.551.000,00	-17.551.000,00	0,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO PUBBLICO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	MIT	K	-40.000.000,00	-40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI - LB N. 207/2024, ART. 1, C. 898	CULTURA	C	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO OPERE - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE CHE PER QUELLI GIUDIZIARI	GIUSTIZIA	K	-25.359.120,00	-25.359.120,00	-10.143.648,00	-15.215.472,00	0,00	2027	2028
FONDO OPERE - ULTERIORI SOMME DA ASSEGNARE PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A24-A25	MIT	K	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO OPERE: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	GIUSTIZIA	K	-18.319.531,00	-18.319.531,00	-7.310.000,00	-11.009.531,00	0,00	2027	2028
FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVI AL SISTEMA ERTMS	MIT	K	-40.500.000,00	-40.500.000,00	-40.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA, DI CUI ALL'ART. 10, C. 5, DEL D.L. 282/2004	MEF	C	-215.000.000,00	-215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	0,00	2028	2028
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO SOCIO-ECONOMICO E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI.	MIT	K	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO	TURISMO	K	-8.806.308,00	-8.806.308,00	-8.806.308,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE	MIT	K	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICA PER LE PERSONE CON DISABILITA'	TURISMO	K	-5.800.372,00	-5.800.372,00	-5.800.372,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE E PER LA CYBERSICUREZZA	MIT	K	-627.830,00	-627.830,00	-627.830,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	CULTURA	K	-3.761.082,00	-3.761.082,00	-2.761.082,00	-1.000.000,00	0,00	2027	2028
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	CULTURA	K	-3.398.463,00	-3.398.463,00	-3.075.463,00	-323.000,00	0,00	2027	2028
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI	MIT	K	-3.750.000,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	MIT	K	-1.145.788,00	-1.145.788,00	-1.145.788,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - ULTERIORI RISORSE PER IL FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	MIT	K	-57.289,00	-57.289,00	-57.289,00	0,00	0,00	2027	2027
FONDO PROGETTI: EDILIZIA PUBBLICA - GIUDIZIARIA SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	GIUSTIZIA	K	-3.135.000,00	-3.135.000,00	-1.881.000,00	-1.254.000,00	0,00	2027	2028
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE	TURISMO	K	-19.764.597,00	-19.764.597,00	-19.764.597,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA	MIT	K	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	MIT	K	-535.263,00	-535.263,00	-535.263,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI IN FAVORE DI GRANDI STAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ACCESSIBILITA' ALLE GRANDI STAZIONI FERROVIARIE	MIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	2027	2027
INTERVENTI PER GLI IMPIANTI DELL'AUTODROMO DI MONZA E DI IMOLA	MIT	K	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	GIUSTIZIA	K	-149.017,00	-149.017,00	-149.017,00	0,00	0,00	2027	2027
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	GIUSTIZIA	K	-611.583,00	-611.583,00	-611.583,00	0,00	0,00	2027	2027
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL BILANCIO UE	MEF	C	-150.000.000,00	-150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE FINALIZZATE AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DELLE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE E ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI	MIT	K	-88.350,00	-88.350,00	-88.350,00	0,00	0,00	2027	2027
RISORSE PER IL RINNOVO FLOTTE, BUS, TRENI E NAVI VERDI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE PER LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI	MIT	K	-912.651,00	-912.651,00	-912.651,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME AGGIUNTIVE DA TRASFERIRE ALLA REGIONE SARDEGNA PER SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE ALL'ACCORDO DEL 7 NOVEMBRE 2019	MEF	K	-151.974.024,00	-151.974.024,00	0,00	-64.946.079,00	-87.027.945,00	2028	2029
SOMME DA ASSEGNARE AI COMUNI DI VENEZIA, CHIOGGIA, CAVALLINO TREPONTI E ALTRI COMUNI PER INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA -	MIT	K	-5.732.194,00	-5.732.194,00	-5.732.194,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILIARI DEMANIALI - FONDO OPERE	MIT	K	-7.450.739,00	-7.450.739,00	-7.450.739,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ED IL RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITA CONNESSE NEL TERRITORIO DI GENOVA	MIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' STRADA DEI PARCHI S.P.A. PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017	MIT	K	-12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	2028	2028
SOMME DA ASSEGNARE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	MIT	K	-36.185.992,00	-36.185.992,00	-36.185.992,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA DESTINARE ALLE MISURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLA CYBERSICUREZZA PRESSO IL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	GIUSTIZIA	K	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO, VIGILANZA E DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E ANALISI DI DATI NONCHE' DEI LABORATORI DI PROVA NEL SETTORE DEL MERCATO DEI VEICOLI	MIT	K	-2.087.794,00	-2.087.794,00	-2.087.794,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO O ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	-9.733.078,00	-9.733.078,00	-9.733.078,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	MIT	K	-31.319.820,00	-31.319.820,00	-31.319.820,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO DI CASERME, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI	INTERNO	K	-265.273,00	-265.273,00	-265.273,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI, ANCHE UTILIZZANDO I MECCANISMI DI CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO LA SOCIETA' CONSIP, PER L'ACQUISTO DI ANIMALI E STRUMENTAZIONI VETERINARIE	INTERNO	K	-40.307,00	-40.307,00	-40.307,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE	INTERNO	K	-829.561,00	-829.561,00	-829.561,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE CENTRI POLIFUNZIONALI E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-675.817,00	-675.817,00	-675.817,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI	INTERNO	K	-210.405,00	-210.405,00	-210.405,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-338.428,00	-338.428,00	-338.428,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SEDI DEMANIALI DELLA POLIZIA DI STATO	INTERNO	K	-70.170,00	-70.170,00	-70.170,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA	INTERNO	K	-545.618,00	-545.618,00	-545.618,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDII	INTERNO	K	-793.389,00	-793.389,00	-793.389,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-318.933,00	-318.933,00	-318.933,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI - RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INTERNO	K	-3.287.582,00	-3.287.582,00	-3.287.582,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	-8.243.321,00	-8.243.321,00	-8.243.321,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AL COMPLETAMENTO DEL POLO METROPOLITANO M1-M5 DI CINISELLO-MONZA BETTOLA	MIT	K	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANCHE INDIVIDUALE PER IL CONTRASTO DEI RISCHI NON CONVENZIONALI.	INTERNO	K	-2.647.284,00	-2.647.284,00	-2.647.284,00	0,00	0,00	2027	2027
SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE	MASAF	K	-8.094.381,00	-8.094.381,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.094.381,00	2027	2029
SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA	MIT	K	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	2028	2028



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DEGLI INTERPORTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MEZZOGIORNO	MIT	K	-3.847.630,00	-3.847.630,00	-3.847.630,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO "LTEMVNO"	INTERNO	K	-338.051,00	-338.051,00	-338.051,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE DA DESTINARE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI TRASPORTO ALTERNATIVE AL TRASPORTO STRADALE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA CATENA LOGISTICA	MIT	K	-3.180.892,00	-3.180.892,00	-3.180.892,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI	INTERNO	K	-58.045,00	-58.045,00	-58.045,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IVI COMPRESI QUELLI PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA REDAZIONE ED ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE	MIT	K	-1.781.580,00	-1.781.580,00	-1.781.580,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEI PORTI ITALIANI E L'EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO E MODALE ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI	MIT	K	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI NELLO STRETTO DI MESSINA	MIT	K	-5.013.128,00	-5.013.128,00	-5.013.128,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.	CULTURA	K	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	CULTURA	K	-49.487,00	-49.487,00	-49.487,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.	CULTURA	K	-164.045,00	-164.045,00	-164.045,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO - SOMME PER L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	CULTURA	K	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	CULTURA	K	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO	CULTURA	K	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-904.000,00	-250.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO	CULTURA	K	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	CULTURA	K	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CULTURA	K	-512.568,00	-512.568,00	-462.568,00	-50.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	CULTURA	K	-1.076.157,00	-1.076.157,00	-1.076.157,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO ARTISTICO, DELL'ARCHITETTURA, ARTE CONTEMPORANEA E DEL PAESAGGIO - RIQUALIFICAZIONE URBANA	CULTURA	K	-284.780,00	-284.780,00	-284.780,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI- FONDO OPERE	MIT	K	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI DI SERVIZIO TERRITORIALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	INTERNO	K	-1.422.430,00	-1.422.430,00	-1.422.430,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	-2.954.778,00	-2.954.778,00	-886.433,00	-2.068.345,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO OPERE EDILIZIA PUBBLICA GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-265.289,00	-265.289,00	0,00	-265.289,00	0,00	2028	2028
SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE, STRUTTURE E IMPIANTI - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	-1.334.692,00	-1.334.692,00	-533.876,00	-800.816,00	0,00	2027	2028
SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.	GIUSTIZIA	K	-537.830,00	-537.830,00	-537.830,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER L'INFORMATICA - DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CED	MASAF	K	-7.302.842,00	-7.302.842,00	0,00	-7.302.842,00	0,00	2028	2028
SPESE PER L'INFORMATICA - RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE IN VISTA DELLA RIFORMA DELLA PAC POST 2020	MASAF	K	-6.010.613,00	-6.010.613,00	0,00	0,00	-6.010.613,00	2029	2029
SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	INTERNO	K	-51.180,00	-51.180,00	-51.180,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE ED ADEGUAMENTO CASERME	INTERNO	K	-7.183.949,00	-7.183.949,00	-7.183.949,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA ALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE	MASAF	K	-948.900,00	-948.900,00	0,00	0,00	-948.900,00	2029	2029
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA ALLE FRODI NEL SETTORE AGROALIMENTARE -	MASAF	K	-241.831,00	-241.831,00	0,00	-120.400,00	-121.431,00	2028	2029
SPESE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO	MIT	K	-2.019.975,00	-2.019.975,00	-2.019.975,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-1.154.647,00	-1.154.647,00	-1.154.647,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE A INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA.	GIUSTIZIA	K	-10.760,00	-10.760,00	-10.760,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE ALL'INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	GIUSTIZIA	K	-41.535,00	-41.535,00	-41.535,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SOMME DA DESTINARE ALLE MISURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLA CYBERSICUREZZA	GIUSTIZIA	K	-549.480,00	-549.480,00	-549.480,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PER L'INFRASTRUTTURA DIGITALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER LE INTERCETTAZIONI	GIUSTIZIA	K	-3.727,00	-3.727,00	-3.727,00	0,00	0,00	2027	2027



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2027 ad anno terminale)	2027	2028	2029	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	MIT	K	-830.934,00	-830.934,00	-830.934,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO OPERE	GIUSTIZIA	K	-25.230.998,00	-25.230.998,00	-25.230.998,00	0,00	0,00	2027	2027
SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA RISTRUTTURAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA - FONDO PROGETTI	GIUSTIZIA	K	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	2027	2027
TOTALE PARTE CORRENTE		C	-365.950.000,00		-150.950.000,00	-215.000.000,00	0,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	-2.529.427.491,00		-927.474.681,00	-786.495.280,00	-815.457.530,00		
TOTALE FINANZIAMENTI			-2.895.377.491,00		-1.078.424.681,00	-1.001.495.280,00	-815.457.530,00		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
CATEGORIA			2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
	2	CONSUMI INTERMEDI				1.152,6	988,6	87,2				1.152,6	988,6	87,2
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				376,2	116,2	81,2				376,2	116,2	81,2
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-1,0			1,0								
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				50,0						50,0		
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				140,6	140,6					140,6	140,6	
	8	RISORSE PROPRIE UE	-150,0									-150,0		
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE		-215,0		1.278,0	555,0	700,0				1.278,0	340,0	700,0
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-151,0	-215,0		2.999,3	1.801,4	869,4				2.848,4	1.586,4	869,4
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORO A ACQUISIZIONI DI TERRENI	-118,1	-45,6	-14,2	2.896,8	2.885,6					2.778,6	2.840,0	-14,2
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-125,4	-84,9	-87,0	20,0	1.031,2	1.036,1				-105,4	946,2	949,1
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-582,7	-435,8	-493,6	369,8	423,8	883,6				-212,9	-12,0	390,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-10,0			0,5	1,5	22,5				-9,5	1,5	22,5
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	-91,2	-220,2	-220,7	91,2	220,2	220,7						
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-927,5	-786,5	-815,5	3.378,2	4.562,2	2.162,9				2.450,8	3.775,7	1.347,4
Totale complessivo			-1.078,4	-1.001,5	-815,5	6.377,6	6.363,6	3.032,3				5.299,1	5.362,1	2.216,8



In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Fabbisogno	209	608	1.051	1.311	1.425	1.532	1.633	1.708	1.799	1.877	1.978
Indebitamento (ESA)	266	739	1.228	1.466	1.557	1.641	1.726	1.818	1.909	2.008	2.102
Bilancio	98	559	1.097	1.360	1.436	1.526	1.618	1.702	1.789	1.879	1.972
importi in milioni di euro											

Approvazione stati di previsione

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2027-2029** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.

Nelle more dell’adeguamento del quadro normativo interno alle regole della *governance* europea⁶, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dall’assetto normativo e contabile vigente⁷ che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all’esposizione dell’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

⁶ La principale novità della nuova *governance* è rappresentata dall’impegno di ciascun paese a mantenere un sentiero di spesa primaria netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data.

⁷ Si tratta dell’articolo 21, comma 12 *bis*, lettera c), della legge 196 del 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.



La rappresentazione che viene data per il triennio 2027-2029 nella presente tavola⁸ prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico espone nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella riga 1 ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati⁹ in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. Si evidenzia per il 2027 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 132 miliardi dovuto a entrate finali pari a 797 miliardi e spese finali pari a 930 miliardi; nel 2028 il saldo netto da finanziare è di 108 miliardi, con entrate finali pari a 812 miliardi e spese finali pari a 920 miliardi, mentre nel 2029 il saldo netto da finanziare si attesta a 71 miliardi, con entrate finali di 832 miliardi e spese finali pari a 903 miliardi.

La riga 2 ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali, e sul saldo netto da finanziare, determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010¹⁰. Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e delle spese secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 2 distingue tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di natura economica (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di natura economica vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010¹¹, come ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva per le entrate finali e le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente

⁸ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

⁹ Tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie.

¹⁰ Si tratta del Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali.

¹¹ Nella successiva Nota tecnico illustrativa, viene data specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria: si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.



dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2027 pari a 702 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato, mentre le spese finali risultano pari a 834 miliardi, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2028 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 712 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio e le spese finali risultano pari a 821 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2029 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 732 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 803 miliardi, inferiori di 100 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, in questa fase ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La riga 3 esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie¹², permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (130 miliardi di euro nel 2027, 107 miliardi di euro nel 2028 e 69 miliardi di euro nel 2029).

Nella riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo autonomia contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2027 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 28 miliardi e di 72 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 45 miliardi. Nel 2028 la riduzione delle entrate finali si attesta a 27 miliardi e quella delle spese a 55 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 28 miliardi. Infine, nel 2029, le entrate sono più basse di 24 miliardi, le spese di 34 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 10 miliardi.

¹² Le partite finanziarie corrispondono alle "Entrate da rimborso delle anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato" (categoria 16 delle entrate) e alle "Acquisizioni di attività finanziarie" (categoria 31 delle spese).



La riga 5, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L’indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 85 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 674 miliardi e spese finali di 759 miliardi, a 79 miliardi nel 2028 con un livello di entrate finali pari a 685 miliardi e spese finali di 764 miliardi e a 59 miliardi nel 2029 con un livello di entrate finali pari a 708 miliardi e di spese finali di 767 miliardi.

La riga 6 (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”) espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell’articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall’articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 196 del 2009.

Nel 2027, le entrate finali per la PA sono pari a 1.156 miliardi, le spese finali ammontano a 1.239 miliardi e l’indebitamento netto si attesta a 82 miliardi; nel 2028 le entrate finali sono pari a 1.179 miliardi, le spese finali ammontano a 1.257 miliardi e l’indebitamento si attesta a 79 miliardi; nel 2029 le entrate finali sono pari a 1.214 miliardi, le spese finali ammontano a 1.273 miliardi e l’indebitamento si attesta a 58 miliardi.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	797	930	-132	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	702	834	-132	
3		al netto delle poste finanziarie	702	831		-130
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-28	-72		45
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	674	759		-85
6		Conto economico programmatico - PA	1.156	1.239		-82

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2028 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2028	812	920	-108	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2028	712	821	-108	
3		al netto delle poste finanziarie	712	819		-107
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-27	-55		28
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	685	764		-79
6		Conto economico programmatico - PA	1.179	1.257		-79



Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2029 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2029	832	903	-71	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2029	732	803	-71	
3		al netto delle poste finanziarie	732	801		-69
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-24	-34		10
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	708	767		-59
6		Conto economico programmatico - PA	1.214	1.273		-58

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, potrebbero non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/10/2026

Daria Perrotta

